UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Facoltà di Giurisprudenza
Dottorato in diritto commerciale – XXIII Ciclo

Gli effetti dell'invalidità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio

Tesi di dottorato della
Dott.ssa Anna Brigandì

Tutor:
Chiar.mo Prof. Concetto Costa

Coordinatore:
Chiar.mo Prof. Ruggero Vigo

ANNO ACCADEMICO 2011 / 2012

INDICE

INTRODUZIONE 1

CAPITOLO I:
Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari: aspetti generali

1.1 L'ambito e l'oggetto dello studio: le delibere nulle e annullabili 7

1.2 Invalidità negoziali e societarie: la retroattività della pronuncia demolitoria ed i contratti associativi 12

1.3 Gli effetti dell'invalidità delle delibere assembleari 18

CAPITOLO II:
L'invalidità della delibera di approvazione del bilancio

2.1 La delibera di bilancio 21

2.1.1 La natura della delibera di approvazione del bilancio 22

2.1.2 Vizi del bilancio e vizi della delibera di approvazione 25

2.1.3 Le funzioni del bilancio: la veridicità e la chiarezza del bilancio 30

2.2 Gli effetti dell'invalidità della delibera di approvazione del bilancio 36

2.2.1 La tutela reale: il terzo comma dell'art. 2434-*bis* e l'obbligo di rifacimento del bilancio dichiarato invalido e dei successivi 39

2.2.2 I conseguenti provvedimenti degli amministratori 48

a) Il passaggio in giudicato della sentenza 50

b) I provvedimenti degli amministatori: vizi di contenuto e vizi di procedimento 53

c) La discrezionalità degli amministatori e il bilancio giudiziale 56

d) L'inottemperanza al giudicato 58

2.3 Le delibere collegate 60

2.3.1 Il bilancio e le operazioni sul capitale sociale nominale e reale 62

2.3.2 Il bilancio e gli utili 65

2.3.3 Il bilancio e la delibera di emissione di obbligazioni e di acquisto di azioni proprie 68

CAPITOLO III:
Le Limitazioni alla tutela reale

3.1 Gli effetti dell'invalidità: accenni alla disciplina generale 70

3.2 I limiti temporali all'impugnazione della delibera di bilancio 74

3.3 La sospendibilità della delibera di bilancio 79

3.4 La limitazione alla legittimazione ad impugnare la delibera di bilancio 88

3.5 La sostituzione della delibera di bilancio invalida 93

3.6 La tutela risarcitoria 103

BIBLIOGRAFIA 117

INTRODUZIONE

Relativamente al tema oggetto di studio non sembra si possa prescindere da alcune considerazioni preliminari e di carattere generale, al fine di esaminare il quadro giuridico nel quale si colloca la materia dell'invalidità delle delibere assembleari – e più in particolare la delibera di approvazione del bilancio di esercizio e la disciplina della sua invalidità – nel tentativo di analizzare poi più nello specifico e nella concretezza della fattispecie il tema oggetto del presente lavoro. Il sistema dell'invalidità del diritto societario – nel quale si colloca, pur con la sua specificità di disciplina, la delibera di bilancio – rappresenta, infatti, un sistema autonomo e distinto da quello di diritto comune, di cui agli artt. 1418 e ss., perché autonome e distinte risultano essere le problematiche relative a cause ed effetti delle deliberazioni, rispetto alla fattispecie del negozio giuridico invalido, il che, come subito si vedrà, conduce a risultati applicativi estremamente diversi da quelli di cui si è soliti parlare trattando di invalidità.

È questa una premessa che, sebbene ormai pacifica, si cercherà di argomentare e giustificare, dimostrando la distanza del sistema dell'invalidità del negozio giuridico – che pure a lungo è stato posto al centro di ogni diatriba sull'invalidità delle delibere sociali – dal sistema societario, per cercare di trarne spunti validi per l'analisi di quanto poi in questa sede interessa nello specifico.

Innanzitutto è dalla stessa definizione generale di contratto sociale, di cui all'art. 2247 cod. civ., che emerge la differenza strutturale tra contratto di diritto civile e contratto sociale[1]: da quest'ultimo deriva lo svolgimento di un'attività, e non semplicemente il prodursi di effetti giuridici e la costituzione di situazioni giuridiche che, nel caso di invalidità, se attuate, si tratta di predisporre gli strumenti per eliminarle, e se non attuate, di individuare quelli che consentono di respingerne la pretesa ad essa diretta[2]. Il contratto sociale determina, tra l'altro, la nascita di un nuovo soggetto giuridico per lo svolgimento di un'attività di impresa che non può non andare ad interessare i terzi che entrano in contatto con la stessa.

La delibera, mezzo attraverso cui si estrinseca e si concretizza la volontà sociale, rappresenta un momento dello svolgimento dell'azione sociale, in quanto influisce sull'organizzazione e sull'attività sociale, conformando, non solo la realtà giuridica, ma anche quella materiale, in un determinato modo difficilmente regredibile, tanto sul piano fattuale che giuridico, e difficilmente riconducibile allo *status quo ante* come il principio generale della retroattività della pronuncia invalidativa richiederebbe; tutto questo, a maggior ragione, vale per il bilancio di esercizio che, come si vedrà, più delle altre delibere ha un impatto sull'attività sociale successiva e una portata estesa ben oltre il ristretto campo della compagine sociale, avendo di contro una valenza esplicitamente rivolta anche ai terzi.

Gli effetti che una pronuncia di invalidità di una delibera assembleare determina risultano essere, pertanto, ben più rilevanti di quanto non siano quelli dell'invalidità di un negozio giuridico che riguardano una schiera molto più ristretta di soggetti, perché è connaturale allo stesso fenomeno societario l'efficacia generale del giudicato, contro il generale principio dell'efficacia dello stesso limitata alle sole parti in lite.

L'attività sociale posta in essere in esecuzione della deliberazione assembleare, infatti, instaura una trama di relazioni giuridiche con terzi e (soprattutto quando si tratta di grandi società, che eventualmente fanno anche ricorso al mercato del capitale di rischio) coinvolge l'interesse generale alla sicurezza dei traffici ed alla certezza

[1] Sulla specificità del contratto associativo e le differenze dal contratto di scambio v. FERRO-LUZZI P., "*I contratti associativi*", Giuffrè, 1976.

[2] ANGELICI C., "*La riforma delle società di capitali*", Cedam, 2003, p. 100.

dei rapporti giuridici, non limitandosi a coinvolgere l'interesse del singolo socio, della società o del terzo che in quella deliberazione erano direttamente interessati.

Tutto questo ha sempre fatto porre l'attenzione del legislatore, della dottrina e dell'interprete in genere, sull'esigenza di garantire e agevolare, quanto più possibile, la stabilità degli atti societari, nella consapevolezza delle difficoltà, per non dire dell'impossibilità, molto spesso sul piano fattuale, di recuperare al diritto atti viziati, di considerare *tamquam non esset* l'attività sociale svolta fino a quel momento ed in esecuzione di quella particolare delibera, tanto più se si considera che, il più delle volte, è notevole il tempo intercorrente tra l'assunzione di una delibera e la pronuncia della sua invalidità. Si pensi ad una delibera di trasformazione e alle difficoltà nascenti se si ammettesse una pronuncia di nullità con la pretesa di eliminare gli effetti prodotti retroattivamente; si pensi in particolare, ad esempio, ad una delibera di trasformazione da società di capitali in società di persone, con tutte le problematiche che scaturirebbero in termini di regime di responsabilità dei soci, e conseguentemente di tutela dei terzi che in quella struttura societaria hanno fatto affidamento, restando, tra l'altro, completamente estranei alla formazione della volontà sociale. Si pensi, ancora, alla pronuncia di invalidità di un aumento di capitale, in esecuzione del quale sono, ad esempio, entrati nuovi soci nella compagine sociale, con una partecipazione connotata, non solo da diritti di carattere patrimoniale – eventualmente ancora recuperabili e regolabili in seguito ad una pronuncia invalidativa – ma connotata soprattutto da quei diritti amministrativi tramite i quali si è partecipato all'attività sociale, si è concorso all'assunzione delle delibere successive all'ingresso nella società, con un voto che, con la pronuncia di invalidità di quell'aumento, risulterebbe non più legittimato.

Come risolvere, quindi, anche il problema della validità delle delibere prese in conseguenza a quella dichiarata invalida? Come risolvere il problema della validità di tutte le operazioni sociali conseguenti all'approvazione del bilancio e assunte sulla base di quelle risultanze patrimoniali e finanziarie che mantengono la loro valenza organizzativa per tutto l'esercizio sociale di riferimento?

L'interesse per la stabilità delle delibere è stata al centro dell'attenzione della riforma del diritto societario del 2004, e già nella legge delega all'art. 4 si legge come la riforma sia diretta a

"*disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale, individuando le ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati alla impugnativa e i termini per la sua proposizione, anche prevedendo possibilità di modifica ed integrazione delle deliberazioni assunte, e l'eventuale adozione di strumenti di tutela diversi dalla invalidità".*

In attuazione di tali direttive si è intervenuti sul sistema dell'invalidità predisponendo un regime normativo che, tramite il ricorso a strumenti di tutela alternativi e limitativi della tutela reale, restringe notevolmente il campo di applicazione della stessa, nell'ottica di una soluzione che miri a contemperare le esigenze di certezza dell'attività sociale con quelle di tutela dei soci e dei terzi.

Tuttavia, l'esigenza di garantire la stabilità dell'attività sociale era particolarmente sentita già anteriormente alla riforma del 2003, prima della quale, infatti, vi erano già stati interventi legislativi in questa direzione, sebbene non si trattava di interventi generalizzati, come la disciplina attuale, ma relativi a specifiche delibere. Un primo tentativo si ebbe già intorno alla metà degli anni '70 e proprio in relazione all'invalidità della delibera di bilancio: l'art. 6 del D.P.R. n. 136 del 1975, sostituito poi dall'art. 157 del D.lgs. 58 del 1998, in relazione alle società quotate prevedeva – e prevede – infatti che, salvi i casi in cui la società di revisione abbia espresso un giudizio negativo o abbia dichiarato l'impossibilità di esprimere un giudizio, la delibera di bilancio, per mancata conformità dello stesso alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, può essere impugnata solo da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale.

Successivamente, con la riforma del 1991[3], vi è stata una profonda revisione della disciplina dell'invalidità dell'atto di fusione, disciplina che è rimasta identica anche a seguito della riforma del diritto societario e che prevede che una volta eseguita l'iscrizione dell'atto di fusione, l'invalidità dell'atto non può più essere dichiarata, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi danneggiati dalla fusione.

[3] D.lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, di recepimento della direttiva comunitaria n.855 del 1978.

Ma ancora prima, già nella disciplina del codice del 1942, relativamente alla nullità della società, è chiaro l'intento di prediligere la stabilità della stessa: già allora veniva impedita la retroattività della nullità, operando questa, piuttosto, come una causa di scioglimento, e veniva ammessa una qualche forma di sanatoria quando la causa di nullità fosse stata eliminata con una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese[4]. Tale impostazione viene poi confermata dagli interventi legislativi successivi, così dalla riforma del '69[5] che tipizza le cause di nullità e da ultimo dalla riforma del 2004 che le riduce ulteriormente alle sole tre ipotesi previste attualmente dal codice.

Si è assistito, dunque, ad una evoluzione che, partendo dal codice del 1942, ha portato ad un sistema sempre più attento alle esigenze di stabilità dell'agire sociale. Nel codice del 1942, ferma restando la distinzione tra annullabilità e nullità – prevista quest'ultima solo per le ipotesi più gravi – anche se erano avvertite le stesse esigenze di stabilità e certezza, era affidato tutto alla possibilità di chiedere la sospensione dell'esecuzione della delibera[6], all'omologazione delle deliberazioni che comportavano una modifica dell'atto costitutivo nonché al potere di sostituzione che, dando all'assemblea la possibilità di sostituire la delibera viziata, poteva evitare la pronuncia invalidativa; rimaneva, tuttavia, sicuramente maggiore, rispetto ad oggi, il pericolo di pronunce di invalidità con i connessi problemi di reintegrazione dello *statusquo ante*[7].

---

[4] V. GIARDINA F. "*Tutela reale e tutela risarcitoria nel nuovo diritto societario (in particolare, l'art. 2377, 4° comma, c.c.*", in "*Diritto civile e diritti speciali- il problema dell'autonomia delle normative di settore*" a cura di PLAIA A., Giuffrè, 2008, p. 83 e ss.

[5] D.P.R. 1127 del 1969.

[6] Anche se già con il codice del '42 la tutela cautelare risulta ancorata al procedimento impugnativo, non essendo concessa, come in passato, autonomamente e precedentemente all'impugnativa della delibera.

[7] Con il codice civile del '42, anzi, si prende coscienza delle esigenze di stabilità e certezza delle operazioni conseguenti alla deliberazione assembleare, che avrebbero potuto essere messe in serio pericolo dalla sottoposizione delle delibere sociali alla disciplina dell'invalidità negoziale. Al di là degli interessi dei terzi, infatti, cominciarono ad evidenziarsi le incidenze molto gravi che, anche in termini di costo per la società, comportava il regresso di situazioni economiche già consumate. Fu così che si innescò «...un lungo processo di revisione dottrinale della teoria delle cause di invalidità, con il dichiarato scopo di estendere quanto più possibile l'area delle invalidità variamente suscettibili di sanatoria e non preclusive sul piano della valida produzione di effetti, e relegare ad ipotesi eccezionali quelle che, per gravità e

qualità degli interessi lesi, meritassero di essere travolte in ogni tempo e a qualsiasi costo, anche ai danni dei terzi contraenti, e non fossero perciò meritevoli di produrre alcun effetto giuridico» così MEO G., "*Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*", Giuffrè, 1998, p. 34.

CAPITOLO I

Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari: aspetti generali

1.1 L'ambito e l'oggetto dello studio: le delibere nulle e annullabili—1.2 Invalidità negoziali e societarie: la retroattività della pronuncia demolitoria e i contratti associativi— 1.3 Gli effetti dell'invalidità delle delibere assembleari

1.1 L'ambito e l'oggetto dello studio: le delibere nulle e annullabili

Fatta tale premessa, prima ancora di addentrarsi nello studio specifico dell'invalidità della delibera di bilancio, sembra necessario delineare l'ambito e l'oggetto del presente studio in relazione ai diversi tipi di invalidità da cui può essere affetta una delibera di approvazione del bilancio, nonché ai diversi effetti che ne possono scaturire. È sulla base delle considerazioni di carattere generale che seguiranno, che successivamente si tenterà di analizzare la disciplina speciale che il legislatore della riforma ha introdotto relativamente all'invalidità della delibera di bilancio.

Inizialmente si è partiti con un'affermazione di principio tale per cui il sistema dell'invalidità del diritto societario rappresenterebbe un sistema autonomo da quello di diritto civile, conservando della sistematica del codice esclusivamente la differenziazione tra

annullabilità e nullità[8] e, per quest'ultima, la rilevabilità d'ufficio e la legittimazione ad impugnare attribuita a chiunque vi abbia interesse, (previste, tra l'altro, direttamente dall'art. 2379 e non per mera applicazione della disciplina negoziale, il cui rinvio normativo è stato anche eliminato con la riforma)[9]; tuttavia, se questo è un assunto ormai pacifico in dottrina[10], sul quale, pertanto, non ci si sofferma ulteriormente, è sul piano degli effetti che soprattutto in questa sede giova rivolgere l'interesse.

La sentenza che pronuncia l'invalidità, secondo il tradizionale binomio nullità-inefficacia, dovrebbe assumere i caratteri della sentenza dichiarativa o costitutiva, rispettivamente se si tratti di delibera nulla ovvero annullabile, conseguendo, nel primo caso, l'inibizione degli effetti della delibera che mai dovrebbero essersi prodotti[11], nel secondo caso l'eliminazione per il passato degli effetti prodotti dalla delibera.

Anche considerando valida tale differenziazione, tuttavia, i problemi scaturenti sul piano degli effetti e la necessità di ricostituire l'ordine giuridico violato si pongono per entrambe le fattispecie di invalidità, considerando che anche la delibera nulla, indipendentemente dalla sua efficacia, trova esecuzione da parte dell'organo amministrativo fino a quando non vi sia un'eventuale pronuncia giudiziale di invalidità[12]; ma la specificità del fenomeno societario potrebbe, a ben guardare, non rendere neanche valida tale

---

[8] Per altro non così pacifico perché in realtà, di tale differenziazione, sarebbe mantenuta solo una diversità di *nomen* e di disciplina.

[9] L'art. 2379 prima della riforma aveva il seguente tenore letterale: "*Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto si applicano le disposizioni degli artt. 1421, 1422 e 1423*".

[10] Tra i tanti MEO G., "*Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*", *cit.*; PISANI MASSAMORMILE A., "*Statuti speciali di nullità ed «illegalità» delle delibere assembleari di s.p.a.*", in *Giur. It*., 2003, I, p. 400; GUERRIERI G. "*La nullità delle deliberazioni assembleari di s.p.a.: la fattispecie*", in *Giur. Comm*., 2005, p. 63; SANZO S. "*L'invalidità e le impugnazioni delle deliberazioni assembleari*", in AA.VV. *Il nuovo diritto societario*, vol. 1, a cura di Ambrosini, Torino, Giappichelli, 2005.

[11] Secondo la tradizionale visione della nullità come fattispecie improduttiva di effetti *ab origine*.

[12] Si veda LIBERTINI M., "*Tutela invalidativa e tutela risarcitoria nella disciplina delle deliberazioni assembleari di s.p.a.*", in "*Il nuovo diritto societario. Prime riflessioni su alcuni contenuti di disciplina*" a cura di Genovese A., Torino, 2004, p. 20 che, in tema di ammissibilità di provvedimenti cautelari in relazione ad una delibera nulla, distingue tra efficacia ed esecuzione della delibera che vi sarebbe anche per le delibere nulle «arrecando danni gravi ed irreparabili».

distinzione, contestando lo stesso presupposto da cui parte e che dovrebbe vedere la delibera nulla assolutamente improduttiva di effetti; come subito si vedrà, infatti, il fatto che la sanatoria divenga la regola generale anche per delibere affette dalla più grave sanzione della nullità, sarebbe indice di una stabilizzazione di effetti che quest'ultima avrebbe comunque già prodotto.

Anche la delibera nulla, quindi, trova esecuzione immediata in quanto, a prescindere dalla sua efficacia, la delibera, sia essa nulla o annullabile, «costituisce la base ed il presupposto di quanto è stato deliberato e quindi per il sorgere di comportamenti a tal fine preordinati da parte dell'organo amministrativo»[13], tanto che, anche in riferimento alla delibera nulla (ma così anche per il negozio nullo in genere), può parlarsi di situazione di efficacia, seppure precaria, e riconoscergli una rilevanza effettuale, «contrastando apertamente con il tradizionale modo di concepire la nullità del negozio giuridico e dei suoi effetti, fondato sul binomio indissolubile nullità-inefficacia»[14].

---

[13] Cfr. REVIGLIONO P., "*La sostituzione delle deliberazioni (e decisioni) invalide nelle società di capitali*", in *Riv. Dir. Comm*., 2005, p. 926.

[14] Cfr. REVIGLIONO P., "*La sostituzione delle deliberazioni*", *cit*., p. 926; si veda anche GUERRERA F., "*La responsabilità "deliberativa" nelle società di capitali*", Torino, 2004, p. 222 e nt. 166, il quale sottolinea come le decadenze e le forme di sanatoria introdotte con la riforma, renderebbero i soci vincolati – in mancanza di una tempestiva impugnazione – al contenuto della deliberazione, per quanto illegittimo; SACCHI R. "*Gli effetti della sentenza che accoglie l'impugnazione di delibere assembleari di S.p.a*." in "*Il diritto delle società oggi- innovazioni e persistenze*", Studi in onore di Giuseppe Zanarone, Utet, 2011, p. 557, nt. 5-7; PISANI MASSAMORMILE A., "*Statuti speciali di nullità"*, *cit*., p. 401, il quale evidenzia anche la specialità della nullità societaria e la distanza, nonostante il *nomen iuris*, dall'istituto *ex* art. 1418; ANGELICI C., "*La riforma delle società di capitali*", *cit*., p. 102, che anche parla di efficacia precaria o «se si preferisce di valore di fatto rilevante»; SCHLESINGER P., "*Appunti in tema di invalidità di deliberazioni assembleari delle società azionarie dopo la riforma del 2003*", in *Riv. dir. civ.*, 2011, 5, p. 602 e ss.; LENER R. "*Invalidità delle delibere assembleari di società per azioni*" in *Riv. del Dir. Comm*., 2004, p. 92; GUERRIERI G., "*La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*", quaderni di giurisprudenza commerciale, Milano, 2009, p.350 ss.; STAGNO D'ALCONTRES A., "*L'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea di s.p.a. La nuova disciplina*", in *Liber Amicorum* G.F. Campobasso, *Il nuovo diritto delle società*, Milano, 2006, Vol. 2, p. 208 ss.; *contra* CIAN M., " *Invalidità ed inesistenza delle deliberazioni e delle decisioni dei soci nel nuovo diritto societario*", in *Riv. delle Soc*., 4/2004, p. 773 e ss.; VASELLI M., "*Deliberazioni nulle e annullabili delle società per azioni*", Padova, 1947, p. 79 e ss. il quale partendo dalla assoluta inefficacia della delibera nulla nega qualsiasi applicazione dell'istituto della sospensione alle delibere nulle; CENTONZE M., "*La delibera nulla: nuove tendenze interpretative e profili di disciplina*" in *Liber Amicorum* G.F. Campobasso, *Il nuovo diritto delle società*, Milano, 2006, Vol. 2, p. 311 ss.

Pertanto, anche a non volere contraddire il principio generale che vede il negozio nullo privo di effetti, è innegabile che, se si sposta l'attenzione sul piano dell'esecuzione, potrà sicuramente parlarsi in termini di efficacia di fatto[15], contrapponendo l'efficacia giuridica all'esecuzione e, pertanto, l'obbligo che scaturisce dalla sentenza di invalidità di ripristinare in fatto la situazione preesistente riguarderà tanto la delibera annullabile, tanto quella nulla, potendosi parlare in questo caso indifferentemente di retroattività degli effetti sia della nullità sia dell'annullamento[16].

Tale sistema risulta confermato e rafforzato dalla riforma che, come accennato, delinea un regime improntato alla stabilizzazione delle delibere, non facendo differenza sotto questo aspetto tra delibere annullabili e delibere nulle e, tra queste, non distinguendo se la nullità derivi dai vizi di procedimento, quali la mancanza della convocazione e della verbalizzazione, o viceversa da vizi di contenuto: lo statuto normativo è analogo, la sanatoria diviene la regola per tutte le forme di invalidità (fatta eccezione solo per la nullità delle delibere che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili) ed il sistema è volto alla conservazione degli effetti che, pertanto, per quanto precari, vengono ricollegati anche ad una delibera nulla. Se i soci, qualora siano decorsi i brevi termini di decadenza introdotti o si siano verificate le cause di sanatoria previste, rimangono vincolati alla deliberazione assembleare, per quanto illegittima, non può negarsi che, almeno nei rapporti interni, la delibera rimane impegnativa fino ad un

[15] V. MEO G., "*Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*", *cit*., p. 19, il quale evidenzia come a lungo non sia stata posta l'attenzione su questo profilo e, viceversa, si sia incentrato tutto sull'efficacia giuridica, negandola, pertanto, *in toto* alle delibere nulle senza evidenziare i problemi applicativi che anche queste determinavano.

[16] Cfr. MALTONI M., "*Invalidità ed inefficacia delle delibere assembleari*", Ipsoa, 2001, p. 3, secondo il quale di retroattività rispetto al contratto nullo può parlarsi solo in termini atecnici e descrittivi, come necessità di ripristinare sul piano della situazione di fatto lo *status quo ante*, la cui modifica non trova giustificazione sul piano giuridico; Pisani Massamormile sottolinea come dalla nullità di una delibera scaturiscano solo obblighi di comportamento, non operando la nullità sul piano reale e non comportando il ripristino, neppure parzialmente dello *status quo ante*; piuttosto, la pronuncia di nullità, non cancellando né l'atto dichiarato nullo, né le conseguenze da questo prodotte, obbliga solo l'organizzazione a provvedere secondo le sue regole di funzionamento, concludendo nel senso che la nullità non comporta né effetti *ex tunc*, né comunque effetti ripristinatori e reali, PISANI MASSAMORMILE A., "*Statuti speciali di nullità*.", *cit.*, p. 403.

eventuale provvedimento di sospensione o di una pronuncia di invalidità[17].

In materia di invalidità societaria la distinzione tra pronunce dichiarative di nullità o costitutive di annullabilità perde, dunque, di importanza, perché si dubita della reale distinzione tra nullità e annullabilità, configurandosi la nullità societaria come una nullità assolutamente distante da quella codicistica e che si distingue dall'annullabilità, *ex* art. 2377 cod. civ., soltanto per i termini di impugnazione e per i soggetti legittimati a farla valere, risultando analoga l'azione volta a fare valere il vizio invalidativo e identico il risultato cui essa tende in entrambi i casi, ovvero la rimozione della deliberazione e degli effetti (precari) che questa abbia eventualmente già prodotto[18].

Oggetto di esame saranno pertanto gli effetti dell'invalidità in genere[19], sia nel caso in cui questa comporti la nullità della delibera sia nel caso in cui dia luogo all'annullabilità, ritenendo necessaria in entrambi i casi l'attività ripristinatoria dell'ordine giuridico violato; differenti saranno soltanto le modalità attuative scelte dall'organo amministrativo e che varieranno, come si vedrà, a seconda del vizio riscontrato.

Altrettanto generico lo studio sarà in relazione alla società di riferimento, analizzando in particolare la disciplina della società per azioni, ma le cui soluzioni riguardano indistintamente l'invalidità di delibere di società per azioni e di società a responsabilità limitata[20], in quanto, nonostante la differenza di regime sotto taluni aspetti, a partire dalla mancata distinzione tra vizi di annullabilità e di nullità ricondotte, nella società a responsabilità limitata, sotto l'unitaria categoria dell'invalidità, i problemi relativi agli effetti si presentano in termini analoghi, anche alla luce dei richiami diretti alla normativa degli artt. 2377, primo, quinto, settimo, ottavo e nono comma, 2378, 2379-*bis*,

---

[17] Cfr. GUERRERA F., "*La responsabilità "deliberativa" nelle società di capitali*", *cit.*, p. 222.

[18] Ancora REVIGLIONO P., "*La sostituzione delle deliberazioni*", *cit*., p. 927.

[19] Questa prospettiva è ancora più chiara nella disciplina della società a responsabilità limitata, dove già nella rubrica dell'art. 2479-*ter* si fa riferimento all'invalidità in generale, senza riprodurre la distinzione tra nullità ed annullabilità. Per l'opportunità di una trattazione unitaria degli effetti delle pronunce di invalidità in materia societaria anche SACCHI R. "*Gli effetti della sentenza che accoglie l'impugnazione di delibere assembleari di S.p.a.*", *cit.*, p. 560.

[20] E a maggior ragione per la società in accomandita per azioni, cui si applica *in toto* la disciplina della società per azioni.

2379-*ter* e 2434-*bis*[21]: oggetto di analisi saranno, pertanto, solo singoli aspetti specifici. Una precisazione però occorre farla fin da adesso, e proprio in riferimento alla specifica materia che qui interessa: a seguito della riforma, infatti, nella società a responsabilità limitata l'approvazione del bilancio di esercizio può essere oggetto non solo di deliberazione, ma anche di decisione in forma non assembleare, ci si chiede, pertanto, se la disciplina speciale in materia di bilancio, di cui all'art. 2434-*bis*, debba ritenersi applicabile indifferentemente ad entrambi i casi, di delibera e di decisione non assembleare, ovvero se quel richiamo di cui all'art. 2479-*ter* – che sancisce l'applicabilità della disciplina generale "in quanto compatibile" – escluda dal campo di applicazione tale normativa, qualora relativa a decisioni non assembleari. A ben vedere, se si tiene in considerazione la *ratio* della norma, non sembra che possano esserci motivi di incompatibilità per escluderne l'operatività per le decisioni non assembleari; le stesse esigenze di certezza e di stabilità dell'attività sociale – a tutela delle quali è dettata tutta la nuova disciplina dell'invalidità delle delibere – ricorrono anche quando si tratta di decisione non assembleare; se la finalità della norma è quella di regolare gli effetti dell'invalidità, nessuna importanza avrà la forma dell'atto da cui prende origine quell'invalidità[22].

1.2 Invalidità negoziali e societarie: la retroattività della pronuncia demolitoria e i contratti associativi

La peculiarità del sistema societario e la distanza dall'invalidità codicistica rileva soprattutto, ed in particolare ai fini di tale studio, per gli effetti che scaturiscono da una pronuncia giudiziale che accerta

[21] Le differenze si riducono alla mancata previsione di percentuali minime di capitale per l'impugnabilità, potendo essere impugnate anche individualmente da ciascun socio; nella previsione che il giudice può dare, nel corso del giudizio di impugnazione, un termine per assumere una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità. Fondamentalmente è riprodotta anche l'articolazione dei regimi di invalidità, tra un'invalidità che può essere fatta valere solo da alcuni soggetti, entro brevi termini e non opponibile ai terzi di buona fede; un'invalidità relativa a vizi sostanziali o procedimentali più gravi, la cui azione può essere proposta da chiunque vi abbia interesse, ma entro tre anni; ed, infine, un'invalidità che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e senza limiti di tempo.

[22] V. GENOVESE A., "*Le fattispecie tipiche di invalidità*", in *Liber Amicorum* G.F. Campobasso, *Il nuovo diritto delle società*, Utet, 2006, vol. 2, p. 222 e ss.

l'invalidità di una delibera assembleare, e quindi per le conseguenze sull'attività e sull'organizzazione sociale.

Si è già accennato alle problematiche non soltanto giuridiche, ma anche di ordine pratico, che comporta l'invalidità di una delibera che influisce sulla struttura societaria e che chiama in causa interessi di terzi e della certezza del mercato in genere; si è fatto riferimento alle operazioni straordinarie, all'ingresso di nuovi soci e l'elenco potrebbe continuare per tutte le delibere organizzative della società[23]. Già considerando le difficoltà pratiche, prima ancora che giuridiche, sembra quanto mai estraneo al sistema societario un principio, quale quello della retroattività, che implicherebbe la condizione di considerare come *tamquam non esset* l'attività compiuta in esecuzione di quella delibera: «si può ragionevolmente fingere, a seguito della declaratoria di invalidità della deliberazione, che, seppur solo sul piano giuridico, la società abbia svolto la sua attività economica con modalità diverse da quelle reali?»[24]

Ma a ben guardare anche da un punto di vista giuridico il principio di retroattività non sembra possa ritenersi congegnato per atti, quali le deliberazioni assembleari, che non sono semplici contratti di scambio[25], ma atti che, trovando la loro giustificazione nel contratto

---

[23] In passato la dottrina operava una distinzione nell'ambito delle deliberazioni assembleari: si distingueva tra delibere c.d. "organizzative" e delibere "gestorie", le prime, intese a «creare o modificare l'organizzazione, la struttura della formazione agente, sia sul piano personale sia sul piano patrimoniale» (Cfr. RAGUSA V.E. , "*Vizi del processo decisorio nelle formazioni organizzate e diritti dei terzi*", Giuffrè, 1992, pp. 201-203) le altre rivolte a decidere in ordine al compimento di un atto rientrante nell'oggetto sociale e che inevitabilmente necessitano del successivo intervento rappresentativo dell'organo amministrativo. Vedi anche FERRO LUZZI P. "*La conformità delle deliberazioni assembleari alla legge ed all'atto costitutivo*", Giuffrè, 1993, p. 115 il quale distingue tra "delibere-fattispecie" che tendono a realizzare un proprio valore organizzativo, e "delibere-decisioni" che attengono al compimento dell'attività gestionale, richiedendo "la mediazione di una dichiarazione". E' da dire, tuttavia, che la portata di tale distinzione è notevolmente ridotta a seguito della riforma: il rapporto tra assemblea e organo amministrativo, delineato dal combinato disposto di cui agli artt. 2364 n. 5 e 2380- bis, ha escluso ormai le competenze gestorie dell'organo assembleare, se non per quelle singole autorizzazioni che solo in base ad una previsione statutaria *ad hoc* possono essere previste.

[24] Cfr. MALTONI M., "*Invalidità ed inefficacia delle delibere assembleari*", *cit*, p. 8.

[25] V. MEO G., "*Gli effetti dell'invalidità*", *cit.*, p. 44, il quale evidenzia come le delibere sono momenti interni di una complessa operazione giuridica procedimentale che, in ogni caso, «si inseriscono in una dinamica *attività di gestione imprenditoriale*, che esige un così rapido succedersi di operazioni economiche e atti giuridici, da impedire oggettivamente e tecnicamente un eventuale successivo percorso a ritroso in caso di accertamento di situazioni di invalidità, quale invece

associativo – che, a differenza dei contratti di scambio non determina, come già più volte sottolineato, il sorgere di soli effetti giuridici, ma la nascita di un'organizzazione per lo svolgimento in comune di un'attività[26]– trovano il loro effetto primario nella *«…*modifica, eliminazione o introduzione di una norma o comunque nel porre una regola nuova diretta a disciplinare il comportamento degli associati o degli organi tramite i quali essi agiscono, e quindi ad incidere su quella che, sinteticamente, si definisce come attività sociale»[27]. Le delibere assembleari, valgono, pertanto, il più delle volte, a veicolare un valore organizzativo imponendo, tramite l'assunzione delle stesse, un determinato condizionamento sulla futura attività sociale, nel senso che questa dovrà necessariamente conformarsi al valore introdotto tramite la menzionata delibera[28] e, di conseguenza, se quel piano d'azione risulterà non conforme, o contrario alle norme statutarie o legali imperative, lo sarà anche l'attività svolta in esecuzione dello stesso.

Il principio di retroattività opera, invece, sul piano del valore giuridico dell'atto, determinando, a seguito di una pronuncia invalidativa, la necessità di riportare la situazione giuridica a quella che era precedentemente al regolamento delle parti dichiarato poi invalido, e annullare gli effetti giuridici nel frattempo prodottisi. Tuttavia, dal punto di vista materiale, la realtà è immutabile ed è impossibile negare che ciò che è accaduto sul piano storico non sia avvenuto realmente. È per tale motivo che si dice che il piano di elezione della retroattività è quello del valore, in quanto le modificazioni della realtà materiale conseguono alla modifica giuridica, nel tentativo di avvicinare quanto più possibile la realtà materiale a quella giuridica.

In tale senso occorre specificare, tuttavia, che la retroattività non è una tecnica applicabile neppure ad ogni contratto di scambio, dovendo tenere in considerazione che la possibilità di un effetto retroattivo totale e completo si ha solo in relazione ai contratti ad effetti reali, che esauriscono i loro effetti sul piano giuridico. Qualora,

---

imporrebbe un'ortodossa applicazione della teoria degli effetti dell'invalidità negoziali»; si veda anche GUERRERA F., "*La responsabilità "deliberativa" nelle società di capitali*", *cit.*, pp. 212 e ss.; SACCHI R. "*Gli effetti della sentenza che accoglie l'impugnazione di delibere assembleari di S.p.a.*", *cit.*, p. 560.

[26] Per il rilievo che assume l'attività nei contratti associativi si veda in particolare FERRO-LUZZI P., "*I contratti associativi*", *cit*., p. 242 e ss.

[27] Cfr. MALTONI M., "*Invalidità ed inefficacia delle delibere assembleari*", *cit*., p. 41.

[28] Cfr. PUPO C. E., "*Invalidità del procedimento deliberativo e dinamiche dell'investimento azionario*" in *Giur. Comm.*, 2004, p. 598.

viceversa, la vicenda invalidativa riguardi un contratto ad effetti obbligatori, gli effetti dello stesso non si limiteranno al piano del valore giuridico, ma questo dovrà essere attuato mediante i doveri di comportamento imposti in tal senso alle parti, trovando soddisfazione, l'interesse, sul piano della esecuzione; allora, anche in questo ambito, si tratterà di imporre obblighi di comportamento uguali e contrari a quelli nascenti dal regolamento negoziale originale, e non semplicemente di eliminare una modificazione avvenuta sul piano giuridico, come avviene nei contratti ad efficacia reale. Lo stesso può dirsi, a maggior ragione, per i contratti di durata, rispetto ai quali la prestazione si protrae nel tempo e presenta utilità per questo suo durare, a differenza dei contratti istantanei dove, anche se l'esecuzione non si esaurisce in un solo istante, il fattore tempo non ha rilevanza nell'economia del contratto; si pensi, quanto ai primi, al contratto di appalto di servizi, al contratto di lavoro subordinato, al contratto di locazione. In relazione a quest'ultimo, ad esempio, qualora sia dichiarato invalido dopo che già il conduttore abbia goduto del bene, non si può certamente pensare di cancellare per il passato il godimento che è avvenuto per una delle parti, o pensare di comportare la restituzione del corrispettivo ricevuto in cambio della concessione in godimento, dopo che questo ci sia già stato per il passato[29].

Allora neanche tutti, indistintamente, i contratti di scambio costituiscono il campo di elezione della retroattività, ma soltanto quelli da cui scaturiscono effetti reali, e che siano ad esecuzione istantanea, laddove la realizzazione dell'interesse prescinde dall'azione umana e quindi da modifiche della realtà naturale, ovvero i contratti le cui prestazioni non siano state ancora eseguite. Riguardo alle altre ipotesi, potrà parlarsi, semmai, di una retroattività obbligatoria, il cui limite sta, di conseguenza, nell'impossibilità di ripristinare la realtà naturale quando ci si trova davanti a situazioni fattuali irreversibili ad opera dell'azione umana, considerato che le regole di condotta poste dal legislatore per riportare la realtà fattuale e giuridica nella legalità, in nome dell'effettività del precetto normativo, non possono operare per il passato, influenzando una condotta già tenuta, ma possono solo dettare diritti, facoltà e obblighi, necessariamente rivolti al futuro, al dover fare, funzionali alla realizzazione di una situazione giuridica e naturale da ricondursi alla "legalità", ordinamentale e statutaria.

[29] I tipi contrattuali che, pur qualificandosi come contratti di scambio, non esauriscono i loro effetti sul piano del valore, non rientrando tra quelli ad effetti reali ed istantanei, non presentano problemi così distanti dai contratti associativi.

L'invalidità di un contratto di scambio determina il sorgere di obblighi uguali e contrari a quelli nascenti dal regolamento contrattuale, al fine della ripetizione, nei limiti del possibile, in base a quanto detto, delle attribuzioni patrimoniali rimaste prive di "causa"[30]; quando, invece, una declaratoria di invalidità priva di efficacia l'atto deliberativo, non emerge in primo piano la necessità di uno spostamento patrimoniale, ma si tratta di intervenire sull'attività compiuta in esecuzione di quella delibera e, quindi, piuttosto, di reintegrare la clausola statutaria soppressa o di eliminare quella introdotta. Se l'interesse è realizzato sul piano dell'esecuzione, allora, è sul piano di una contro-esecuzione che si può riportare la situazione giuridica e fattuale alla legalità[31].

La centralità dell'"attività" nei contratti associativi comporta conseguenze decisive sul piano della disciplina applicabile, la quale necessariamente sarà condizionata da principi propri e valevoli in materia di attività[32]. Ne consegue la piena operatività del principio di "effettività", per cui l'attività non esiste se non svolta in fatto e, viceversa, il suo valore giuridico non può essere negato per il passato, risultando necessario, quindi, ragionare in termini di inibizione o continuazione dell'attività, e non di restituzione e ripetizione delle prestazioni eseguite, non potendo pensare alla cancellazione *ex post* di ogni rilevanza giuridica della stessa[33].

La difficoltà, e alle volte l'impossibilità, di ripristinare lo *status quo ante*, è ben tenuta in considerazione dal legislatore che, in relazione a specifiche fattispecie, porta all'estremo l'esigenza di garantire l'effettività dell'attività sociale svolta, stabilizzando gli effetti dell'eventuale atto invalido. Emblematica in tal senso è la disciplina della nullità della società, cui già si è fatto cenno e che, nel caso in cui intervenga quando la società è già stata iscritta nel registro delle

---

[30] Nel caso in cui il contratto non fosse stato, invece, ancora eseguito, il principio di retroattività opererà solo sul piano giuridico, senza la necessità di dover adeguare la realtà naturale (immodificata) alla realtà giuridica.

[31] Ancora MALTONI M., "*Invalidità ed inefficacia delle delibere assembleari*", *cit.*, p. 30.

[32] V. MALTONI M., "*Invalidità ed inefficacia delle delibere assembleari*", *cit*., p. 103 e ss., il quale, partendo dalla funzione dell'atto, ovvero quella di conformare l'azione successiva e continuata degli associati, accomuna, nei principi ispiratori della tutela, la deliberazione assembleare all'atto costitutivo, in quanto entrambi funzionali alla definizione della disciplina della futura attività comune, tramite la creazione di un'organizzazione.

[33] Ancora MALTONI M., "*Invalidità ed inefficacia delle delibere assembleari*", *cit.*, p.134.

imprese, non determina il venir meno *ex tunc* del contratto associativo, perché dal momento dell'iscrizione è nata un'organizzazione e, pertanto, la sanzione deve necessariamente andare a colpire la società-organizzazione; allora, presupponendo la perdurante esistenza della società, così come la validità e l'efficacia degli atti compiuti, conseguirà soltanto la progressiva eliminazione dell'organizzazione, traducendosi, nei fatti, in una causa di scioglimento della società, previa definizione dell'attività già svolta, in una prospettiva molto lontana dall'effetto ripristinatorio.

Anche l'art. 2357 *quater*,nel sancire il divieto di sottoscrizione di azioni proprie, per il caso di violazione del divieto, non ne prevede la nullità[34] né, tantomeno, un effetto ripristinatorio, ma la conservazione di quell'eventuale sottoscrizione illegittima, preoccupandosi solo di individuare i soggetti su cui graverà la liberazione delle azioni sottoscritte e determinando la produzione di effetti solo per il futuro; la ricostruzione della legalità violata è assicurata, quindi, imponendo all'organizzazione di porre rimedio secondo le proprie regole di funzionamento, non influendo sulla stabilità della sottoscrizione. Lo stesso avviene per il caso di acquisto di azioni proprie oltre i limiti segnati dall'art. 2357, cui non consegue il ripristino dello *status quo ante*, ma solo la previsione di obblighi rivolti al futuro per riportare la situazione nell'alveo dei limiti di legge.

Pertanto la retroattività, anche in ambito societario, può operare, non in termini reali, ma in termini di retroattività obbligatoria, ricostituendosi lo *status quo ante*, quando possibile, non automaticamente, in conseguenza della sola pronuncia giudiziale, ma in conseguenza di obblighi a tal fine predisposti a carico delle parti.[35]

---

[34] La violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie, trattandosi di norma imperativa, integrerebbe, secondo qualcuno, anche un'ipotesi di nullità, e più precisamente si tratterebbe di una di quelle nullità definite implicite v. PISANI MASSAMORMILE A., "*Statuti speciali di nullità*.", *cit*., p. 403.

[35] Di diverso avviso MEO G., "*Gli effetti dell'invalidità"*, *cit*., p. 205 che, pur giungendo alle medesime conclusioni circa l'inapplicabilità del principio di retroattività alle delibere assembleari, essendo il fenomeno societario diverso e distante dal fenomeno negoziale, ricostruisce la fattispecie in termini diversi. In particolare, secondo l'Autore, la retroattività della pronuncia invalidativa non troverebbe spazio nel fenomeno societario, cancellando anche ogni eventuale riflesso circa la validità delle delibere conseguenti a quella dichiarata invalida, in quanto «l'azione che segue la delibera, pur quando sia coerente ad essa e si uniformi alla volontà assembleare, e perfino quando essa costituisca «esecuzione» mera di tale volontà, giuridicamente ne prescinde, nel senso che essa trae la sua legittimazione non dalla delibera, bensì dall'appartenenza del potere di azione al soggetto o centro agente, in forza dell'atto originario di attribuzione attuativo della regola di

È questo il significato che si dovrebbe trarre dall'art. 2377 che, richiamato per la nullità dall'art. 2379, parla di "conseguenti provvedimenti degli amministratori" che questi ultimi devono prendere, sotto la propria responsabilità, per riportare l'azione sociale nell'alveo della legittimità.

1.3 Gli effetti dell'invalidità delle delibere assembleari

È proprio per la specificità del fenomeno societario che in relazione all'invalidità delle deliberazioni assembleari è prevista una disciplina tipica che, nell'intento di limitare l'accesso alla tutela reale e demolitoria, predispone una serie di istituti che, da un lato tentano di recuperare la legittimità della delibera o di evitare il prodursi dei relativi effetti prima di un'eventuale pronuncia invalidatoria (il riferimento è agli istituti della sostituzione e della sospensione), e dall'altro limitano la stessa possibilità di vederne dichiarare l'invalidità (e così i termini di decadenza, i limiti alla legittimazione ad impugnare, le forme di sanatoria breve).

La limitazione che così subisce la tutela invalidatoria e, di conseguenza, il pregiudizio che subiscono l'interesse generale dell'ordinamento alla liceità dell'azione sociale e, prima ancora, l'interesse particolare del singolo, socio o terzo, danneggiato da quell'azione illegittima, sono in parte recuperati con la previsione di una forma di tutela compensativa che, come si vedrà, purtroppo spesso solo in astratto, costituisce una forma di tutela alternativa.

Con la riforma, infatti, avviene il passaggio dalla tradizionale tutela reale a quella obbligatoria, accentuando l'inversione di tendenza inaugurata con l'art. 2504 *quater* cod. civ., in materia di invalidità della fusione, e rappresentando, nei principi ispiratori e nell'intenzioni della riforma, il rimedio fondamentale e principale contro situazioni di illegalità. La tutela risarcitoria diventa il mezzo tramite il quale il legislatore, pur salvando la delibera invalida ed i suoi effetti, in ottemperanza al principio di effettività sopra analizzato, non lascia comunque priva di alcun effetto giuridico una

---

organizzazione del gruppo associato». Non si porranno, allora, neanche problemi di invalidità riflessa sulle delibere conseguenti, sull'assunto che ogni atto che segue la delibera non trova la sua legittimazione nella stessa, ma nell'appartenenza originaria, all'agente, del potere di compierlo in forza dello statuto organizzativo della società.

delibera assunta in violazione della legge. Si deve aggiungere fin da subito, tuttavia, che le difficoltà di accedere concretamente a tale tutela hanno forse deluso le aspettative della riforma: la difficoltà di provare il danno e, soprattutto, la necessità che il danno si verifichi negli stessi ristretti tempi concessi per l'impugnazione, fanno di questo mezzo, uno strumento concretamente poco accessibile; non è da escludere, infatti, che in conseguenza della pronuncia di invalidità nulla si verifichi, che non trovi effettività nessuna forma di tutela perché non ricorrono i presupposti per accedere alla tutela reale e il risarcimento del danno non possa essere ottenuto, o per l'impossibilità di provare il danno[36] o perché un danno non c'è, ipotesi frequente che si verifica quando la delibera, lungi dal causare un danno alla società, risulti, addirittura, favorevole ad essa: pertanto, coloro che potrebbero avanzare la richiesta della sanzione reale, non la impugneranno in quanto costituiranno la stessa maggioranza che ha votato a favore di quella delibera, mentre gli altri non otterranno il risarcimento di un danno che, o non c'è stato, o è stato compensato da una maggiore ricchezza della società che di riflesso si estende anche agli stessi.[37]

La forma di tutela principale rimane, quindi, la tutela demolitoria i cui effetti sono descritti dall'art. 2377, espressamente richiamato in materia di nullità dall'art. 2379. A norma dell'art. 2377 «*L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci e obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza ed il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione*».

---

[36] Spesso difficile da provare o per i ristretti termini a disposizione o perché, comportando dei costi notevoli – non solo termini di tempo, ma anche economici – ne è scoraggiata la stessa iniziativa.

[37] È in riferimento a tali aspetti che la riforma, nell'obiettivo di raggiungere la maggiore stabilità e certezza dell'attività sociale, lascia spazio a situazioni di illegalità per le quali non vi sarebbe rimedio e che rimarrebbero in vita nonostante la contrarietà all'ordinamento. Questo rappresenta uno dei punti bui della riforma che, tra l'altro, a scapito della minoranza, attribuisce grande potere alla maggioranza libera di potere assumere delibere cui, da un lato, non potrà seguire una sanzione reale perché la minoranza potrebbe non avere le percentuali di capitale richieste, dall'altro, il danno alle volte neppure si verifica, nonostante l'illegittimità dell'attività sociale, o comunque, nell'ottica di una valutazione costi-benefici, potrebbe risultare comunque conveniente liquidare il danno alla minoranza ed assumere ugualmente quella delibera i cui effetti rimarrebbero in ogni caso fermi.

La pronuncia di annullamento (e lo stesso, quindi, per la pronuncia di nullità) ha effetto rispetto a tutti i soggetti coinvolti dall'azione sociale, contrariamente a quanto in base all'art. 2909 cod. civ. dovrebbe essere, posto che, ai sensi di tale norma, il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le sole parti. Tuttavia, è la stessa natura della delibera sociale che, in quanto atto riconducibile ad un contratto associativo, come nel momento fisiologico ha effetto per tutta la struttura societaria (e quindi per tutta la compagine sociale, anche per l'eventuale minoranza che avesse votato contro quella specifica delibera), allo stesso modo, nel momento patologico, gli effetti interesseranno tutta la società, comportando una deroga alla regola del giudicato che risulta necessaria e funzionale alle caratteristiche del fenomeno societario[38].

Con la pronunzia giudiziale non vengono regolati gli effetti conseguenti, in termini di attività ripristinatoria necessaria a ricostituire la legalità violata; il giudice, infatti, non può entrare in scelte di merito che solo agli organi sociali competono e le concrete modalità di esecuzione del giudicato sono rimesse alla discrezionalità dell'organo amministrativo e questo in special modo, come si vedrà, proprio per il bilancio. Non vi è, dunque, «…il diritto *all'adozione di una certa misura*…come avviene per il soggetto vittorioso nell'azione di annullamento del contratto. Il vincitore del giudizio ha un *diritto a che si provveda* in modo legittimo e conforme alle regole che presiedono all'azione dell'organizzazione…»[39]. Quali, in concreto, saranno questi conseguenti provvedimenti dipenderà dal caso specifico e dalla specifica modifica che è conseguita alla delibera impugnata, prendendo in considerazione gli interessi di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti da tale modifica e dalla conseguente "contro esecuzione" degli amministratori.

Si tratterà di valutare, quindi, la compatibilità della disciplina generale dell'invalidità con la disciplina speciale di cui all'art. 2434-*bis* dettata per la delibera di bilancio e gli esiti della disciplina così introdotta che, a tutela della stabilità dell'attività sociale, sembra condurre alla stabilizzazione delle eventuali scelte illegittime prese dalla società, ed in particolare, dalla maggioranza societaria, specie in considerazione della difficoltà di accedere concretamente alla tutela risarcitoria.

---

[38] Per un maggiore approfondimento v. ancora PISANI MASSAMORMILE A. "*Invalidità delle delibere assembleari*", *cit*., p.69.

[39] Cfr. MEO G., "*Gli effetti dell'invalidità"*, *cit*., p. 246.

CAPITOLO II

L'invalidità della delibera di approvazione del bilancio

2.1 La delibera di bilancio:2.1.1 La natura della delibera di approvazione del bilancio; 2.1.2 Vizi del bilancio e vizi della delibera di approvazione; 2.1.3 Le funzioni del bilancio: la veridicità e la chiarezza del bilancio—2.2. Gli effetti dell'invalidità della delibera di approvazione del bilancio: 2.2.1 La tutela reale: il terzo comma dell'art. 2434- bis e l'obbligo di rifacimento del bilancio dichiarato invalido e dei successivi;2.2.2 I conseguenti provvedimenti degli amministratori: a) Il passaggio in giudicato della sentenza; b) I provvedimenti degli amministratori: vizi di contenuto e vizi di procedimento; c) La discrezionalità degli amministratori e il bilancio giudiziale; d) L'inottemperanza al giudicato; 2.3Le delibere collegate: 2.3.1 Il bilancio e le operazioni sul capitale sociale nominale e reale; 2.3.2 Il bilancio e gli utili; 2.3.3 Il bilancio e la delibera di emissione di obbligazionie di acquisto di azioni proprie

2.1 La delibera di bilancio

Prima di addentrarsi nello studio specifico dell'invalidità della delibera di bilancio, si è ritenuto necessario tracciare un quadro generale della *ratio* della disciplina generale dell'invalidità delle delibere e della conseguente disciplina che ne regola gli effetti, poiché è sulla base di tali considerazioni che adesso si tenterà di analizzare

specificatamente l'invalidità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio e gli effetti ricollegabili alla stessa.

Preliminarmente sembra, tuttavia, opportuno delineare la natura di tale delibera, nonché la funzione – o sarebbe meglio dire le funzioni – del bilancio, in quanto tali aspetti potrebbero condizionare molte delle conclusioni cui si cercherà di giungere; a tale proposito, sembra anche opportuno specificare che la maggiore problematicità della materia non dipende dai vizi attinenti al procedimento assembleare o al funzionamento dell'organo assembleare, in quanto non sono aspetti che determinano questioni specifiche della delibera di bilancio, differenti dal comune sistema di cui agli artt. 2377 e 2379 proprio della generalità delle delibere[40]; le maggiori disquisizioni dottrinarie e giurisprudenziali riguardano, piuttosto, i vizi che attengono al bilancio e al procedimento di formazione dello stesso, poiché si è posta in dubbio la stessa possibilità di configurare il bilancio di esercizio quale oggetto della delibera, nonché la possibilità di esprimere un giudizio di illiceità su un documento che ha un contenuto tipico riprodotto dalla legge[41] ed, in quanto tale, necessariamente lecito.

2.1.1 La natura della delibera di approvazione del bilancio

La dottrina prevalente[42] tende a considerare la delibera di approvazione del bilancio quale dichiarazione di scienza – posto che il

---

[40] Il problema del coordinamento con la disciplina generale attiene soltanto al regime giuridico dell'invalidità, dovendo analizzare come la disciplina *ex* art. 2434- *bis* si aggiunga o si sostituisca alla disciplina generale *ex* artt. 2377- 2379; relativamente alle cause dell'invalidità relative al procedimento assembleare, come detto, non si pongono problemi di compatibilità con la disciplina generale.

[41] Galgano distingue tra oggetto e contenuto della deliberazione: oggetto sarebbe l'approvazione del bilancio che, in quanto oggetto tipico previsto dalla legge, è di per sé lecito; qualora l'assemblea approvasse un bilancio falso, illecito sarebbe il contenuto, non l'oggetto della delibera, rimanendo, pertanto, fuori dall'ambito di applicazione dell'art. 2379, GALGANO F., "*Le società per azioni*", 1988, Cedam, pag 241; tale ricostruzione viene critica da Colombo, in COLOMBO G.E, in "*Il bilancio di esercizio*", in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO G.E. e PORTALE G. B., VII*, Torino, 1994, 447, che obbietta che tale tesi condurrebbe all'*assurdum* di non potere configurare mai la nullità di nessuna delibera assembleare, concordando però con le successive evoluzioni di pensiero dello stesso Galgano che, attenuando il rigore di quella prima tesi, parla poi di distinzione tra oggetto astratto e oggetto concreto della delibera, ravvisando l'illiceità dello stesso tanto in un caso quanto nell'altro e riducendo, pertanto, l'importanza pratica della questione.

[42] Per tutti COLOMBO G.E., "*Bilancio d'esercizio e consolidato*", in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Utet, 7, p. 423.

bilancio, anche alla luce della responsabilità che investe esclusivamente gli amministratori, resta atto di tale organo, limitandosi l'assemblea a prendere atto e approvare le voci riportate – criticando, di contro, tanto la visione di tale delibera come manifestazione di volontà dispositiva – in conseguenza della possibilità di attuazione, per suo tramite, di politiche di bilancio – quanto la visione della stessa quale negozio di accertamento: il bilancio resta atto degli amministratori e, come si è detto, l'assemblea si limita a prendere atto ed approvare le voci riportate.

La diversa concezione del bilancio quale negozio dispositivo[43], parte dalla possibilità di attuare per suo tramite politiche di bilancio: si è detto, in particolare, che l'assemblea, nel momento dell'approvazione, non deve «constatare uno stato di fatto ben preciso e determinato», ma – sul presupposto di una larga discrezionalità lasciata all'organo amministrativo nelle valutazioni, nella creazione di fondi, ed, in genere, nell'iscrizione di elementi patrimoniali – potrebbe, approvando il bilancio, accantonare tacitamente utili con la costituzione di riserve occulte, o restituire conferimenti ai soci distribuendo utili fittizi, che costituiscono veri e propri atti di disposizione del patrimonio della società.[44] A tale ricostruzione si obietta[45], innanzitutto, che tramite la delibera di approvazione non vi è nessuna distribuzione di utili, reale o fittizi che siano, dovendosi tenere ben distinte la delibera di approvazione del bilancio e quella di distribuzione degli utili che, sebbene il più delle volte assunte nello stesso contesto deliberativo, rimangono delibere distinte. Quanto alla discrezionalità amministrativa si è detto, poi, che è comunque una «discrezionalità tecnica e di costante ricerca e adeguamento della rappresentazione del patrimonio sociale effettuata col bilancio alla reale e effettiva situazione del medesimo alla data considerata», per cui è una discrezionalità mantenuta entro i limiti fissati dalla legge.Si aggiunge[46], poi, che con tale ricostruzione verrebbe negata la funzione informativa del bilancio che è la stessa legge ad assegnare.

---

[43] Tale ricostruzione risale a De Gregorio, si veda a riguardo DE GREGORIO A., "*I bilanci delle società anonime nella loro disciplina giuridica*", Milano, 1938, pag. 100-101.

[44] Cfr. CARATOZZOLO M. , "*Il bilancio di esercizio*", Giuffrè, 1998, p. 976.

[45] Ancora CARATOZZOLO M. , "*Il bilancio di esercizio*", *cit.*, p.976 e ss. che richiama in nota G.E. COLOMBO, "*Il bilancio di esercizio nelle società per azioni*", 1965, p. 336 e ss.

[46] COLOMBO G.E., "*Bilancio d'esercizio e consolidato*", *cit*., p. 424.

Relativamente alla ricostruzione della delibera di bilancio come negozio di accertamento «mirante ad attribuire efficacia definitiva e vincolante per il futuro documento approvato»[47], questa ritroverebbe la sua *ratio* nella adottabilità a maggioranza della delibera – perché diversamente, si diceva, la minoranza sarebbe costretta a subire una deliberazione enunciativa non rispondente al vero – ed, inoltre, si diceva che, se alla delibera di approvazione non si riconoscesse natura di atto di accertamento, non si spiegherebbe l'inammissibilità di una sentenza che tenga luogo del bilancio non approvato. A tale ricostruzione si è opposto da un lato che la maggioranza si impone alla minoranza proprio in quanto, e nei limiti in cui, il bilancio non contrasti con il vero, dall'altro che è proprio in una materia in cui il vero è soggetto ad interpretazioni soggettive che è giusto che prevalga la ricostruzione che ha raccolto maggiori consensi. Quanto, poi, all'inammissibilità che una sentenza tenga luogo di un bilancio non approvato, la ragione risiederebbe nell'impossibilità che un soggetto estraneo si ingerisca in valutazioni che competono esclusivamente all'organo amministrativo e all'assemblea.

La delibera di approvazione sarebbe, pertanto, una mera dichiarazione di scienza, un'attestazione che la situazione patrimoniale della società è quella risultante dal documento contabile bilancio. Tale delibera, quindi, in quanto dichiarazione di scienza, non ha effetti propri e rilevanti in sé, ma è destinata, per sua natura, a costituire presupposto di ulteriori e successive delibere; alla stessa delibera, infatti, per quanto si attribuisca natura di dichiarazione di scienza, non può sicuramente negarsi, nel contempo, carattere organizzativo, costituendo base e presupposto indispensabile per le successive operazioni sociali, quali quelle sul capitale, sulle azioni proprie, per il ricorso a fonti di finanziamento esterno, per le operazioni straordinarie, ed in genere per tutte le delibere con effetti patrimoniali e per tutte le operazioni economiche e finanziarie della società.

La stessa delibera di approvazione del bilancio poi rappresenta il punto di arrivo e la conclusione di un procedimento che si articola in più fasi; a tale procedimento concorrono più organi e più atti, ciascuno con la propria funzione, ma collegati tra loro. È opinione comune che

---

[47] COLOMBO G.E., "*Bilancio d'esercizio e consolidato*", *cit*., p. 425 che richiama in nota Ascarelli, fautore di tale concezione, ASCARELLI T., "*Appunti di diritto commerciale*", Roma, 1936, 261; IDEM, "*Sulla constatazione delle cause di scioglimento delle società per azioni e sulla natura delle deliberazioni d'assemblea*", in *Foro it*., 1951, IV, c. 108 e ss.; tesi accolta anche da ROSSI G., "*Utile di bilancio*", 118 e ss.

il bilancio d'esercizio acquisti efficacia giuridica solo al termine di tale articolata serie di atti, che comincia con la redazione del progetto da parte dell'organo amministrativo e termina con la pubblicazione del bilancio attraverso il suo deposito presso il registro delle imprese, attribuendo così rilevanza esterna al procedimento di formazione. «Il procedimento si compie e si perfeziona con la decisione dell'assemblea di approvarlo, di attribuirlo alla società e di presentarlo ai terzi come dichiarazione di scienza della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società stessa»[48]; la delibera, pertanto, rappresenta «un provvedimento necessario per integrare un atto il quale resterebbe incompiuto (epperò inesistente) senza quella approvazione, sì che quest'ultima costituisce presupposto per l'esistenza giuridica dell'atto»[49].

La complessità del procedimento – connotato da una serie di atti autonomi, ma al contempo collegati tra loro in funzione dell'unitario progetto di bilancio e della sua approvazione – determina poi che il vizio, che eventualmente inficia una singola fase, è capace di riflettersi sulla validità dell'intero atto finale, aspetto per il quale si rinvia al successivo paragrafo.

2.1.2 Vizi del bilancio e vizi della delibera di approvazione

In termini generali può dirsi che, così come per le delibere assembleari in genere, anche i vizi attinenti al bilancio in senso stretto, inteso quale documento, possono attenere al procedimento di formazione – così come l'omesso deposito della documentazione presso la sede sociale, le irregolarità nel controllo e, in genere, tutti i vizi riguardanti le diverse fasi o organi coinvolti – oppure riguardare il contenuto dello stesso[50].

Prendere coscienza della natura della delibera di bilancio quale procedimento che si articola in più fasi chiarisce l'opportunità di un esame delle possibili conseguenze che irregolarità degli atti intermedi possono avere sull'atto finale. Taluni orientamenti giurisprudenziali,

---

[48] SALAFIA V., "*Il bilancio di esercizio nelle società di capitali*" commento a Trib. Milano, 29 aprile 2010, in *Le società* , 2010, 8, p. 939.

[49] ROSSI G., "*Utile di bilancio, riserve e dividendo*", Giuffrè, 1957, p.113.

[50] Per una maggiore disamina dei vizi attinenti al bilancio si veda, tra i tanti, CORRADO D., *commento all'art. 2434- bis*, in *Obbligazioni. Bilancio*, a cura di NOTARI e L.A. BIANCHI, nel *Commentario alla riforma delle società*, diretto da MARCHETTI, L.A. BIANCHI, GHEZZI, NOTARI, Milano, 2006.

rimasti isolati[51], hanno negato che la mancanza o l'irregolarità di atti intermedi possa inficiare la validità della delibera di approvazione; viceversa, la giurisprudenza prevalente ha ritenuto rilevanti, ai fini della validità della delibera di approvazione, eventuali vizi ed irregolarità verificatesi nel corso del procedimento, se pur riportandole, ora nell'alveo dell'annullabilità, ora nell'alveo della nullità, a seconda della diversa rilevanza dell'interesse tutelato dalle stesse[52].

Sotto il vigore del precedente regime, al fine di garantire quanto più possibile la stabilità degli atti societari, i vizi delle deliberazioni assembleari venivano ricondotti a due diverse categorie: vizi di carattere procedimentale, determinanti la mera annullabilità degli atti, e vizi di contenuto determinanti la più grave sanzione della nullità. A seguito della riforma, nella riformulazione del sistema generale dell'invalidità delle delibere, è stata delineata la nullità quale sanzione relativa a fattispecie di invalidità tipiche, tra le quali sono state fatte rientrare la mancanza di convocazione e la mancanza del verbale, nonostante tali vizi attengano evidentemente alla fase procedimentale. Come sottolineato in dottrina[53], nonostante la riformulazione legislativa, anche a seguito della riforma rimane valida per il bilancio la differenziazione tra vizi attinenti alla formazione del documento e vizi attinenti al suo contenuto, con le connesse conseguenze dette e senza che l'inclusione, nella disciplina generale, di vizi di procedimento tra le ipotesi che danno luogo alla nullità, possa far ritenere nulla la delibera di approvazione del bilancio in caso di vizi di formazione dello stesso; rimane così attuale il dibattito sulle invalidità del procedimento di formazione del bilancio svoltosi nel vigore del regime precedente con la contrapposizione, già delineatasi in dottrina ed in giurisprudenza, tra un orientamento volto a dare rilevanza generale all'interesse all'informazione, e un orientamento volto, invece, a ridimensionare tale interesse al piano individuale, così

[51] Si veda Trib. Roma, 16 novembre 1984, in *Le Società*, 1985, p. 1294, che nega la sussistenza dell'interesse all'impugnazione per mancato rispetto del termine per il deposito dei documenti; e Trib. Pavia, 13 maggio 1972, in *Riv. dott. Comm*., 1972, p.1285, che ha negato l'impugnabilità della delibera in caso di mancanza della relazione dei sindaci.

[52] Per una maggiore analisi della diversa rilevanza delle norme procedimentali e delle connesse cause di invalidità si vedano, tra i tanti, BUTTURINI P. , "*L'impugnazione del bilancio d'esercizio*", in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da GALGANO F., Cedam, 2007, p. 80 e ss; CORRADO D., *commento all'art. 2434- bis*, *cit.*; GRIPPO G. (a cura di), *commento all'art. 2434-bis*, in *Commentario delle Società*, Utet, 2009, 811 ss.

[53] V. BUTTURINI P. , "*L'impugnazione del bilancio d'esercizio*", *cit.*, p. 80 e ss.

ravvisando nella sua violazione una mera ipotesi di annullamento. Alcune pronunce giurisprudenziali[54] – alcune delle quali senza approfondite motivazioni, altre ravvisando nel diritto all'informazione pre-assembleare un diritto di carattere generale o un interesse sociale – sanciscono la nullità della delibera di approvazione del bilancio in caso di violazione dell'obbligo di preventivo deposito presso la sede sociale della relativa documentazione. Di contrario avviso, altre pronunce[55], forse prevalenti, che riconducono il mancato o tardivo deposito alla violazione di un interesse meramente individuale e come tale disponibile dal singolo socio, riconducendo la relativa invalidità alla fattispecie dell'annullabilità.

Così in alcune recenti pronunce[56] viene sancita l'annullabilità per il mancato deposito del bilancio presso la sede sociale, in quanto influente solo sul diritto di informazione individuale del socio; così come di annullabilità si parla in caso di vizio della relazione sulla gestione; in particolare, in quest'ultimo caso, non si esclude che un vizio attinente alla suddetta relazione possa provocare la più grave sanzione della nullità: più precisamente, dovendosi dare prevalenza più alla sostanza che alla forma, qualora il vizio sia tale da riflettersi sul contenuto del bilancio, ad esempio in caso di vizi rilevanti per la comprensione della complessiva situazione della società, l'illegittimità si ripercuoterà sul bilancio finale e dunque sul suo contenuto, rendendolo a sua volta illegittimo e potendosi trattare probabilmente di nullità, non più di annullabilità. Un'ipotesi controversa riguarda,

---

[54] Trib. Genova, 24 settembre 1990, in *Società*, 1991, p. 645; Trib. Milano, 16 maggio 1988, in *Giur. it*., 1990, I, 1, c. 1627; Cass., 7 febbraio 1963, n. 195, in *Dir. fall*., 1963, II, p.262 e in *Riv. Dir. Comm*., 1964, p. 93 e ss. con nota di FERRO LUZZI P. "*Sul problema degli aumenti di capitale deliberati in danno della minoranza*"; App. Torino, 19 novembre 1964, in *Dir. fall*., 1965, II, p.120; Trib. Torino, 13 giugno 1977, in *Riv. dir. comm*., 1977, II, p. 256; Trib. Lecce, 13 aprile 1983, in *Società*, 1984, p. 187; Trib. Teramo, 27 gennaio 1998, in *Società*, 1998, p. 1426; Trib. Milano, 30 settembre 1985, in *Società*, 1986, p. 60.

[55] Cass. 18 aprile 1993, n. 8760, in *Dir. fall*., 1994, II, p. 448; Trib. Milano, 24 dicembre 2007, con nota di L. DE GIOIA, "*Deposito continuato del bilancio e modalità di esercizio del diritto di informazione del socio*", in *Le Società*, 2009, 1, p. 90 e ss..

[56] Trib. Milano, 7 gennaio 2010, con nota di BUTTURINI P., "*Invalidità del bilancio di esercizio in caso di vizi della relazione sulla gestione (con postilla sul prospetto riepilogativo ex art. 2497- bis c.c.)*", e nota di LOLLI A., "*Vizi della relazione sulla gestione, responsabilità degli amministratori e impugnativa della delibera di approvazione del bilancio*", in *Giur. comm*., 2011, 4, p. 951, e ss.; Trib. Milano, 24 dicembre 2007, *cit.*; ancora nel senso della disponibilità del diritto di informazione, determinante, di conseguenza, solo l'annullabilità della delibera v. Trib. Milano, 4 aprile 2011, in *Le Società*, 2011, 6, p. 728.

invece, la mancanza assoluta della relazione dei sindaci che sembrerebbe dovere portare alla nullità della relativa delibera di bilancio: infatti, poiché sarebbe del tutto assente il controllo da parte del collegio sindacale, tale mancanza non può non avere rilevanza anche nei confronti dei terzi, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di semplice mancato o tardivo deposito[57].

Un'altra ipotesi ancora in cui secondo alcuni sarebbe possibile ravvisare la nullità, nonostante si sia in presenza di un vizio che attiene al procedimento, si riscontra in materia di S.r.l.: il nuovo art. 2479 *ter*, infatti, assoggetta ad un regime analogo a quello della nullità le decisioni prese in assenza assoluta di informazione; si è così posto il dubbio che tale norma fosse applicabile, non solo in caso di mancanza di convocazione, ma anche in caso di delibera presa in violazione degli obblighi di informazione nei confronti dei soci: la dottrina maggioritaria[58] risolve negativamente questo dubbio, riconducendo l'assenza assoluta di informazione, di cui all'articolo citato, alla mera mancanza di convocazione. Si deve aggiungere, tuttavia, che in dottrina[59] è stato prospettato anche un epilogo differente qualora si prendano in considerazione le decisioni dei soci non assembleari, alle quali può ricondursi anche l'approvazione del bilancio: è stato detto, infatti, che in tal caso la mancata informazione del socio potrebbe configurare un'ipotesi di impossibilità di conoscere l'oggetto della decisione, rientrando così tra le ipotesi di invalidità più severamente disciplinate.

Quanto ai vizi di contenuto, si deve premettere che la delibera di approvazione del bilancio si distingue dalla generalità delle delibere assembleari per la particolarità del suo oggetto, particolarità che ha determinato le disquisizioni dottrinarie, già esaminate, circa la natura giuridica della stessa. Tali differenti ricostruzioni, in passato, hanno

---

[57] V. BUTTURINI P., "*L'impugnazione del bilancio d'esercizio*", *cit*., p. 83 e ss. che richiama in nota in senso conforme App. Milano, 26 maggio 1988, in *Giur. it*., 1999, p. 1014 e App. Milano, 26 novembre 1968, in *Riv Dir. Comm*., 1969, II, P. 156; vedi anche SALAFIA V., "*Profili di responsabilità degli amministratori e dei sindaci nella redazione dei bilanci*", in *Le Società*, 1998, 1, pag. 12 e ss.; *contra* COLOMBO G.E., "*Il Bilancio d'esercizio*", *cit*. , p. 432 che ne sostiene l'annullabilità anche in caso di mancanza assoluta.

[58] GUERRIERI G., commento agli artt. 2479- 2479 *ter*, p.2053, nt. 182, *"Il nuovo diritto delle società",* a cura di Maffei Alberti A., Cedam, 2005; CIAN M., "*Invalidità ed inesistenza delle deliberazioni e delle decisioni dei soci nel nuovo diritto societario*", *cit.*, p. 762.

[59] In questo senso ancora BUTTURINI P. , "*L'impugnazione del bilancio d'esercizio*", *cit*., p. 85-86.

generato anche il contrapporsi di diversi orientamenti circa il tipo di invalidità cui sarebbe colpita una delibera che approvi un bilancio viziato[60]. Infatti, chi riteneva che il bilancio fosse essenzialmente atto degli amministratori[61], costituendo la delibera un atto di controllo e condizione di efficacia, conseguentemente riteneva non impugnabile la delibera assembleare di approvazione, ma solo proponibile un'autonoma azione di accertamento dell'irregolarità del documento; viceversa, considerare il bilancio risultato di un procedimento complesso che si conclude con l'atto assembleare, porta alla conclusione di dover considerare lo stesso quale oggetto della delibera e, pertanto, non già meramente annullabile, ma nulla, per illiceità dell'oggetto, la relativa delibera assembleare di approvazione[62].

Oggi, sia in dottrina che in giurisprudenza, è prevalsa la tesi della nullità della delibera che approvi un bilancio viziato nel suo contenuto, in quanto le norme dettate in materia di redazione dello stesso hanno natura imperativa e sono poste a tutela, non solo degli interessi e delle ragioni del singolo socio, ma, più in generale, a tutela di tutti i terzi che in esso potrebbero avere interesse[63]. Sarebbe questa l'ipotesi classica di delibera nulla per illiceità dell'oggetto di cui all'art. 2379: per oggetto della delibera non deve intendersi, infatti, la materia su cui astrattamente è chiamata a deliberare l'assemblea, ma, piuttosto, il contenuto sostanziale della stessa, sicché, oggetto della delibera non è l'approvazione del bilancio, di per sé sempre lecito, ma l'approvazione di quel determinato bilancio che, se viziato, costituirà oggetto illecito della stessa delibera[64].

---

[60] La problematicità dell'invalidità della delibera di approvazione del bilancio è relativa a quelle cause di invalidità che colpiscono il bilancio stesso, non anche alle comuni cause di invalidità, *ex* artt. 2377 e 2379, che colpiscono la delibera, trovando in questi casi applicazione la comune disciplina di cui agli articoli citati.

[61] In tal senso FERRI G., "*In tema di verità, di chiarezza e di precisione del bilancio di esercizio*", in *Riv Dir. comm*., 1971, II, 219 ss.; FERRO- LUZZI P. , "*La conformità delle deliberazioni assembleari alla legge e all'atto costitutivo*", Giuffrè, 1976 , nt. 96, p. 93.

[62] Relativamente alla configurabilità del bilancio quale oggetto della delibera di approvazione dell'assemblea v. la nt. 41.

[63] PISANI MASSAMORMILE A., "*Minoranze "abusi" e rimedi*", Torino, 2004, 105; COLOMBO G.E., "*Il Bilancio d'esercizio*", *cit*. , pp. 65 e ss e 440 ss..; CAMPOBASSO G.F., *Diritto Commerciale. 2. Diritto delle società*, Torino, 2006, p.476; COTTINO G., *Le Società. Diritto commerciale*, Cedam,, 1999, p.486 ss.; in giurisprudenza, tra i tanti si veda Trib. Milano, 16 luglio 1973, in *Giur. comm*., 1974, II, 87 e si vedano i riferimenti alle nt. 75, e 76.

[64] La distinzione tra oggetto e contenuto della delibera è di GALGANO F., "*Le società per azioni*", 1988, Cedam, p. 241; tale ricostruzione viene critica da Colombo, in

Inizialmente, tuttavia, anche tra chi considerava nulla la delibera per vizi attinenti al bilancio stesso, non era pacifico quali norme fossero da considerare inderogabili, e pertanto determinanti ai fini del giudizio di validità, e quali, viceversa, non essenziali per la regolarità dello stesso.

E' necessario, pertanto, partire dall'esame delle funzioni del bilancio di esercizio, sì da valutare gli interessi tutelati dalla normativa di riferimento e, quindi, determinanti ai fini della sua regolarità[65]; al momento basti anticipare che, in ragione della funzione anche informativa svolta dal bilancio, sono considerate cause di nullità del bilancio stesso tanto la violazione del principio di verità, e quindi il rispetto delle regole di valutazione, di stima e di corretta rappresentazione del risultato economico, tanto la violazione del principio di chiarezza ovvero, secondo la definizione della Cassazione (Sezioni Unite, 21 febbraio 2000, n. 27), il rispetto delle regole di «trasparenza, intelligibilità delle strutture, analiticità delle strutture, analiticità delle voci in misura adeguata alle esigenze di comprensione della composizione del patrimonio, dell'origine del risultato e delle ragioni per le quali una certa posta di bilancio ha acquistato la consistenza e la qualificazione che le sono state attribuite nel documento».

2.1.3 Le funzioni del bilancio: la veridicità e la chiarezza del bilancio

Il bilancio svolge una pluralità di funzioni, attualmente, tuttavia, come si è accennato, non si dubita più della funzione informativa dello stesso e della funzionalizzazione delle norme che ne disciplinano il contenuto a garantire non solo la veridicità, ma anche, tramite la pubblicazione dello stesso, una corretta informazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società ai soci e ai terzi che a qualsiasi titolo abbiano interesse alla conoscenza di tali

---

COLOMBO G. E. , in "*Il bilancio di esercizio*", *cit.*, 447; si veda anche quanto specificato alla nota 41; la stessa distinzione è rigettata dalla dottrina DI SABATO F., "*Diritto delle società*", Milano, p.272; BUONOCORE V. (a cura di), "*Manuale di diritto commerciale*", Giappichelli, 1999, p. 303.

[65] Sulle funzioni del bilancio, tra i tanti, si veda JAEGER P. G. , "*Il bilancio di esercizio delle società per azioni*", Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè, 1988, p. 12 e ss; BUTTURINI P. , "*L'impugnazione del bilancio d'esercizio*", *cit*., p. 1 e ss; CARATOZZOLO M., "*Il bilancio di esercizio*", *cit.*, p.19 e ss.

dati[66]. Ne deriva che si tratta di norme imperative, volte a tutelare interessi generali e la cui violazione determina in ogni caso la nullità di cui all'art. 2379 cod. civ.[67]. Altro orientamento, viceversa, qualificava tali norme come criteri tecnici, tratti prevalentemente dalla contabilità aziendale e, di conseguenza, determinanti solo l'annullabilità della relativa delibera[68].

Tale orientamento ora prevalente – e che riconosce al bilancio anche una funzione informativa – deriva da un controverso dibattito dottrinale e giurisprudenziale che a lungo ha considerato il principio di chiarezza strumentale al principio di verità, la cui violazione, comportando un'errata applicazione dei criteri di valutazione, influisce sul risultato di esercizio.

La diatriba si fondava sulla diversa importanza che veniva attribuita alle due funzioni principali del bilancio: quella di determinazione dell'utile distribuibile ai soci e quella informativa. Di conseguenza, due erano i principali orientamenti in materia: una prima corrente di pensiero[69] riteneva essenziale la funzione di individuazione

---

[66] Si veda in tal senso Cass. Civ., sez. I, 7 marzo 2006, n. 4874 in *Le Società*, 2007, 6, 703, con nota di IANNELLO B., "*Perfetta simmetria tra i principi di chiarezza e verità anche nella disciplina anteriore*".

[67] Vedi CORRADO D., *commento all'art. 2434- bis*, *cit*., pag. 670; COLOMBO G.E., "*Il bilancio d'esercizio*", *cit*. , pp. 65 e ss.; in giurisprudenza App. Bologna, 29 gennaio 1977, in *Giur. Comm*., 1977, II, p. 840; Trib. Milano, 4 luglio 1977, con nota di LIBONATI B. "*Osservazioni in tema di bilanci irregolari e di interesse a farne dichiarare l'invalidità*", in *Giur. Comm*., 1975, II, 155; Trib. Milano, 9 giugno 1975, con nota di LEVI G., in *Giur. Comm*.1976, II, p. 557; Trib. Roma, 13 settembre 1977, in *Giur. Comm*., 1978, p. 426; Trib. Milano, 5 giugno 2006, n. 6632, con nota di GALIMI P. "*Invalidità del bilancio di esercizio per mancanza di chiarezza e verità*", in *Diritto e pratica delle società*, 2007, 1, pp. 81 e ss.

[68] Per un maggiore approfondimento si veda, tra i tanti, BUTTURINI P., "*L'impugnazione del bilancio d'esercizio*", *cit*., p. 12 e ss.; BALZARINI P., "*Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato*", in *Trattato di diritto privato*, diretto da BESSONEM. , vol. XVII, Giappichelli, 2002, pp. 290 e ss.; TERRUSI, "*L'invalidità delle delibere assembleari della s.p.a*.", Giuffrè, 2007.

[69] In tal senso si veda Cass. civ., 28 luglio 1977, n. 3373, in *Giur. comm*., 1978, II, 33 con la quale la Corte attribuisce al principio di chiarezza la veste di *ancilla veritatis*; successivamente, nello stesso senso, tra le tante, Cass., 23 gennaio 1978, n. 297, in *Giust. Civ*., 1978, I, 1132 e in *Riv. Dir. Comm*., 1978, II, 182 con nota di FERRI G; Cass., 9 febbraio 1979, n. 906 e 23 gennaio 1978, n. 297, in *Giur. comm*., 1979, II, 353 e ss. con nota di JAEGER P.G., "*Crisi del principio di chiarezza e Corte di cassazione*"; Cass. 16 dicembre 1982, 6942, in *Società*, 1983, 760, in *Giur. It*., 1983, I, 1 197 ed in *Giur. comm*., 1984, II, 732; Cass. 27 febbraio 1985, n. 1699, in *Foro it*., 1985, I, 2661; Cass. 23 marzo 1993, n. 3458, in *Giur. it*., 1994, I, 10; Cass. 25 maggio 1994, n. 5097, in *Giur. comm*., 1994, II, 759; Cass. 22 luglio 1994, n. 6834, in *Giur. comm*., 1996, II, 449.

dell'utile e, ai fini della validità dello stesso, considerava rilevante solo il rispetto del principio della verità, subordinando a quest'ultimo il principio di chiarezza. In particolare, si sosteneva la funzionalità della chiarezza rispetto alla verità del bilancio, considerandola rilevante solo nei limiti in cui comportasse anche una qualche compromissione del principio di verità. Si aggiungeva, inoltre, che il principio di verità non era posto solo a tutela del diritto del socio di essere informato sulla situazione patrimoniale della società, ma anche a tutela dell'interesse dei terzi che intrattenevano rapporti con la società stessa, nonché dell'interesse generale dello stato alla regolare gestione sociale. Quindi, si diceva che, mentre la rappresentazione veritiera e corretta è prescritta nell'interesse di tutti i fruitori del bilancio, la chiarezza è funzionale solo al diritto all'informazione del socio e, di conseguenza, la sua violazione non può che dar luogo all'annullabilità.

Contrariamente, l'opposto orientamento[70], criticando tale affermazione ed opponendo che il bilancio è un documento destinato non solo ai soci, ma una più ampia serie di soggetti, considerava parimente rilevante la funzione informativa, sostenendo che ricorresse la nullità del bilancio anche solo per violazione del principio di chiarezza, pur in mancanza di una falsità dello stesso; si poneva, così, in totale discordanza con quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità che a lungo, viceversa, si attesta su posizioni contrarie all'autonoma rilevanza della funzione informativa, e quindi del principio di chiarezza, soprattutto nell'ottica di limitare quanto più possibile il proliferare di impugnative per vizi non rilevanti.

L'orientamento della dottrina e dalla giurisprudenza di merito ha il suo *leading case* in una pronuncia del Tribunale di Milano del 1968[71] a partire dalla quale si fa strada l'idea di attribuire autonoma

---

[70] COLOMBO G.E. , in "*Il bilancio di esercizio*", in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO G. E. e PORTALE G. B. , VII*, Torino, 1994, 57 e ss.; COTTINO G. , "*La chiarezza e precisione dei bilanci: spunti critici in margine a recenti polemiche*", in *Riv. Soc*., 1972, 1176 ess.; in giurisprudenza App. Milano, 15 maggio 1980, in *Giur. Comm*., 1981, II, 101 e ss.; Trib. Milano, 10 settembre 1981, *Giur. comm*., 1982, II, 176 ss., con nota di PANSIERI S. , "*Interesse ad agire, valutazione dei titoli e ammortamenti anticipati in una importante sentenza del Tribunale di Milano*"; App. Milano, 26 giugno1987, in *Le Società*, 1987, 1041 ss.; App. Milano, 12 luglio1991, in *Le Società*, 1991, 1503 ss.: App. Milano, 4 dicembre 1992, in *Le Società*, 1993, 1055; App. Milano, 20 dicembre 2002, in *Giur. milanese*, 2004, 3, 124; App. Napoli, 13 maggio 2002, in *Le Società*, 2002, 9, 1123.

[71] Trib. Milano, 23 dicembre 1968, in *Riv. dir. comm*., 1969, II, 193 e ss. ed in *Giur. it.*, 1969, I, 2, 129; sulla portata del contrasto tra giurisprudenza di merito e giurisprudenza di legittimità si veda JAEGER P. G. "*Una polemica da seppellire:il*

rilevanza alla funzione informativa del documento contabile, rimproverando, tra l'altro, alla Corte di non attribuire rilevanza all'interesse dei soci e dei terzi alla conoscenza dell'effettiva situazione qualitativa e quantitativa del patrimonio sociale. Tale orientamento, tra l'altro, trova ulteriore conferma con l'emanazione del D. lgs. 127 del 1991 che, in recepimento della IV direttiva comunitaria in materia societaria, appare ispirata alla massimizzazione del principio di trasparenza del bilancio: si rende chiara ed incontrovertibile l'importanza di una redazione chiara e completa del bilancio di esercizio, facendo venire meno ogni residuo dubbio sulla pari dignità del principio di verità e del principio di chiarezza[72].

Bisogna aspettare tempi abbastanza recenti perché la giurisprudenza di merito e la giurisprudenza di legittimità si riallineino sulle medesime posizioni: un primo *revirement* della Corte di Cassazione si ha alla fine degli anni '90[73], ma è solo con la Sentenza a Sezioni Unite del 2000[74] che la Suprema Corte matura il suo attuale orientamento per il quale il bilancio deve fornire a tutti i suoi potenziali interessati (soci e terzi) l'intero complesso delle informazioni richieste dal legislatore e la chiarezza è tutelata come valore autonomo, allineandosi, così, a quanto già sostenuto in precedenza dalla giurisprudenza di merito e dalla dottrina[75].

---

principio di chiarezza del bilancio tra «strumentalità» e «autonomia»", nota a Cass. civ., 25 maggio 1994, in *Giur. Comm*., 1994, II, p. 759.

[72] Si tenga in considerazione che il D.lgs. 127/1991 di recepimento della IV direttiva è comunque successivo alla parziale riforma delle società per azioni avvenuta con la legge 216/1974 e che già aveva innovato in tema di bilancio.

[73] Cass., sez. I, 3 settembre 1996. n. 8048, in *Le società*, 1997, 172, con commento di COLOMBO G. E., "*Illiceità del bilancio per incompletezza informativa*".

[74] Cass. civ., S.U., 21 febbraio 2000, n. 27, in *Giur. comm*., 2000, II, 73 e ss., con commento di JAEGER P. G. , "*Violazione del principio di chiarezza e invalidità della delibera di approvazione del bilancio. (Considerazioni sul «diritto di informazione» degli azionisti)*"; in *Le Società*, 2000, 551, con commento di SALAFIA V., "*Chiarezza del bilancio ed informazione del socio: composizione di un contrasto giurisprudenziale*".

[75] La Corte di Cassazione a lungo ha dichiarato l'irrilevanza del principio di chiarezza ai fini della validità del bilancio, contrariamente a quanto già sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito: in dottrina si veda COLOMBO G. E., "*Il bilancio di esercizio*", *cit*., 70 e ss.; JAEGER P. G. , "*Crisi del principio di chiarezza e Corte di Cassazione*", in *Giur. Comm*., 1981, II, 458; RORDORF R., "*Rapporto tra chiarezza e precisione del bilancio*", in *Le Società*, 1986, 1326; in giurisprudenza Trib. Milano 23 dicembre 1968, *cit*.; Trib. Roma, 13 settembre 1977, *cit*., Trib. Milano, 5 marzo 1979, in *Giur. comm*., 1980, II, 108; Trib. Genova, 5 maggio 1988, in *Le Società*, 1988, 838; Trib. Milano 16 giugno 1988, in *Giur. It*., 1988, I-II, 730; Trib. Genova 24 settembre 1990, in *Le Società*, 1991, 645; App. Milano, 12 luglio

Attualmente[76] non si dubita più della funzione informativa del bilancio posta a tutela sia dell'interesse dei soci – per i quali costituisce strumento necessario per l'esercizio tanto dei diritti patrimoniali che amministrativi – sia dell'interesse dei terzi, siano essi creditori o soggetti che in futuro potrebbero entrare in relazione con la società, per i quali, quindi, è fondamentale la conoscenza della situazione reddituale e patrimoniale della società stessa, con evidenti incidenze sull'individuazione degli interessi che devono essere tenuti in considerazione, e tutelati, in presenza di irregolarità ed invalidità dello stesso. L'interesse ad impugnare, e quindi la legittimazione attiva, risulta sussistere, pertanto, anche in caso di carenza di informazione; ma naturalmente dare autonoma rilevanza al principio di chiarezza, non comporta che da ogni minimo scostamento dalle prescrizioni di legge derivi l'invalidità dello stesso[77] (come anche i vigenti artt. 2621

1991, in *Le Società*, 1991, 1504; App. Milano 4 dicembre 1992, in *Le Società*, 1993, 1055.

[76] In tal senso le recenti pronunce Cass. Civ., sez. I, 7 marzo 2006, n. 4874, *cit*.; Cass. civ., 29 aprile 2004, n. 8204, con nota di CAMELI S. , "*Principio di chiarezza e nullità di bilancio: conferme della Cassazione alla luce della riforma societaria*", in *Giust. Civ*., 2005, 12, I, p. 3111 e ss; Cass. civ., sez. I, 2 maggio 2007, n. 10139, in *Le Società*, 2008, 1, p. 53, con nota di PLATANIA F., "*I provvedimenti conseguenti all'annullamento della delibera di bilancio alla luce della riforma*", e di BALZARINI P., "*Autonomia del principio di chiarezza, principio di rilevanza della irregolarità, violazione del principio di competenza*" ed in *Giust. Civ*., 2008, I, p. 453 e ss., con nota di VIDIRI G., "*Azione di nullità del bilancio: prescrizione, formazione del giudicato e violazione del «principio di chiarezza» tra vecchia e nuova disciplina*"; Cass. civ., 23 febbraio 2012, n. 2758, in banca dati *De Iure*,che sancisce la persistenza dell'obbligo degli amministratori di redigere il bilancio nel rispetto delle prescrizioni di legge anche nel caso di perdita integrale del capitale sociale, non difettando in simile ipotesi l'interesse ad una corretta e veritiera rappresentazione di bilancio; Trib. Milano, 5 giugno 2006, in *Dir. Prat. Soc*., 2007, 6, p. 77; Trib. Milano, 31 gennaio 2006, in *Le Società*, 2007, 5, p. 596 con nota di FICO D., "*Principio di chiarezza e diritto di informazione del socio*"; Trib. Torino, 5 dicembre 2008, in *Redazione Giuffrè*, 2009, limitandone la prospettabilità ai casi in cui «*…risultino in concreto pregiudicati gli interessi generali tutelati dalla norma e non anche quando l'incidenza su di essi sia insignificante o trascurabile*»; Trib. Milano, 17 agosto 2011, n. 10587, con nota di SALAFIA V., "*Difetto di chiarezza del bilancio e legittimazione a dedurlo*", in *Le Società*, 2011, 11, p. 1261, ed ivi, p. 1341 con commento di STABILINI A.; Trib. Milano, 14 febbraio 2011, con nota di RICCIARDIELLO E., "*Approvazione di bilancio falso*", in *Giur. it*., 2011, dic., p. 2586; App. Milano, 13 marzo 2012, n. 950; Trib. Milano, 14 maggio 2012, in *Rivista del Diritto Societario*, 2012, 2, p. 451.

[77] In tal senso, tra le tante, si veda la nota sentenza Cass., 21 febbraio 2000, n. 27; Cass., 7 marzo 2006, n. 4874, *cit*.; Cass., 9 aprile 2004, n. 8204, in *Giur. it*., 2004, 1877; Cass., 23 febbraio 2012, n. 2758, *cit*.; App. Napoli, 13 maggio 2002, *cit*.; Trib. Milano, 5 aprile 2006, in *BBTC*, 2008, 2, 201, con nota di MALIMPENSA E., "*Impugnazione di bilancio: tra strumentalità e legittimazione*"; Trib. Torino, 5

e 2622 c.c. che graduano le sanzioni sulla base di una progressione nell'offesa del bene, sebbene sia opinione condivisa quella che le soglie di punibilità ivi indicate non hanno alcuna interferenza con la disciplina civilistica dei vizi del bilancio); piuttosto, la lesione dell'interesse all'informazione deve essere concreta, e tale si può considerare quando l'informazione carente o imprecisa sarebbe rilevante per le valutazioni e le decisioni degli utilizzatori del bilancio, si che il principio di rilevanza risulta un rimedio per ancorare la chiarezza alla realtà societaria, per riportare la chiarezza da un piano potenziale ad uno concreto, dovendo essere oggetto di un esame concreto, la cui sussistenza va valutata caso per caso[78]. La Suprema Corte, con la sentenza n. 27 del 2000, nel dichiarare per la prima volta l'autonomia del principio di chiarezza rispetto a quello di verità, non ne nasconde la necessaria rilevanza, ai fini della valutazione dell'effettiva lesione del diritto di informazione; la Corte, infatti, si pronuncia nel senso che il difetto di chiarezza potrà determinare la nullità della delibera di approvazione del bilancio quando «risultino in concreto pregiudicati gli interessi generali tutelati dalla norma, e non anche quando l'incidenza di essi sia insignificante o trascurabile, come accade allorché la violazione sia nella sostanza irrilevante, in quanto priva di reale consistenza, meramente formale, di immediata percezione o di agevole correzione mediante le informazioni rese in assemblea…».L'evoluzione giurisprudenziale[79] ha poi dato rilevanza

---

dicembre 2008, *cit*.; in dottrina BUTTURINI P., "*L'impugnazione del bilancio di esercizio*", pp. 115 e ss., *cit*., il quale sottolinea come tale principio non sia codificato nel nostro ordinamento, ma indicazioni in tal senso sarebbero desumibili dall'art. 2423-*ter*, comma II, che consente il raggruppamento di voci quando irrilevante ai fini del rispetto dei principi di veridicità, correttezza e chiarezza e quando sia strumentale ad una maggiore chiarezza; dall'art. 2426, n. 12, che consente l'iscrizione a valore costante di determinati cespiti, a condizione che siano costantemente rinnovati, non subiscano rilevanti variazioni e, soprattutto siano "di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio"; FORTUNATO S., "*Sanzioni civilistiche e sanzioni penali a confronto nella riforma del bilancio*", in *Rivista delle società*, 2004, 171 e ss.; BOCCHINI E., "*La «chiarezza» e la «precisione» nei bilanci delle società per azioni nell'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza*", in *Riv. soc*., 1972, p. 422.

[78] Si veda ancora BUTTURINI P., "*L'impugnazione del bilancio d'esercizio*", *cit.*, p. 116 e SIMONE C., "*Il principio di chiarezza e la rilevanza delle irregolarità nella redazione del bilancio d'esercizio*", in *Giur. Comm*., 2009, 4.

[79] Recentemente si veda ancora Cass., 23 febbraio 2012, n. 2758, *cit*.; Cass., 9 maggio 2008, n. 11554, in *Foro It*., 2009, 7/8, p. 2175; Trib. Milano, 17 gennaio 2007, in *Le Società*, 2007, 1494; Trib. Milano, 18 gennaio 2006, *cit*.; ma già anteriormente, tra le tante, Cass., 16 dicembre 1982, n. 6942, *cit*.; Cass. 27 febbraio 1985, n. 1699, *cit*.; Cass. 18 marzo 1986, n. 1839, in *Foro It*., 1987, I, c.1232; Cass., 14 ottobre 1992, n. 2959, in *Riv. dir. comm*., 1994, II, p. 243; App. Milano, 29 settembre 1987, in *Le Società*, 1988, 166; App. Milano, 27 settembre 1991, in *Giur.*

al documento nella sua completezza, ritenendo colmabile l'eventuale mancanza di chiarezza mediante le indicazioni ricavabili dalla nota integrativa, dalla relazione accompagnatoria, nonché dai chiarimenti eventualmente forniti in sede assembleare che, quando esaustive, eliminano conseguentemente l'interesse ad impugnare.

2.2 Gli effetti dell'invalidità della delibera di approvazione del bilancio

La particolarità dell'oggetto della delibera di approvazione del bilancio, rispetto alle altre deliberazioni assembleari, aventi contenuto gestorio o organizzativo, si riflette anche su una diversa funzione propria di tale delibera: l'approvazione del bilancio, infatti, in quanto dichiarazione di scienza, oltre che avere rilievo autonomo, costituisce il presupposto logico e giuridico delle successive deliberazioni che, avendo ad oggetto la gestione del patrimonio sociale, non possono non avere quale punto di riferimento l'accertamento della consistenza patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Così, l'adozione di una delibera avente ad oggetto l'emissione di obbligazioni, l'aumento del capitale, la distribuzione degli utili, la determinazione del valore della quota sociale in caso di recesso del socio, la costituzione di patrimoni destinati e tutte le delibere in genere che dispongono del patrimonio sociale, non possono non avere come presupposto un valido e regolare accertamento della stessa consistenza patrimoniale.

Tali constatazioni, che esaltano la valenza organizzativa della delibera in questione, inducono ad una necessaria riflessione sulle conseguenze che scaturiscono dalla dichiarazione di invalidità di una delibera di approvazione del bilancio, sulla cui base, nel tempo intercorrente tra la sua adozione e la pronuncia di invalidità, siano state adottate successive delibere. Attenzione necessaria sarà pertanto rivolta anche alla configurabilità di un'eventuale invalidità derivata

---

it., 1992, I, 2, 7; Trib. Napoli, 3 giugno 1986, in *Le Società*, 1986, 1326; Trib. Milano, 16 giugno 1988, *cit*.. in dottrina v. BUTTURINI P., "*La rilevanza dei chiarimenti forniti in assemblea sul bilancio (e alcune questioni correlate)*", in *Contratto e impresa*, 2010, 4-5, pp. 888 e ss. in critica alla sentenza della Cassazione n.11554 del 2008, *cit*., che attribuisce ai chiarimenti forniti in assemblea un effetto generale, atti ad eliminare il vizio di chiarezza, contrariamente all'opposto orientamento volto a riconoscergli una rilevanza esclusivamente sul piano dell'interesse ad agire.

delle delibere collegate, nonché all'operatività del sistema di cui agli artt. 2377 e 2379, c.c., in relazione alla detta delibera, comprese le conseguenze in termini di adempimenti successivi necessari a ristabilire la legalità violata. Più in particolare, bisogna considerare che la delibera di approvazione del bilancio produce effetti giuridici sostanziali immediati sull'organizzazione societaria, la sola approvazione, infatti, «…modifica efficacemente l'organizzazione societaria, nel senso di aprire la strada a una valida ed efficace azione sociale, ad opera dei diversi organi nelle rispettive sfere di competenza, rispetto alla quale la legge nega qualsiasi rilievo alle pur possibili (e magari già azioniate) patologie del bilancio per assegnare valore esclusivo al fatto della sua approvazione»[80]. Pertanto, su tale delibera, indipendentemente dalla sua validità, e anche se oggetto di impugnazione[81], viene misurato il risultato economico di esercizio e quindi l'utile distribuibile, l'entità del capitale e delle riserve e su tali presupposti vengono poi deliberate l'emissione di obbligazioni, l'acquisto di azioni proprie, le operazioni sul capitale di aumento gratuito o riduzione obbligatoria, creandosi un collegamento necessario che, nella fase patologica dell'invalidità, non può non rilevare tanto quanto in quella fisiologica.

Anteriormente al D.Lgs. n.6/2003, il sistema di norme sulla società per azioni non comprendeva alcuna disciplina specifica sull'invalidità della delibera di approvazione del bilancio; con la riforma il legislatore ha introdotto una norma speciale che, nonostante la sua collocazione, estranea alla sezione VI, relativa all'assemblea, fa sistema con gli artt. 2377 e ss. e che, al pari di quello, appare ispirato alle stesse esigenze di stabilità che la legge delega dettava come criteri guida e che determina un arretramento della tutela reale nel sistema dell'invalidità societaria.

L'art. 2434-*bis* così dispone: «*Le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.*

La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi spetta

[80] Cfr. MEO G., "*Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*", *cit*., p. 113.

[81] A meno che non ne venga sospesa l'esecuzione.

a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa».

Già da una prima lettura risulta chiaro che l'invalidità della delibera di approvazione del bilancio rappresenta un sistema in parte autonomo da quello generale di cui agli artt. 2377 e ss., tuttavia è da analizzare l'operatività degli istituti connessi a quest'ultimo anche alla delibera *de qua*: così la sospendibilità del bilancio, i termini di decadenza, la sostituibilità della stessa delibera. Certamente, comunque, il legislatore volge la sua attenzione, anche con specifico riferimento a tale delibera, a strumenti giuridici preventivi e limitativi della tutela demolitoria, evitando quanto più possibile l'accesso alla stessa in favore della stabilità della delibera, soprattutto per la centralità di questa per lo svolgimento dell'attività sociale. Valgono a riguardo le stesse considerazioni già svolte in sede introduttiva, e alle quali si rinvia, sulla problematicità derivante dalla retroattività della pronuncia invalidativa in materia di contratti associativi[82].

Pertanto, sommariamente, può dirsi che diversi sono i possibili esiti in presenza di un bilancio invalidamente approvato: si potrà, infatti, impugnare la delibera ed ottenere una pronuncia di invalidità accedendo così alla c.d. tutela reale; potrà verificarsi che, nonostante l'invalidità, la delibera di approvazione non possa essere impugnata, o per l'intervenuta approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo[83] (anche se, probabilmente, come si vedrà, con conseguenze applicative in parte divergenti dal sistema di sanatorie delineato dagli articoli 2377 e ss.)[84] ovvero perché, pur nei termini, la minoranza

[82] Si rinvia a quanto già detto sull'"attività" che connota i contratti associativi e che, costituendo un fatto storico, non può negarsi per il passato, ma eventualmente, con un'azione uguale e contraria, eliminarne gli effetti per il futuro.

[83] Tuttavia tale limitazione, come meglio specificato in seguito, per alcuni si ritiene valere solo per la proposizione diretta dell'azione, non anche per un eventuale accertamento incidentale in un giudizio per fare valere altri diritti e danni subiti sulla base del bilancio viziato.

[84] Come si specificherà più avanti, l'approvazione del bilancio successivo, che determina l'impossibilità di impugnare il bilancio precedente, non preclude sempre la correzione di un'invalidità precedente: se il vizio si riflette sul nuovo bilancio, potrà essere rilevato, infatti, attraverso l'impugnazione di quest'ultimo; viceversa, se il vizio viene rettificato nel nuovo bilancio, quella invalidità non potrà essere più rilevata, rimarrà, pertanto, un'invalidità formale probabilmente pregiudizievole del principio di continuità del bilancio, ma dal punto di vista sostanziale quel vizio risulterà corretto.

interessata non raggiunga le percentuali legittimanti l'impugnativa in presenza di un bilancio su cui il revisore abbia emesso un giudizio privo di rilievi; ed infine, se un danno sussiste, e se ne riesce a provare l'esistenza, si potrà ripiegare sulla tutela obbligatoria, ottenendo così il risarcimento del danno subito[85] (se, e nei limiti in cui, la tutela risarcitoria si ritenga applicabile anche in tale sede).

2.2.1 La tutela reale: il terzo comma dell'art. 2434- bis e l'obbligo di rifacimento del bilancio dichiarato invalido e dei successivi

Il terzo ed ultimo comma dell'art. 2434-*bis* costituisce il riferimento normativo per valutare gli effetti che scaturiscono da una pronuncia invalidativa della delibera di bilancio; è questa la norma da cui si intende partire nell'analisi della disciplina, perché è solo valutando la complessità e la problematicità che deriva dal sistema della tutela reale – per quanto necessaria affinché non vengano legittimate condotte illegittime – che si può comprendere la *ratio* dell'arretramento della stessa, a favore di forme di tutela preventiva ed alternativa operato con la riforma.

Il comma in commento che prescrive che « *Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa*» costituisce applicazione della norma di cui all'art. 2377, sesto comma, come richiamato anche dall'art. 2379, ultimo comma, e che obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti in caso di annullamento della deliberazione.

Preliminarmente occorre chiarire che il terzo comma in discorso, nel prescrivere gli effetti dell'invalidità del bilancio, fa riferimento "*all'invalidità di cui al comma precedente*". Il comma cui si fa rinvio, come meglio si vedrà di seguito, disciplina i limiti alla legittimazione all'impugnativa per le società soggette a revisione legale dei conti, tuttavia, unanimemente si ritiene si tratti di un difetto di coordinamento, e come tale, norma applicabile ad ogni ipotesi di bilancio, anche se non assoggettato al controllo del revisore. Originariamente infatti, nel suo testo provvisorio, l'articolo constava

[85] La norma non prevede espressamente, per l'invalidità della delibera di bilancio, la tutela obbligatoria, ma, come più dettagliatamente si dirà in seguito, si discute dell'applicabilità della tutela risarcitoria anche qualora l'invalidità riguardi il bilancio, v. BUTTURINI P., "*L'impugnazione del bilancio d'esercizio*", *cit*., p. 92 e ss.

solamente degli attuali primo e terzo comma, successivamente, alla versione finale dell'articolo venne aggiunto il secondo comma, ma non venne modificato il rinvio - *di cui al comma precedente* - creando la detta discordanza.

Fatta questa precisazione e passando all'esame della tutela demolitoria, cui si ricollega il citato terzo comma, è possibile scindere due diversi aspetti problematici che scaturiscono da tale norma: gli effetti che l'invalidità della delibera di bilancio può esplicare sui bilanci successivi e l'eventuale invalidità derivata delle delibere consequenziali.

Relativamente alla delibera di approvazione di bilancio, il problema dei conseguenti provvedimenti che devono essere assunti dagli amministratori in conseguenza della pronuncia che dichiara l'invalidità della delibera in oggetto, consiste fondamentalmente nel valutare se, in conseguenza della pronuncia giudiziale, sia necessario rifare il bilancio viziato e tutti i successivi che dell'invalidità abbiano risentito, oppure se, soprattutto alla luce della nuova disciplina, sia sufficiente tenerne conto soltanto nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità.

Prima della riforma si discuteva se l'invalidità di un bilancio si ripercuotesse automaticamente su quelli successivi o meno. La giurisprudenza prevalente sosteneva l'automatica trasmissione del vizio, in ragione di quel principio di continuità che vale ad unire i bilanci che si susseguono nel tempo[86]. La dottrina ed una giurisprudenza minoritaria escludevano, viceversa, tale legame, sulla base del diverso assunto che il legame derivante dal principio di continuità fosse solo un legame contabile, conservando ogni bilancio la propria autonomia giuridica correlata all'autonomia del singolo esercizio sociale[87].

Sostenere la trasmissibilità dei vizi da un bilancio al successivo, comportava che, dalla dichiarazione di invalidità del primo, derivava

---

[86] Si veda Cass. civ., sez. I, 16 dicembre 1982, n. 6943, *cit.,* «il falso rilevato in un bilancio influenza e si trasmette ai bilanci successivi fino alla dimostrazione, con le opportune poste contabili, della eliminazione delle ragioni di non veridicità».

[87] V. Cass. civ., sez. I, 16 dicembre 1982, n. 6943, in *Giur. Comm.,* 1984, II, p. 732 con nota critica di SASSO C., "*Sulla continuità dei bilanci e sul principio di chiarezza*", il quale, contrariamente alla Corte, vede nel principio di continuità un mero criterio contabile; MEO G., "*Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*", *cit.*, p. 290; BALZARINI P., "*Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato*", in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. BESSONE, vol. XVII, Giappichelli, 2002, p. 302.

l'obbligo di rifare quello, e tutti quelli successivi che dell'invalidità avessero risentito, perché, soprattutto ai fini del rispetto del principio di continuità, non poteva interrompersi la serie continua dei bilanci. Era proprio per le difficoltà che una tale pronuncia determinava, che la giurisprudenza aveva cercato di ridurre quanto più possibile le impugnazioni, circoscrivendo, alle volte anche in maniera non condivisibile[88], almeno a giudizio di chi scrive, l'interesse rilevante ai fini del riconoscimento della legittimazione ad impugnare.

Con la riforma del 2003 il nuovo art. 2434-*bis* prescrive espressamente che dell'invalidità si tenga conto nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità.

La dottrina prevalente[89] da tale disposizione ha tratto il significato che il legislatore, in ossequio alle esigenze di stabilità cui è ispirata la riforma abbia voluto, in rottura con il passato, prescrivere l'irretroattività della pronuncia invalidativa del bilancio, portando al limite massimo la valenza organizzativa e la stabilizzazione della delibera[90], a discapito della funzione informativa dello stesso. Nell'ambito di tale filone interpretativo, poi, alcuni autori[91] ritengono che il nuovo bilancio debba indicare non solo l'incidenza della pronuncia giudiziale sul bilancio impugnato, ma anche l'incidenza di questa sui «bilanci *medio tempore* approvati e non impugnati, trasponendo nel nuovo documento, da sottoporre all'approvazione

---

[88]Trib. Milano, 4 luglio 1974, con la cui sentenza i giudici milanesi affermano la necessarietà di un interesse attuale e concreto all'azione, interesse che sarebbe esclusivamente quello di natura patrimoniale, senza considerazione dell'eventuale valore autonomo del bilancio, quale strumento informativo per i soci e per i terzi in *Riv. dir. comm*., II, 1975, p. 155, con nota di LIBONATI B., "*Osservazioni in tema di bilanci irregolari e di interesse a farne dichiarare l'invalidità*", che critica la mancata considerazione, da parte del Tribunale di Milano, della funzione informativa del bilancio e, di conseguenza, afferma la rilevanza di un interesse anche non necessariamente patrimoniale.

[89] Tra i tanti V. CORRADO D., *commento all'art. 2434-bis*, *cit.* , p. 691; SPAGNUOLO D., *commento all'art. 2434-bis*, in *La riforma delle società*, *Commentario* a cura di SANDULLI M. e SANTORO V., Torino, 2003, 858; BUTTURINI P., "*L'impugnazione del bilancio d'esercizio*", *cit.*, p. 163; BUSSOLETTI M., *Commento all'art. 2434-bis*, Commentario a cura di Niccolini e Stagno D'Alcontres, Napoli, 2006, p. 1090; *contra* COLOMBO G. E., "*L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*", in *Rivista delle Società*, 2006, 955 e ss.; SALAFIA V., "*La delibera di approvazione del bilancio di esercizio*", in *Le Società*, 2008, 5, pag. 555.

[90] In questo senso MEO G., "*Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*", in *Liber amicorum* di Campobasso G., *Il diritto delle società*, 2006, vol. 2, pag. 304.

[91] V. SPAGNUOLO D., *commento all'art. 2434-bis*, in *La riforma delle società*, *cit.,* 856; GENOVESE A., "*Le fattispecie tipiche di invalidità*", *cit.*, p. 246.

dell'assemblea, la somma delle differenze patrimoniali in ipotesi emergenti dal bilancio impugnato, come corretto, e da quelli successivi non sottoposti ad impugnativa»[92].

Tuttavia, non sembra così scontato giungere alla conclusione che solo l'ultimo bilancio sia quello interessato dalla pronuncia invalidativa, soprattutto se si tengono in considerazione i principi propri in materia di dichiarazione di invalidità, nonché la funzione informativa ed il principio di continuità propri del bilancio.

Da un punto di vista strettamente giuridico, secondo i principi di diritto comune, la pronuncia di invalidità ha effetti demolitori e retroattivi, pertanto, per negare tali effetti è necessaria una disposizione che chiaramente vi deroghi, quale, per esempio, in ambito societario, la disposizione che, ai sensi dell'art. 2332 c.c., prevede espressamente la rilevanza solo per il futuro dell'eventuale dichiarazione di nullità del contratto associativo; contrariamente non può trovare applicazione un diverso regime giuridico. Il terzo comma dell'art. 2434 *bis*, almeno dal suo tenore letterale, non sembra dettare una deroga espressa a tale principio, infatti, certamente il contenuto positivo di essa prescrive che dell'invalidità se ne tenga conto nel bilancio da approvare, ma non sembra altrettanto prescrivere l'eventuale contenuto negativo; in altre parole, non sembra così certo che la disposizione da ultimo introdotta implichi la non necessarietà di fare un nuovo bilancio in sostituzione di quello viziato[93] o, tantomeno, che l'organo amministrativo sia esentato da tale obbligo.

Con ciò non si intende sminuire la problematicità che ne deriva da tale diversa interpretazione, ma, anzi, è proprio per tali effetti e per le conseguenze, già viste, sulla stabilità degli atti societari, che il legislatore della riforma ha posto in essere un sistema che eviti quanto più possibile la pronuncia invalidativa; tuttavia, quando a questa comunque si arrivi, nonostante i meccanismi di tutela preventiva da esso predisposti, non ne ha negato i tipici effetti demolitori e retroattivi.

A tali considerazioni si deve aggiungere che, sebbene alle volte potrebbe risultare inutile, quanto meno ai fini pratici, oltre che

---

[92] Cfr. SPAGNUOLO D., *commento all'art. 2434-bis*, in *La riforma delle società*, *cit.*, 859.

[93] In tal senso COLOMBO G. E. "*L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*", in *Rivista delle Società*, 2006, 955 e ss.; SALAFIA V., "*La delibera di approvazione del bilancio di esercizio*", in *Le Società*, 2008, 5, pag. 555 e più recentemente SACCHI R. "*Gli effetti della sentenza che accoglie l'impugnazione di delibere assembleari di S.p.a.*", *cit.*, p. 558, nt. 8.

dispendioso, ripetere un bilancio ormai risalente nel tempo e tutti i successivi che del vizio abbiano risentito, tuttavia, tenere conto dell'invalidità soltanto nell'ultimo bilancio sembra non tenere in considerazione la funzione e la valenza informativa di tale documento né rispettare il principio di continuità che è essenziale ai fini dell'assolvimento della funzione di rendiconto della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della società. Se la correzione relativa ai fatti contenuti nel bilancio viziato e nei successivi avviene solo con una rettifica del bilancio e della relativa nota integrativa dell'ultimo esercizio sociale, senza che nessun riferimento possa trarsene dai bilanci passati, diventa difficile sostenere che il bilancio non rettificato conservi la sua valenza informativa dell'andamento dinamico della gestione; né potrebbe dirsi tutelato l'interesse dei soci e dei terzi ad avere quella periodica informazione che dal bilancio traggono per valutare la convenienza di un'operazione economica o – per i terzi in particolare – potrebbe dirsi garantita quella informazione necessaria per valutare la convenienza di entrare in rapporto con la società o, se già sono in rapporto, la solidità delle garanzie su cui essi fanno affidamento[94]. Il rispetto del principio di continuità richiede necessariamente l'obbligo di sostituire il bilancio dichiarato invalido, colmando quel vuoto nella serie continua dei bilanci creatosi con la pronuncia giudiziaria[95]; tale principio postula, infatti, che ogni bilancio trovi il proprio antecedente contabile nel bilancio precedente e costituisca, al tempo stesso, antecedente del successivo, si da potere valutare altresì le prospettive future della gestione sociale.

Il bilancio, si è più volte ripetuto, è il principale documento informativo, per i soci e per i terzi, dell'andamento finanziario, patrimoniale ed economico della società; assolve, quindi, ad una funzione informativa anche in chiave dinamica perché, se è vero che fotografa la situazione ad una certa data, è vero anche che è la serie continua dei bilanci a soddisfare il requisito della chiarezza e dell'informazione reale sulle capacità finanziarie ed economiche della società, potendo risultare, anzi, fuorviante e non veritiero analizzare solo le risultanze dell'ultimo bilancio.

Non garantire tale continuità influisce notevolmente sulla valenza informativa del documento: si pensi, quanto ai terzi, ad un

---

[94] Sull'interesse dei creditori a impugnare il bilancio di esercizio si veda Trib. Milano, 17 agosto 2011, n. 10587, con nota di SALAFIA V., "*Difetto di chiarezza del bilancio e legittimazione a dedurlo*", *cit.*, p. 1265.

[95] Vedi SALAFIA V., "*La delibera di approvazione del bilancio di esercizio*", *cit*., pag. 555.

potenziale creditore per il quale non saranno sicuramente esaustive le risultanze dell'ultimo bilancio ma, interessato a conoscere le potenzialità finanziarie ed economiche della società, necessita di poter valutare quello che è l'andamento della gestione, e non soltanto il risultato del singolo esercizio sociale; non intervenire su tutti i bilanci che dell'invalidità hanno risentito, può pregiudicare, inoltre, anche la corretta informazione dei terzi ai fini dell'emersione di un danno che trova causa in un bilancio successivo a quello dichiarato invalido, ma su cui il vizio si è riflesso, e che senza quell'attività di correzione non emergerebbe facilmente: si prenda ad esempio un'operazione di acquisizione o vendita di partecipazioni della società, di fusione, o una stessa operazione di erogazione di credito, valutata *ex post*, e quindi dannosa per il terzo in considerazione della reale situazione patrimoniale e finanziaria della società che, se non emerge con chiarezza, rende più difficoltosa l'emersione del danno. Quello che si vuole sottolineare è, in altre parole, l'importanza della correzione di tutti i bilanci viziati, ai fini di un diritto di informazione dei soci e dei terzi non solo garantito *ex ante*, prima del compimento di un'operazione economica, ma anche *ex post*, ai fini della valutazione e dell'emersione dell'eventuale sconvenienza dell'operazione conclusa o, peggio, di un danno già verificatosi.

Si aggiunge, inoltre, che, qualora il motivo di impugnazione sia il difetto di chiarezza – che abbiamo visto costituire motivo di nullità e, quindi, di proponibilità dell'azione *ex* art. 2379 – l'interesse dell'impugnante, anche in caso di esito vittorioso dell'azione, potrebbe essere non sufficientemente reintegrato qualora si intervenisse solo sull'ultimo bilancio. La nota sentenza della Cassazione[96] – con la quale è stata data autonoma rilevanza al principio di chiarezza rispetto a quello di verità, sancendo la nullità del bilancio in caso di sua violazione – chiarisce, infatti, come il rispetto di tale principio postuli la necessità di dare contezza, «non solo delle informazioni che attengono ai dati conclusivi, ma anche delle singole poste e al modo della loro formazione, in guisa che il lettore sia messo in grado di ripercorrere l'iter logico che ha guidato i redattori del documento nelle scelte e nelle valutazioni che ogni bilancio necessariamente implica, e sia messo in condizioni di conoscere… i singoli elementi che hanno determinato un certo risultato economico di periodo»; a maggior ragione, ai fini del rispetto di tali prescrizioni, qualora si prospetti un

[96]Cass. civ., S.U., 21 febbraio 2000, n. 27, in *Giur. comm*., *cit*. e in *Le Società*, *cit*.

bilancio viziato non sarà utile l'intervento solo sull'ultimo bilancio, senza intervenire sugli altri che abbiano risentito del vizio.

Alla luce di tali considerazioni, non convince la diversa opinione che negherebbe i tipici effetti della pronuncia invalidativa; non sembra che il terzo comma dell'art. 2434-*bis* prescriva che dell'invalidità se ne tenga conto "solo" nell'ultimo bilancio e che nessuna conseguenza vi sia al fatto che il bilancio dichiarato nullo debba essere considerato *tamquam non esset,* lasciando il relativo esercizio privo del bilancio. Piuttosto è stato osservato[97] che la norma in esame sarebbe stata introdotta in risposta ad un antico dibattito che vi era stato tra dottrina e giurisprudenza negli anni 70, originato da una sentenza del Tribunale di Milano (Trib. Milano, 30 maggio 1977)[98] che, nel dichiarare la nullità di una delibera di approvazione del bilancio di esercizio, ordinava agli amministratori di osservare le ragioni in base alle quali la nullità era stata dichiarata, nella redazione del nuovo bilancio. Tale sentenza fu accusata dalla dottrina di avere introdotto per la prima volta il c.d. bilancio giudiziale[99]; allora, piuttosto, la nuova norma sembrerebbe dettata, specificando il contenuto genericamente previsto dall'art. 2377, comma 7, c.c., per consentire ai giudici in futuro, se lo riterranno opportuno, di richiamare nel dispositivo delle loro sentenze il terzo comma dell'art. 2434- *bis*, come completamento del capo con cui si condannano gli amministratori ad assumere i conseguenti provvedimenti[100].

A sostegno della tesi qui sostenuta, tra l'altro, sovvengono anche i principi contabili nazionali[101]. Se la pubblicazione di principi

---

[97] V. SALAFIA V., "*La delibera di approvazione del bilancio di esercizio*", *cit*., p. 555.

[98]Trib. Milano, 30 maggio 1977, in *Giur. Comm*., 1977, II, 677, con nota di ARRIGONI e in *Riv. Dir. Comm*., 1977, II, 410, con nota di FERRI.

[99] Su tale questione si veda più ampiamente al successivo paragrafo 2.2.2.c)

[100] Cfr. SALAFIA V., "*La delibera di approvazione del bilancio di esercizio*", *cit*., p. 555; v. anche PISANI MASSAMORMILE A., "*Minoranze "abusi" e rimedi*", *cit.*, nt. 127 che sottolinea l'ambiguità della norma e la possibilità che la stessa offra un punto di appoggio a quegli orientamenti giurisprudenziali che hanno postulato una formazione giudiziale del bilancio;

[101] Ai principi contabili viene riconosciuto un valore integrativo ed interpretativo delle disposizioni di legge. Il riferimento a tali principi ha avuto nell'ordinamento un'evoluzione abbastanza confusa: al di là del richiamo, ai sensi dell'art. 2219, alle "norme di un'ordinata contabilità", locuzione alla quale si attribuisce solitamente il significato di rinvio ad una disciplina extra giuridica, è con l'art. 4, comma 2, del D.P.R. 31 marzo 1975, n.136, sulla revisione contabile delle società quotate, che i principi contabili assumono un primo riconoscimento giuridico. Tale norma stabiliva che la società di revisione doveva indicare nella sua relazione che i fatti di gestione

contabili da parte di un organismo non costituisce garanzia assoluta della loro correttezza, gli stessi costituiscono comunque regole tecniche aventi funzione integrativa delle norme di legge, pur se subordinate alle stesse e che risultano avere, pertanto, una duplice funzione: integrativa, qualora le norme di legge risultino insufficienti, ed interpretativa delle stesse[102], utili ai nostri fini in funzione di rafforzamento di quanto già sostenuto. Il principio contabile OIC n.29 in materia di correzione di errori dispone che, qualora gli errori riscontrati siano tali da comportare la nullità o l'annullabilità della delibera, la correzione avviene «*attraverso il rifacimento del bilancio dell'esercizio in cui è stato commesso l'errore, nonché, per il principio di continuità dei bilanci, di quelli successivi sui quali l'errore iniziale produca i suoi effetti*», aggiungendo che di tali correzioni se ne dia informazione nella nota integrativa evidenziando la natura dell'errore commesso, l'ammontare della correzione apportato al bilancio di ogni esercizio precedente, rispetto al bilancio originariamente presentato, ed evidenziando ancora che la situazione patrimoniale di apertura è quella risultante dal bilancio nuovamente redatto a seguito delle correzioni apportate.

Non sembra, quindi, che il legislatore abbia voluto discostare la disciplina del bilancio da quella generale che, *ex* art 2377, sesto comma, rimette all'attività degli amministratori il compito di adeguare la realtà materiale alla realtà giuridica in conseguenza del venir meno degli effetti della delibera o della dichiarazione che gli effetti non si sono mai prodotti.

Allora – richiamando quanto detto in precedenza circa la peculiarità del sistema societario per il quale si può parlare, non di retroattività reale, ma, piuttosto, di retroattività obbligatoria della pronuncia invalidativa[103] – sembra più convincente ritenere che, anche

---

erano stati esattamente rilevati nelle scritture *secondo corretti principi contabili.* In occasione del recepimento della IV direttiva CEE in materia societaria (avvenuto con D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, art. 23) è stato eliminato ogni riferimento, nel citato art. 4, ai principi contabili, facendo apparentemente perdere a questi il peso ad essi precedentemente attribuito. Tuttavia, nella Relazione al decreto di legge si legge che, stabilendo che i fatti di gestione devono essere esattamente rilevati nelle scritture contabili, eliminando il riferimento ai principi contabili, «si è operato un implicito rinvio ai principi contabili, ma d'altra parte se ne è così chiarito il ruolo di criterio meramente interpretativo- integrativo delle norme di legge». Si veda commento all'art. 2423 cod. civ. , in *Commentario breve al codice civile*, Cian –Trabucchi, 2007.

[102] In tal senso lo stesso principio contabile OIC n.11.

[103] Sembra necessario richiamare alcune delle considerazioni fatte nella parte introduttiva: sono state messe in luce le difficoltà nascenti da un pronuncia

in tale materia, come per le altre delibere assembleari, sia tramite i conseguenti provvedimenti degli amministratori che si debba riavvicinare la realtà fenomenica a quella giuridica che, modificata dalla sentenza, vede un esercizio privo del bilancio di riferimento, creando un vuoto nelle serie continua di essi che gli amministratori sono tenuti a colmare.

È chiaro che l'attività dell'organo amministrativo varierà secondo il vizio riscontrato: così, innanzitutto, soluzioni diverse possono immaginarsi a seconda se il vizio sia di contenuto oppure un vizio attinente al procedimento, ponendosi il problema del rispetto del principio di continuità solo qualora il vizio abbia effettivamente interessato le risultanze del bilancio; e ancora soluzioni diverse, a seconda che il vizio influisca sul risultato di esercizio o ne intacchi la veridicità senza pregiudicare la correttezza del risultato finale. I vizi di contenuto, infatti, si è visto che possono influire direttamente sul risultato di esercizio, ma possono anche pregiudicare la correttezza dell'informazione non interferendo con il risultato della gestione; anche in questi casi, tuttavia, benché si tratti di vizi che non influiscono sul risultato di esercizio, qualora si ripetano nei bilanci successivi, non può non ritenersi necessario rifare non solo il bilancio interessato, ma tutti quelli successivi sui quali il vizio si sia ripetuto. Così, per esempio, il mancato rispetto dei raggruppamenti richiesto dalla legge, pur non influendo sul risultato di esercizio, costituisce un ostacolo all'esatta conoscenza della composizione patrimoniale: si pensi ad una diversa classificazione di una posta del passivo, come di un finanziamento a breve o a lungo termine o ad una errata

---

invalidativa di una delibera, in quanto gli effetti demolitori che da questa derivano mal si conciliano con i caratteri propri dell'atto societario.

Si è visto che la realtà societaria coinvolge interessi eterogenei e che tipico dei contratti associativi è il concetto di "attività"; questa, diversamente dal valore giuridico, non può essere cancellata *sic et simpliciter* poiché determina il mutamento anche della realtà fattuale, oltre che giuridica, non potendo, di conseguenza, essere cancellata per il passato come effetto della sola pronuncia giudiziale.

Si è visto, ancora, che le delibere assembleari valgono, il più delle volte, a veicolare un valore organizzativo che verrà realizzato tramite l'attività sociale e, pertanto, si è detto che, se l'interesse si realizza sul piano dell'esecuzione, è sul piano di una contro-esecuzione che si può riportare la situazione giuridica e fattuale alla legalità; si è parlato, pertanto, di una retroattività obbligatoria in ambito societario, trovando riscontro in quei conseguenti provvedimenti, di cui all'art. 2377, che gli amministratori devono prendere per conformare la realtà di fatto alla realtà giuridica modificata.

classificazione dell'attivo, ponendo, ad esempio, una posta come attrezzature e macchinari, piuttosto che come fabbricati: in tutti questi casi non verrà intaccato il risultato d'esercizio, ma sicuramente verrà influenzata la valutazione dell'avviamento dell'impresa e della gestione societaria. Relativamente al conto economico, poi, il raggruppamento errato di alcune voci, di costo o di ricavo (come un'imputazione tra i ricavi di una somma percepita, classificandola a titolo di vendita, e quindi rientrante nella normale attività della società, piuttosto che, ad esempio, come risarcimento e quindi come ricavo straordinario; o un'errata classificazione dei costi, imputando un costo, invece che tra le materie prime, e quindi tra i costi necessari che con tutta probabilità si ripeterà negli esercizi successivi, tra spese non necessarie, come, ad esempio, come costo di pubblicità), non conduce necessariamente ad una modificazione dell'utile o della perdita di esercizio, ma rende difficile la comprensione sul modo in cui il risultato di esercizio è stato conseguito, falsando le valutazioni dei terzi interessati all'andamento della gestione. Tanti altri possono essere ancora gli esempi di errori che, pur non influendo sul risultato di esercizio, comunque determinano un vizio che andando ad intaccare la funzione informativa del bilancio, richiedono necessariamente che non solo quello interessato, ma tutti i successivi vengano corretti e tali conclusioni valgono a maggior ragione quando il vizio pregiudichi la veridicità del risultato di esercizio; tali ultimi vizi possono ricorrere ai fini di rappresentare un maggior utile – come in caso di simulazione di ricavi o di omissione di costi – o, viceversa, per raffigurare una minore perdita, come in caso di omissione di costi e simulazione di ricavi; un pregiudizio alla veridicità del bilancio si può avere ancora in caso di false valutazioni con conseguenze dirette sulla determinazione degli utili e delle perdite e, quindi, sul risultato di quell'esercizio sociale e, probabilmente, su quello degli esercizi successivi. Non si vede, pertanto, come l'organo amministrativo non debba ripetere tutti i bilanci interessati dal vizio, tanto in un caso, quanto a maggior ragione nell'altro.

2.2.2 I conseguenti provvedimenti degli amministratori

Riprendendo quanto detto nel precedente paragrafo, sembra necessario a questo punto analizzare quali sono gli obblighi che dalla sentenza derivano in capo agli amministratori, in termini di conseguenti provvedimenti e di attività ripristinatoria e, quindi, cosa in concreto devono fare, quali poste devono correggere, qual è il

momento a partire dal quale deriva tale obbligo, il ruolo del giudice ed il limite nell'ingerenza nella competenza dell'attività dell'organo amministrativo ed, in genere, tutte le conseguenze che derivano da una pronuncia invalidativa del bilancio di esercizio.

Sembra anche opportuno premettere, e ripetere, che la necessarietà dell'attività ripristinatoria dell'organo amministrativo conseguente alla pronuncia dichiarativa dell'invalidità, sussiste tanto in caso di delibera annullabile, quanto in caso di delibera nulla. Si è visto, infatti, come la nullità e l'annullabilità, quasi coincidenti per statuto giuridico nel diritto societario, non sono poi così distanti neanche in riferimento agli effetti[104]. Infatti, anche qualora non voglia parlarsi di efficacia della delibera nulla, di questa sicuramente potrà parlarsi in termini di esecuzione, posto che la delibera, comunque, quando adottata – e prima di un'eventuale pronuncia invalidativa o di un provvedimento cautelare di sospensione – è portata ad esecuzione da parte della società. Ecco perché si diceva che l'analisi verterà sui provvedimenti che gli amministratori devono prendere "per adeguare la realtà materiale alla realtà giuridica" in conseguenza del venir meno degli effetti della delibera o della dichiarazione che gli effetti non si sono mai prodotti: la realtà materiale è stata comunque modificata e non si può negare un fatto storico per il passato[105], anche se una pronuncia di nullità dichiari che quegli effetti non si sono mai prodotti. Cambieranno le modalità esecutive – a seconda che si tratti di porre rimedio a vizi di procedimento o a vizi contenuto – ma non la necessità che l'attività degli amministratori sia volta a ripristinare la realtà giuridica, violata, tanto in un caso quanto nell'altro.

Il vizio di contenuto rende il bilancio falso, non veritiero, o poco chiaro, pregiudicando così il diritto di informazione dei soci e dei terzi e determinando un'eventuale danno, conseguente ad operazioni che su quelle informazioni errate hanno trovato presupposto: così, a titolo esemplificativo, l'acquisto di azioni, la determinazione di un rapporto di cambio sfavorevole in caso di operazioni straordinarie ovvero l'adozione di successive delibere adottate sulla base di dati contabili non veritieri. Il vizio di procedimento, diversamente, pregiudica il diritto di informazione pre-assembleare e di conseguenza il diritto ad esprimere un voto consapevole, ma minori saranno le

[104] Si ripete quanto già detto al cap. I, §1.1.

[105] Si rinvia, ancora una volta, a quanto detto al cap. I, § 1.2 relativamente all'operatività – rispetto "all'attività", che connota i contratti associativi – del principio di retroattività e che può trovare applicazione solo in termini di retroattività obbligatoria.

conseguenze successive, perché non si porranno problemi di correzione di bilanci adottati successivamente, o di operazioni compiute sulla base di una rappresentazione contabile falsa.

L'opportunità di condurre un'analisi a seconda che si tratti di vizio di procedimento o di contenuto, piuttosto che di nullità o di annullabilità, è testimoniato, tra l'altro, dall'inclusione nelle fattispecie invalidative che danno luogo a nullità, di tipici vizi di procedimento, che come noto è avvenuto con la riforma del 2004.

L'organo amministrativo, in ogni caso, nell'assumere i conseguenti provvedimenti, dovrà realizzare quell'equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi in genere, che la legge delega fissava come obiettivo di fondo all'art. 4, comma 1, contemperando le esigenze di tutela dei soci con quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale. In concreto, quindi, l'organo amministrativo dovrà porre in essere quella "contro esecuzione" che, nel caso specifico, da un lato, risulti idonea a soddisfare l'interesse di colui che ha vittoriosamente impugnato la delibera invalida e, dall'altro, sia conforme alle esigenze di certezza e stabilità dell'attività sociale, tutto questo senza intaccare l'efficienza organizzativa endosocietaria.

a) Il passaggio in giudicato della sentenza

Fatta tale premessa un primo aspetto da valutare è,innanzitutto, il momento a partire dal quale diviene attuale l'obbligo di azione degli amministratori. Il problema è connesso a quello dell'eventuale estensione della provvisoria esecutività delle pronunce di primo grado, di cui all'art. 282 cod. proc. civ., anche alle sentenze di annullamento e di nullità in ambito societario.

Uno dei tratti qualificanti la novella del 1990 al processo civile è stata, infatti, l'anticipazione dell'esecuzione provvisoria della sentenza al termine del giudizio di primo grado, riaccendendo tra i processualisti il dibattito relativo all'applicabilità della nozione di provvisoria esecutività alle sentenze di accertamento e a quelle costitutive. Per sommi capi possono enuclearsi tre orientamenti interpretativi[106]: un primo filone[107], che può dirsi prevalente, volto a

[106] TERRUSI F., "*L'invalidità delle delibere assembleari della s.p.a.*", *cit.*, p. 283 e succ.; si veda anche commento all'art. 282 c.p.c., in *Commentario al breve al codice di procedura civile- complemento giurisprudenziale*, CARPI- CARUSO.

[107] CHIARLONI S., in "*Provvedimenti urgenti per il processo civile*", a cura di G. Tarzia e F. Cipriani, Padova, 1992, 158; COMOGLIO L. P., "*L'esecuzione provvisoria*

riconoscere l'esecutorietà provvisoria solo alle sentenze di condanna, in base all'assunto che l'esecuzione provvisoria attiene al processo esecutivo e alle sole pronunce passibili di esecuzione forzata; un secondo orientamento[108] che la estende a tutte le sentenze, tuttavia, sul presupposto che questa rappresenti solo una mera anticipazione del contenuto della decisione; ed, infine, un terzo orientamento[109], che potremmo definire intermedio, che estende, a certe condizioni, la provvisoria esecutività anche alle sentenze costitutive, ma non a quelle di mero accertamento, e nei limiti in cui siano ad esse accessori capi di condanna.

Se pur in maniera assolutamente generale, non entrando nello specifico della materia processualistica, può in tale sede solo dirsi, ai fini che qui interessano, che deve distinguersi tra efficacia ed esecuzione della sentenza, e che solo quest'ultima è interessata dalla novella che ne anticipa al giudizio di primo grado l'operatività, l'efficacia, viceversa, resta legata, secondo quanto disposto dall'art. 2909 cod. proc. civ., al suo passaggio in giudicato; l'esecuzione provvisoria riguarderà, pertanto, l'esecuzione e le sentenze potenzialmente oggetto di un'esecuzione forzata, il che il più delle volte non attiene né alle sentenze di annullamento né alle sentenze di nullità di deliberazioni assembleari. Si condivide, inoltre, l'opinione di chi[110] ritiene tale conclusione ancora più opportuna alla luce del più volte ripetuto *favor* per la stabilità delle delibere societarie; si pensi, ove si ritenesse di potere anticipare gli effetti della sentenza, al caso in cui all'attività ripristinatoria conseguente alla provvisoria esecuzione della pronuncia, questa non venisse confermata e, pertanto, dovesse fare seguito una nuova attività esecutiva della pronuncia giudiziale, e contraria a quella già posta in essere. Come risolvere tutti i problemi che ne deriverebbero in termini di nuovo ripristino della situazione antecedente e che – coinvolgendo i terzi, il mercato ed un'attività che non si arresta sul piano del valore giuridico, ma comporta una modifica

---

della sentenza di primo grado", in *La riforma della giustizia civile*, Torino, 2000, 371, LUISO F. P., "*Diritto processuale civile*", Milano, 2000, II, 196; CONSOLO C., Commento all'art. 282 c.p.c., in *La riforma del processo civile*, Milano, 1996, 263.

[108] A. PROTO PISANI, "*La nuova disciplina del processo civile*", 1991, 194; in giurisprudenza Trib. Monza, 13 maggio 2002, in *Giur. Mer*. 2003, p. 50; *Contra* Trib. Modena, 1 febbraio 2001, in *Giur. It.*, 2001, 977.

[109] TARZIA G., "*Lineamenti del nuovo processo civile*", Milano, 2002, 187; MANDRIOLI C., "*Corso di diritto processuale civile*", II, Torino, 257; in giurisprudenza, di recente Cass., 26 gennaio 2005, n.1619, in *Mass. giust. Civ*., 2005, 1.

[110] TERRUSI F., "*L'invalidità delle delibere assembleari della s.p.a.*", *cit.*, 282.

della realtà materiale – sono già difficilmente attuabili in sede di esecuzione del giudicato?

Si è d'accordo, pertanto, con chi[111] ritiene che l'efficacia della sentenza di cui agli artt. 2377 e 2379 resti fuori dall'ambito della disputa circa l'estensione dell'ambito di operatività dell'art. 282 cod. proc. civ. Allora, «se la determinazione del momento nel quale la sentenza (costitutiva o meno) acquista efficacia è problema diverso da quello dell'esecutorietà…il dato indefettibile cui connettere l'efficacia della sentenza è quello di cui all'art. 2909 c.c.»[112], e quindi del suo passaggio in giudicato. A questo consegue che la pronuncia di invalidità della deliberazione assembleare acquisterà efficacia in tale momento – ma così come tutte le altre sentenze – a nulla rilevando, in tale contesto, la specialità del sistema societario. Riportare il momento in cui gli amministratori sono investiti del dovere di porre in essere i conseguenti provvedimenti al momento in cui la sentenza passa in giudicato, non vuol dire, tuttavia, negarne ogni effetto nel caso in cui la delibera oggetto della pronuncia giudiziaria non sia stata ancora eseguita; in tale caso, infatti, «la pronuncia invalidativa rileva come accertamento dei presupposti di inesigibilità della prestazione fondata sulla deliberazione»[113]. A titolo di esempio, se viene annullata una delibera assembleare di riduzione reale del capitale, non si potrà pretendere da parte del socio la restituzione dei conferimenti, al pari di quanto avviene in materia contrattuale: se viene annullato un contratto di vendita, nessuno dubita del fatto che le parti non possano esigere le reciproche prestazioni.

Indipendentemente dall'efficacia esecutiva delle sentenze, è stato poi sottolineato[114] come sembra comunque difficile sostenere che della sentenza, a prescindere dalla sua definitività, non si tenga conto: la nuova disposizione in materia di bilancio, infatti, come visto, prescrive che "*dell'invalidità se ne tenga conto nell'esercizio del corso del quale è stata pronunciata l'invalidità*", pertanto, da un punto di vista pragmatico sembra «difficile negare che tale comportamento sia comunque dovuto in base alle norme che disciplinano il contenuto del

---

[111] AncoraTERRUSI F., "*L'invalidità delle delibere assembleari della s.p.a.*", *cit.*, p. 286.

[112] Cfr. TERRUSI F., "*L'invalidità delle delibere assembleari della s.p.a.*", *cit*., p. 287.

[113] Cfr. TERRUSI F., "*L'invalidità delle delibere assembleari della s.p.a.*", *cit*., p. 288; e nello stesso senso BERNABAI R., *"Le impugnative di delibere assembleari e degli atti di amministrazione (I parte)"*, in *Le Società*, 2006, 2, p. 150.

[114]CORRADO D., *commento all'art. 2434- bis*, *cit*., p. 693.

bilancio… anzi pare potersi affermare… che si dia conto anche della semplice pendenza del contenzioso»[115].

b) I provvedimenti degli amministratori: vizi di contenuto e vizi di procedimento

Superata tale questione preliminare, sembra opportuno adesso analizzare l'attività degli amministratori; tuttavia, bisogna ricordare che la sentenza dichiarativa dell'invalidità della delibera di approvazione del bilancio rimane un provvedimento puramente demolitorio, ma nessuna influenza può esplicare sul successivo operato degli amministratori. La pronuncia giudiziale, infatti, dovrà limitarsi a statuire sulla validità o meno della deliberazione, sarà poi in forza del disposto del comma 7 dell'art. 2377, come richiamato anche per la pronuncia di nullità, che gli amministratori dovranno attivarsi ponendo in essere quei conseguenti provvedimenti volti a ristabilire la legalità violata. L'attività successiva rientra, pertanto, nella discrezionalità dell'organo amministrativo ed il giudice non può entrare in scelte gestorie sociali che solo a tale organo appartengono; viceversa si rischierebbe di ricadere nell'annosa questione del bilancio giudiziale e della sua ammissibilità[116].

Quali sono dunque i provvedimenti che gli amministratori devono prendere in conseguenza di una sentenza che dichiari l'invalidità di una delibera di approvazione del bilancio? Alla luce di tutto quanto è stato finora detto, si può dire che se l'invalidità attiene a vizi di procedimento si tratterà di sottoporre nuovamente all'approvazione assembleare un bilancio che, non presentando vizi di contenuto, non necessita correzione, ma solo di un nuovo, corretto, *iter* formativo; qualora, viceversa, il vizio riguardi il contenuto del bilancio, in quanto documento, l'attività dell'organo amministrativo dovrà necessariamente concretizzarsi in un'attività di correzione ed integrazione dello stesso e di quelli successivi che di tale invalidità abbiano eventualmente risentito.

Si è visto che secondo l'orientamento che qui si preferisce l'art. 2434-*bis* non avrebbe cambiato i termini della questione, rispetto a quanto sostenuto prima della riforma societaria: il dettato di tale norma, infatti, avrebbe una portata sicuramente positiva, obbligando l'organo amministrativo a tenere conto delle ragioni dell'invalidità anche nel bilancio dell'esercizio sociale nel corso del quale viene

[115] Cfr. CORRADO D., *commento all'art. 2434- bis*, *cit*., 693.

[116] Relativamente al quale cenni verranno meglio fatti in seguito.

pronunciata l'invalidità, ma non un altrettanto valore negativo, volto ad eliminare l'obbligo di rifacimento del bilancio invalidato e dei successivi che di tale invalidità abbiano risentito.

Nell'ambito dei vizi propri del bilancio, ai fini dello studio delle conseguenze e delle ripercussioni che il vizio può avere sui successivi bilanci, e dell'individuazione dell'attività conseguente dell'organo amministrativo, occorre distinguere il caso in cui il vizio riguardi la veridicità del bilancio ovvero riguardi la chiarezza dello stesso.

Bisogna considerare, infatti, che i vizi relativi alla veridicità del bilancio, generalmente si riverberano su tutti i bilanci successivi, o almeno su tutti i bilanci successivi fino a quello nel quale la rettifica viene effettuata o l'irregolarità viene meno: così, ad esempio, la falsa valutazione di un bene, nel bilancio di un esercizio, ne determina un vizio di veridicità, che permane anche nei bilanci successivi che tengano conto di tale falsa valutazione fino a quando non si proceda ad una rettifica dell'errore, e quindi ad una esatta valutazione del bene, o fino a quando, eventualmente, tale bene non venga dismesso.

Ciò comporta anche che i risultati economici del bilancio in cui si è originato il vizio e quello in cui tale vizio è stato eliminato, vadano rettificate per un importo pari alla maggior o minor valutazione del bene che ha determinato tale vizio.

Qualora si tratti, invece, di un vizio attinente la chiarezza, non è detto con altrettanta frequenza che lo stesso vizio si ripeta nei bilanci successivi, perché non si tratta di vizi di contenuto patrimoniale o economico che, necessariamente – eccetto che ci sia appunto una correzione – influenzano le valutazioni del bilancio successivo, ma quando tale vizio, attinente la chiarezza, perduri e conseguentemente influenzi anche i bilanci successivi, la correzione di questi ultimi sarà consequenziale. Si è visto, infatti, che anche un vizio che non altera il risultato di esercizio può pregiudicare ugualmente la corretta rappresentazione della gestione sociale, dell'avviamento ed in genere delle potenzialità finanziarie ed economiche di una società, rendendo, non solo opportuno, ma necessario, anche in tali ipotesi correggere tutta la sequenza dei bilanci interessati.

La correzione del bilancio deve essere effettuata in riferimento ai valori vigenti alla data di adozione del bilancio invalidato, dovendosi respingere la diversa opinione di chi ritiene impossibile collocarsi idealmente a quella data e, pertanto, necessario rifare il bilancio tenendo in considerazione i valori attuali: in tale maniera si

avrebbe una rappresentazione falsata del bilancio perché, operare una valutazione tenendo conto dei dati sopravvenuti, ne altererebbe la portata. Solo riportando tutte le stime e i giudizi all'anno di riferimento, cioè alle notizie possedute – o possedibili – con riguardo alle poste da modificare a tale data, il bilancio potrà inserirsi correttamente nelle sequenza cronologica dei bilanci della società[117].

In definitiva, qualora ricorrano vizi di contenuto – siano essi relativi alla veridicità o alla chiarezza – e abbiano influenzato la redazione anche dei bilanci successivi, le conclusioni non saranno diverse dal punto di vista della necessità per l'organo amministrativo di dovere ripetere tutti i bilanci. In ogni caso, poi, quale che sia il vizio riscontrato, sia esso di contenuto o di procedimento, bisognerà ripetere l'intero *iter* di approvazione del bilancio, sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il nuovo bilancio corretto o,in caso di un vizio di procedimento, lo stesso documento, ma a seguito di un procedimento conforme a legge.

Probabilmente in caso di vizio procedimentale, la situazione finale non muterà, perché il bilancio finale sarà sempre lo stesso nel suo contenuto, ma si sarà tutelato il diritto del socio a votare consapevolmente e, se effettivamente quel bilancio era legittimo, verrà nuovamente ad assumere il suo valore organizzativo.

I costi della tesi qui sostenuta varieranno, naturalmente, in relazione al tipo ed alla quantità di errori che hanno determinato il vizio ed alla complessità del bilancio da rettificare che poi deriva dal tipo di attività economica, dalla dimensione dell'impresa, dal volume di affari, eccetera.

L'impatto dell'attività di correzione sarà diverso, inoltre, a seconda dell'influenza della singola posta errata sul bilancio nel suo complesso: nell'attività di correzione dei vizi riscontrati e censurati, secondo alcuni[118], infatti, vi sarebbe necessariamente un obbligo di rifacimento dell'intero bilancio, e non della singola posta, ma non si è d'accordo con tale affermazione; richiamando quanto già accennato in precedenza relativamente al fatto che i provvedimenti e l'attività conseguente dell'organo amministrativo varieranno in dipendenza del vizio riscontrato, infatti, se il vizio riguarda una singola posta che nessuna ripercussione ha avuto sulle altre voci di bilancio non si vede il motivo per il quale debba ritenersi obbligatorio rifare tutto il

[117] COLOMBO G. E. "*L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*", *cit*., 958.

[118] MEO G., "*Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*", *cit*., p. 277.

bilancio, anche relativamente a quelle poste che in nessun modo possano avere risentito del vizio. Certamente a conclusioni diverse dovremmo giungere qualora, invece, il vizio riscontrato abbia effettivamente influenzato la determinazione di altre poste.

c) La discrezionalità degli amministratori ed il bilancio giudiziale

La valutazione dell'attività che deve essere posta in essere sarà, quindi, nell'assoluta discrezionalità[119] dell'organo amministrativo, infatti, anche dopo la riforma societaria, risulta estraneo al nostro ordinamento un sistema che dia la possibilità al giudice di intervenire direttamente sulla delibera impugnata o sui rapporti giuridici dipendenti[120]. Con la riforma non risulta superato tale principio ed, infatti, anche quando si permette un'ingerenza del giudice nell'attività sociale, la si limita a meri suggerimenti: così, nell'art. 2378, c.c., è prevista la possibilità per il giudice di esperire il tentativo di conciliazione «*suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata*», o all'art. 2479 *ter*, c.c., si prevede la possibilità per il giudice di «*assegnare un termine…per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità*»[121].

Sarà l'organo amministrativo che, in relazione alle circostanze concrete, alla singola posta, alle ripercussioni che il vizio ha eventualmente avuto sui successivi bilanci, risulterà il solo competente ad assumere tali decisioni che varieranno a seconda delle circostanze

---

[119] Sebbene non si tratti di mera discrezionalità, dovendo assumere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.

[120] Così GUERRIERI G., "*La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*", *cit.*, p.339 che richiama in nota Perrino, "*I rimedi societari*", in *Eur. Dir. priv*., 2002, p. 83 ss.; MEO G., "*Gli effetti dell'invalidità*", *cit.*, p. 240 ss.; GAMBINO A., "*Il principio di correttezza nell'ordinamento delle società per azioni*", Milano, 1987, p. 325; ed in giurisprudenza Trib. Milano, 2 dicembre 1982, in *BBTC*, 1983, II, p.331; Trib. Milano, 16 febbraio 1961, in *Riv. dir. comm*., 1962, II, p.158; Trib. Milano, 5 febbraio1981, in *Giur. comm*, 1981, II, 796; Trib. Ancona, 18 gennaio 2002, con nota di GINEVRA E., "*Nullità post-conversione di delibera di emissione di obbligazioni bancarie convertibili?*", in *Giur. comm*., 2003, II, 246, ed in *Riv. Dir. Impresa*, 2002, 359 con commento di D'ATTORE G., "*Note in tema di nullità derivata di deliberazioni collegate*".

[121] GUERRIERI G., "*La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*", *cit.*, p. 340, l'Autore ritiene anche che il giudice «possa imporre agli amministratori – su richiesta dell'impugnante – i soli comportamenti che, per effetto della sentenza, risultino obbligatori in forza dei precetti ineludibili di portata generale» lasciando all'organo amministrativo la scelta sulle concrete modalità esecutive e a maggior ragione lasciando piena discrezionalità quando siano possibili varie alternative.

concrete e degli interessi di volta in volta coinvolti, dovendo, nell'assumere simili provvedimenti, operare quel contemperamento di interessi, più volte richiamato, di cui all'art. 4 della legge delega. I conseguenti provvedimenti, tra l'altro, sono di competenza dell'organo amministrativo a maggior ragione in una materia quale quella del bilancio, che già *ab origine* risulta di competenza di tale organo: gli errori che gli amministratori sono chiamati a correggere in seguito ad una dichiarazione di invalidità del bilancio derivante da vizi di contenuto, sono, infatti, errori relativi ad attività proprie di tale organo e, pertanto, a maggior ragione, rimessi alla competenza di esso.

La stessa norma aggiunge che gli amministratori assumono i conseguenti provvedimenti *"sotto la propria responsabilità"*: la discrezionalità degli amministratori è dunque una discrezionalità limitata dalla natura e dalla funzione del loro ufficio; il giudice non deve entrare nel merito delle scelte gestionali, ma l'organo amministrativo, nel prendere i conseguenti provvedimenti, dovrà, nel contempo, assumere delle scelte che rispondano a quel contemperamento di interessi già più volte richiamato.

Tale discrezionalità, limitata, ma necessaria, non può non richiamare all'attenzione la problematicità che è derivata in relazione all'ammissibilità del c.d. bilancio giudiziale. Le disquisizioni dottrinali ebbero inizio da una nota sentenza del Tribunale di Milano[122] con la quale si tese ad «introdurre per la prima volta in Italia il bilancio giudiziale, un bilancio cioè redatto, per quanto riguarda le poste che sono state ritenute illegittime e che hanno importato la dichiarazione di nullità della deliberazione assembleare di approvazione, secondo i criteri stabiliti dal giudice»[123]. In maniera abbastanza unanime in dottrina, si ritiene che non possa in alcun modo consentirsi al giudice un'ingerenza nell'attività sociale ed in scelte che solo ad organi sociali possono competere, limitando, semmai, tale evenienza al solo caso in cui vi sia la mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea e, al tempo stesso, questa possa comportare la lesione di diritti di contenuto patrimoniale di terzi o dei soci[124]; «negli altri casi non sembra ammissibile una sostituzione del giudice nel compimento di quelle delicate e complesse valutazioni e previsioni che la legge

[122] Trib. Milano, 30 maggio 1977, in *Riv. Dir. Comm*., 1977, II, p. 410 con nota di FERRI G., "*Arriveremo al bilancio giudiziale?* ".

[123] Cfr. FERRI G., "*Arriveremo al bilancio giudiziale?*" Nota a Trib. Milano, 30 maggio 1977, *cit*.

[124] V. CARATOZZOLO M., "*Il bilancio d'esercizio*", Giuffrè, 1998, p. 975.

commette agli organi sociali»[125], e, quindi, a maggior ragione, quando la mancanza del bilancio derivi da una pronuncia invalidativa. Altre saranno, pertanto, le soluzioni nel caso di una mancata ottemperanza al giudicato da parte dell'organo amministrativo: si potrà innanzitutto fare valere la loro responsabilità, ricorrere al procedimento *ex* art. 2409 c.c., oppure ricorrere ad una revoca per giusta causa, ma non si potrà sostituire il loro operato con quello di un organo esterno[126].

d) L'inottemperanza al giudicato

Preso atto del fatto che il giudice non può ingerirsi nella gestione sociale altro aspetto da valutare è quello dei possibili rimedi concessi all'impugnante nel caso in cui gli amministratori omettano di assumere i conseguenti provvedimenti. Varie possono essere le cause del mancato adeguamento alla pronuncia del giudice, l'attività degli amministratori, infatti, non sempre presuppone la loro autonomia nella gestione sociale, ma spesso passa attraverso una deliberazione assembleare, e così proprio nella materia del bilancio, in relazione al quale si è detta necessaria una nuova approvazione assembleare in seguito alla correzione da parte dell'organo amministrativo; pertanto, ben potrebbe accadere che la mancata adozione dei conseguenti provvedimenti non derivi da un inadempimento degli amministratori – il cui mancato esercizio verrebbe si rimesso in capo agli stessi – bensì dall'inattività dell'assemblea, magari per l'interesse di uno dei soci di comando[127], con innegabili conseguenze circa il regime di responsabilità.

Nei casi in cui, invece, sia solo degli amministratori la responsabilità dell'inottemperanza al giudicato, sembra non potersi

---

[125] Cfr. CARATOZZOLO M., "*Il bilancio d'esercizio*", *cit*., p. 975 e nello stesso senso B. LIBONATI , commento a Trib. Milano, 4 luglio 1977, *cit*., 165 e ss.; JAEGER P. G., "*Il bilancio di esercizio delle società per azioni*", *cit*., p. 28; FERRI G., "*Arriveremo al bilancio giudiziale?*" Nota a Trib. Milano, 30 maggio 1977, *cit.,* 410 e ss.; COLOMBO G.E., "*Bilancio d'esercizio e consolidato*", *cit*., p. 456 e ss.

[126] Così GUERRERA F., "*La responsabilità "deliberativa" nelle società di capitali*", *cit.*, p. 218, che nell'analizzare le ipotesi in cui può verificarsi l'inottemperanza al giudicato – non limitate all'inadempimento degli amministratori – sottolinea l'essenzialità dei rimedi obbligatori nell'ottica «della piena ed effettiva tutela giurisdizionale dei diritti» di cui all'art. 24 Cost.; per un maggiore approfondimento v. al successivo cap. III.

[127] Così ancora GUERRERA F., "*La responsabilità "deliberativa" nelle società di capitali*", *cit.*, p. 218, che, rinviando a MEO G., " *Gli effetti dell'invalidità*", *cit.*, p. 267 ss., prospetta in tale ipotesi anche una possibile causa di scioglimento della società ex art. 2484, n. 3, c.c..

negare al socio rimasto insoddisfatto, e privo di tutela, la possibilità di agire in giudizio individualmente contro gli stessi, nonché contro chi si sia reso autore o partecipe della condotta lesiva. Così gli amministratori risulteranno responsabili quando vi sarebbero stati provvedimenti da assumere, o quantomeno da proporre all'assemblea, ed essi abbiano omesso entrambe le iniziative, legittimando in tal caso un'azione di responsabilità – rientrante nella previsione di cui all'articolo 2395 c.c. (azione individuale del socio e del terzo) – a tutela di chi ha impugnato vittoriosamente la delibera, ma la cui attesa di un "provvedimento conseguente" sia rimasta illegittimamente delusa. Gli amministratori saranno poi responsabili qualora abbiano preso un provvedimento in assenza delle condizioni che lo giustificassero ovvero abbiano liquidato una somma di denaro in mancanza di un danno subìto dall'impugnante vittorioso o, comunque, di un danno che non sia stato provato nella sua sussistenza o entità e, per esempio, sia stato liquidato in maniera palesemente sproporzionata. Si tratterà, in questo caso, di responsabilità verso la società, azionabile ai sensi degli artt. 2392 e ss., che potrà poi assumere profili di rilevanza anche verso i terzi qualora venga compromessa l'integrità del capitale sociale, rientrando così nella fattispecie di cui all'art. 2394, cod. civ., e riguardare, pertanto, anche i creditori sociali.

In entrambi i casi, poiché si verte sempre in ipotesi di responsabilità risarcitoria, occorrerà provare, oltre che l'inadempimento doloso o colposo degli amministratori, l'esistenza concreta di un danno, il nesso di causalità tra il comportamento o l'omissione degli amministratori ed il danno stesso. Tutto questo, tra l'altro, determinerà la necessità di intraprendere un nuovo giudizio, volto ad accertare l'inadempimento degli amministratori, con il rischio, per il soggetto leso istante, non solo della difficoltà di provare il danno, ma, soprattutto, dei tempi, dei costi e dell'incertezza di un giudizio che implica un'ingerenza del giudice nelle scelte di merito degli amministratori: un'ingerenza, quindi, nella gestione della società, dovendo questo valutare se sussistevano i presupposti per porre in essere i conseguenti provvedimenti ed in che modo ed in che termini eventualmente andavano assunti[128].

La responsabilità per mancata assunzione dei conseguenti provvedimenti potrà, poi, interessare, nella società a responsabilità limitata, anche gli stessi soci, potendo rientrare in quella forma di

[128] PISANI MASSAMORMILE A. "*Invalidità delle delibere assembleari*", *cit*., p.69.

responsabilità di fatto che colpisce i soci che abbiano intenzionalmente autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci e i terzi, coinvolgendo, il giudizio di responsabilità degli amministratori in relazione ai "conseguenti provvedimenti", anche tali soggetti, in forza dei poteri di amministrazione che anche se non formalmente, di fatto, tuttavia, hanno esercitato in relazione a quella vicenda; così come in generale la stessa responsabilità potrà interessare il socio di maggioranza che di quella vicenda si sia reso autore, magari nel perseguimento di un proprio interesse.

2.3 Le delibere collegate

Altro aspetto fondamentale, che attiene all'attività conseguente degli amministratori, è quello relativo agli eventuali effetti che la delibera di approvazione invalida possa avere esplicato su altre operazioni sociali prese successivamente all'approvazione assembleare e sulle base di quelle risultanze. Se il bilancio rileva, oltre che quale atto autonomo, quale atto prodromico delle successive operazioni, di carattere prevalentemente patrimoniale, il più delle volte la sua invalidità non potrà non avere avuto ripercussioni sugli atti successivi che in base ad esso sono stati adottati. Si tratta, quindi, di valutare le conseguenze di un'eventuale invalidità derivata e quali possono essere i provvedimenti da assumere da parte degli amministratori, considerando, tuttavia, che a seguito della riforma, che ha ridotto notevolmente il campo della tutela reale, minori saranno le ipotesi che potranno condurre ad un'invalidità a cascata di più delibere assembleari, anche se fondate su un presupposto erroneo o illegittimo.

Innanzitutto il problema in esame attiene a quello più generale del collegamento negoziale, perché valutare, in genere, se l'invalidità di una delibera abbia avuto ripercussioni su altre delibere, implica necessariamente una valutazione circa l'interdipendenza tra le stesse.

Il problema è stato poco affrontato dalla dottrina commercialistica e in giurisprudenza ha avuto risposte spesso contrastanti; il dato da cui partire risulta essere, comunque, la determinazione e l'individuazione dei criteri in base ai quali potere valutare se tra più deliberazioni sussista un nesso di interdipendenza e di pregiudizialità, non potendo essere una valutazione astratta, ma

valutata caso per caso[129]; solo dopo tale accertamento si potrà prospettare un'eventuale invalidità derivata della delibera collegata.

È stato detto che gli effetti di una delibera possono ripercuotersi su altra delibera, precedente, contestuale o successiva, quando tra le due delibere vi sia un collegamento tale per cui le stesse risultino essere interdipendenti ovvero l'una il presupposto logico o giuridico dell'altra. Qualora il legame risulti nella fase genetica e fisiologica, allo stesso modo non potrà non rilevare anche nell'eventuale successiva fase patologica.

In linee soltanto generali in tale sede può dirsi che, in tema di collegamento negoziale tra delibere, come è stato autorevolmente sottolineato in dottrina[130], i vizi di una possono ripercuotersi su altra delibera quando: a) sussista un rapporto di pregiudizialità- dipendenza in ragione del quale gli effetti di una delibera entrano, per volontà di legge o dell'autonomia privata, nell'ambito degli effetti di un'altra delibera dipendente; b) oppure quando le due delibere risultino orientate verso il raggiungimento di un risultato unitario, essendo legate da un nesso funzionale.

Il collegamento può poi essere oggettivo o soggettivo, rispettivamente perché concretamente o, appunto, oggettivamente le delibere risultino interdipendenti, ovvero perché era nell'intenzione delle parti considerarle inevitabilmente inscindibili. Quello che è importante sottolineare fin da subito è che la mera contestualità non è di per sé indice di interdipendenza[131]: due delibere possono essere prese contestualmente e risultare da un unico verbale, ma non essere minimamente connesse, neppure nell'intenzione dei soci; piuttosto, si avrà in tal caso un verbale, che è stato qualificato come atto negoziale complesso, da valutarsi nella sua inscindibile unità formale, benché in realtà privo di qualsivoglia unità sostanziale[132]; diversamente in giurisprudenza è stato però affermato che, qualora le delibere coeve

---

[129] Tra le tante v. Cass. civ., 30 maggio 2008, n. 14554, in *Dir. e prat. Soc*., 2008, 21, 70 con nota di DI LEGAMI.

[130] V. ZANARONE G., commento a Cass. Civ., sez. I, 13 settembre 1987, n. 133, in *NGCC*, 1987, II, p. 750 e ss.

[131] In tal senso ZANARONE G., commento a Cass. Civ., sez. I, 13 settembre 1987, *cit*.; BELLINZONI F., commento a Cass. Civ., sez. I, 5 settembre 1997, n. 8592, "*Della invalidità derivata di delibere societarie collegate; della tutela del socio escluso dal diritto di opzione e di altri problemi*", in *Giust. Civ*., 1998, I, 74 e ss.

[132] Si veda in tal senso commento a Trib. Napoli, 13 agosto 1992, in *Riv. not*., 1992, II, 1295; Trib. Milano, 3 novembre1984, in *Vita not*., 1985; Trib. Milano, 11 giugno 1984, in *Vita not.* 1984.

siano in chiara e stretta connessione tra loro, se ne presume «che l'assemblea non le avrebbe volute senza quella viziata, sicché osta all'omologazione parziale ove una di esse deliberazioni sia nulla»[133].

Relativamente al caso che qui interessa, e che riguarda il collegamento che possa intercorrere tra delibera di approvazione del bilancio e altra delibera assembleare, in linea teorica valgono le stesse conclusioni sopra raggiunte circa la sussistenza di un nesso strutturale o funzionale tra le stesse: è alle circostanze concrete che bisogna guardare per valutarne la ricorrenza.

2.3.1 Il bilancio e le operazioni sul capitale sociale nominale e reale

Se quanto appena detto vale in linea di massima anche per la delibera di approvazione del bilancio, tuttavia, relativamente alla stessa, vi sono delle fattispecie che non possono non ritenersi inevitabilmente connesse alla sua approvazione – o meglio alle sue risultanze – indipendentemente da un esame sul caso concreto: se un aumento di capitale a titolo oneroso può essere giustificato tanto da una situazione deficitaria, tanto da una situazione patrimoniale florida, non altrettanto sembra potersi dire in caso di una riduzione del capitale per perdite, che verrà effettuata proprio in ragione delle perdite risultanti dal bilancio stesso. Lo stesso, a maggior ragione, nei casi di riduzione obbligatoria di cui agli artt. 2446 e 2482-*bis* o, *ex* artt. 2447 e 2482-*ter*, c.c., qualora venga deliberato l'azzeramento del capitale sociale ed il conseguente aumento dello stesso o la trasformazione della società; in tutte queste ipotesi le risultanze del bilancio costituiscono sicuramente presupposto logico e giuridico di tali delibere, in quanto tutte necessitate dalle perdite accertate in bilancio. In caso di aumento oneroso del capitale sociale, invece, non necessariamente le risultanze del bilancio ne costituiscono ragione giustificatrice, potendo anche deliberare un aumento di capitale per permettere l'entrata di un nuovo socio, per acquisire un determinato bene o, effettivamente, per dotare la società di nuova ricchezza, ma, in questo caso (anche se fattispecie più difficilmente realizzabile), valutando il caso concreto, potrebbe anche risultare che la sottovalutazione in bilancio non abbia influenzato tale delibera che

[133] Trib. Napoli, 13 agosto 1992, *cit*., naturalmente in riferimento al sistema allora vigente dell'omologa.

sarebbe stata presa ugualmente, anche sulla base della reale situazione patrimoniale della società.

Lo stesso dicasi per la riduzione volontaria del capitale, a maggior ragione oggi che la legge non prevede più come presupposto fondamentale l'esuberanza dello stesso; anche qui non necessariamente le risultanze del bilancio – certo sul presupposto che i dati non siano macroscopicamente alterati – determinano la volontà sociale.

Allora, mentre in questi ultimi casi, effettivamente, sarà solo un esame delle circostanze concrete a portare a concludere per la connessione o meno delle delibere, per altro tipo di delibere, e al ricorrere di determinati vizi[134], non sarà così perché, a maggior ragione in alcuni casi, è la stessa legge a renderle obbligatorie in ragione della situazione patrimoniale della società. Sembra opportuno specificare, tuttavia, che la pregiudizialità necessaria di cui si parla è, ovviamente, presa in considerazione in relazione all'invalidità che derivi da vizi attinenti alla veridicità, i soli che in tali ipotesi giustificano la pregiudizialità della delibera.

Ipotesi diversa è, invece, il caso dell'aumento di capitale gratuito, in conseguenza, questa volta, di sopravalutazioni in bilancio: facendo un ragionamento inverso al precedente – in materia di riduzione del capitale per perdite – anche qui l'aumento, in quanto posto in essere imputando a capitale riserve e risorse disponibili in bilancio, si baserà sulla veridicità delle risultanze dello stesso.

Allora in linee generali, relativamente alle operazioni sul capitale, può dirsi che, quando si agisce sul capitale reale, non necessariamente (anche se così sarà il più delle volte) il bilancio costituirà presupposto logico dell'operazione sociale, potendosi spostare la valutazione su un esame del singolo caso; quando, viceversa, si agisce sul capitale nominale, a parere di chi scrive, non può non valutarsi a priori un nesso di pregiudizialità necessario tra le delibere, nesso, tra l'altro, non solo logico, ma anche giuridico: è il legislatore che in un caso rende obbligatoria la riduzione del capitale e, nell'altro, prescrive per l'esecuzione dell'aumento l'imputazione di riserve e risorse disponibili.

Nella giurisprudenza meno recente le pronunce risultano molto discordanti, specie in relazione alla pregiudizialità del bilancio rispetto

[134] La pregiudizialità necessaria qui sostenuta è, ovviamente, considerata in relazione all'invalidità che derivi da vizi attinenti alla veridicità, i soli che in tal caso giustificano la pregiudizialità della delibera.

all'aumento di capitale: in alcune pronunce[135] si legge, infatti, che non risulta esserci un collegamento necessario tra bilancio e aumento del capitale; viceversa altri orientamenti[136] ritengono sussistere un collegamento necessario, indipendentemente dalle circostanze concrete, in quanto vi sarebbe una consequenzialità logico-giuridica tra le due. Più concordi risultano, invece, le pronunce relativamente al collegamento necessario tra bilancio e delibera di azzeramento e aumento del capitale[137].

Tutto questo va valutato alla luce della riforma del diritto societario che, come noto, nell'ottica di favorire le esigenze di certezza e stabilità delle delibere societarie, ha ormai posto precisi limiti all'impugnabilità stessa delle deliberazioni assembleari, specie per quelle più pericolose per la vita societaria, quali quelle di cui si è detto. Tali forme di sanatoria e di limite all'accesso alla tutela demolitoria, restringono di molto la rilevanza pratica delle questioni cui si è fatto cenno: infatti, anche qualora le delibere risultassero connesse inscindibilmente tra loro, il ricorrere delle condizioni di legge ne impedirebbe comunque la possibilità di dichiararne l'invalidità, potendo ripiegare soltanto sulla responsabilità degli amministratori e sulla tutela risarcitoria.

Così nelle ipotesi sopra prospettate, decorsi i brevi termini introdotti dal legislatore della riforma, l'invalidità della delibera non potrà comunque più essere dichiarata; in particolare, poi, l'art. 2379 *ter* prevede, relativamente alla delibera di emissione di obbligazioni, alla riduzione volontaria e all'aumento del capitale, che «*nei casi previsti dall'art. 2379 l'impugnativa…non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese…*» e quando si tratti di società che fanno ricorso

---

[135] App. Catania, 5 aprile 1990, in *Dir. Fall*., 1990, II, 1123; Cass. Civ., sez. I, 7 febbraio 1979, n. 818 in *Giur. comm*., 1979, 757; Trib. Roma, 13 settembre 1977, in *Giur. comm*., 1978, II, 100.

[136] Trib. Pavia, 26 novembre 1970, in *Giur. it*., I, 2, 382, con commento concorde di LIBONATI B., "*Rassegna di diritto societario*", in *Riv. Soc*., 1975, 228; Cass. Civ, 4 marzo 1963, n. 1511, in *Foro it*., 1963, I, 684 e App. Milano, 20 settembre 1963, in *Foro it*., 1963, I , 2211.

[137] Trib. Bologna, 27 giugno 1974, in *Riv. dir. civ*., 1976, II, 152 con nota di DOMENICHINI G., "*Politiche di bilancio, delibera di aumento di capitale e tutela delle minoranze*"; Trib. Milano, 9 giugno 1975, in *Giur. comm*, 1976, 557; App. Bologna, 29 gennaio 1977, in *Giur. comm*., 1977, II, 840; Trib. Milano, 25 ottobre 2006, in *Giur. it*., 2007, 1167; Cass. civ., 2 aprile 2007, n. 8221, in *Riv. soc*., 2007, V, 1194; relativamente al collegamento necessario tra azzeramento e aumento del capitale Cass. Civ., sez. I, 6 novembre 1992, n. 12347, in *Le Società*, 2000, 8, 943.

al mercato del capitale di rischio «*l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell'art. 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato anche parzialmente eseguito; l'invalidità della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell'art. 2445 o della deliberazione di emissione delle obbligazioni… dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita*». Quando si parla di invalidità derivata dall'invalidità del bilancio, certamente, tra i casi di cui all'art. 2379, dovranno escludersi sia la nullità per mancanza del verbale sia la nullità per mancanza della convocazione; pertanto, resterebbe spazio per l'operatività della norma, anche nell'ipotesi qui considerata, solo relativamente all'impossibilità o illiceità dell'oggetto. A ben vedere, è questa la forma di invalidità da cui sembra essere colpita una delibera di aumento o riduzione presa sulla base di un bilancio non veritiero: distinguere tra oggetto impossibile o illecito potrebbe risultare non facile in queste fattispecie, tuttavia sembra potersi dire che, qualora si tratti di operazioni nominali, si tratterà più probabilmente di delibera con oggetto impossibile, in quanto basata su riserve o perdite inesistenti; qualora, viceversa, si tratti di un aumento o di una riduzione reale, e se ne sia accertato il collegamento necessario, si tratterà probabilmente di oggetto illecito; si tratta chiaramente di fattispecie al limite, ma che, in ogni caso, rientrano nella disciplina dell'invalidità per illiceità o impossibilità dell'oggetto.

Chiaramente discorso diverso, non oggetto del presente lavoro, è quello relativo alla conseguenze ed ai provvedimenti da assumere una volta accertata l'invalidità derivata, così come la tutela dei terzi in buona fede che risultino coinvolti dall'invalidazione della delibera.

2.3.2 Il bilancio e gli utili

Altro problema di carattere organizzativo e patrimoniale che può derivare dalla nullità di una delibera di approvazione del bilancio che nel frattempo abbia esplicato la propria valenza organizzativa, è la distribuzione degli utili fittizi risultanti dallo stesso, utili che, pertanto, in un momento successivo si siano rilevati non realmente conseguiti[138]. Anche in tale ipotesi il bilancio costituisce certamente il presupposto della delibera di distribuzione, ma bisogna tenere in considerazione quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2433 cod. civ.: tale norma, infatti, dopo avere prescritto le condizioni alle quali può effettuarsi la

[138] Si veda COLOMBO G. E., in "*Il bilancio di esercizio*", *cit.*, pag. 492 e ss.

distribuzione degli stessi, fa salvo il diritto alla ritenzione del socio qualora il bilancio sia stato regolarmente approvato. Naturalmente nessun problema si porrà relativamente agli utili distribuiti qualora il vizio del bilancio attenga al procedimento e non al contenuto dello stesso[139].

L'irripetibilità del dividendo sarebbe condizionata da due presupposti uno oggettivo e l'altro soggettivo: quello che il dividendo distribuito corrisponda agli utili netti risultanti da bilancio regolarmente approvato, e quello che il socio che li abbia percepiti sia in buona fede[140].

La regolarità cui fa riferimento la norma è opinione comune che si riferisca alla regolarità formale, l'unica di cui può essere a conoscenza il socio e che può essere oggetto di una sua valutazione[141]: la *ratio* è da rinvenirsi nella estraneità del socio nel processo di formazione del bilancio, ma non anche nel procedimento di approvazione dello stesso, sicché, non può a lui addebitarsi l'irregolarità contenutistica dello stesso[142].

Pertanto, qualora successivamente alla delibera di distribuzione degli utili, il bilancio venga dichiarato invalido, per vizi diversi da quelli procedimentali, l'utile, nonostante sia "senza causa" verrà ritenuto dal socio che lo abbia riscosso. Al contrario, se ne deduce che gli amministratori potranno ripetere tali attribuzioni qualora riescano a provare che i soci erano in mala fede o che gli utili siano stati distribuiti sulla base di un bilancio affetto da vizi di procedimento. In realtà, in tale ultima ipotesi, non è detto che i soci siano sempre a conoscenza del vizio che inficia il procedimento di approvazione e una lettura puramente formalistica della norma determinerebbe un sacrificio anche del diritto di quel socio che l'utile l'ha riscosso in

---

[139] V. MEO G., "*Gli effetti dell'invalidità*", *cit.*, p. 336; e GUERRIERI G., "*La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*", *cit.*, nt. 247, che a tale autore rinvia.

[140] COLOMBO G. E., in "*Il bilancio di esercizio*", *cit.*, p. 535.

[141] Così GUERRIERI G., "*La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*", *cit.*, p. 373; COLOMBO G. E., in "*Il bilancio di esercizio*", *cit.*, pag. 538.

[142] Cfr. COLOMBO G. E., in "*Il bilancio di esercizio*", *cit.*, pag. 538; MEO G., "*Gli effetti dell'invalidità*", *cit.*, p. 317 che rinvia in nota a LIBONATI B., "*Formazione del bilancio e destinazione degli utili*", Napoli, 1978, p.158 ss. e CASTELLANO M., "*Sulla ripetibilità dell'utile irregolarmente distribuito*", in AA. VV. (a cura di Buttaro e Patroni Griffi), *La seconda direttiva CEE in materia societaria*, Giuffrè, 1984, 209 ss., 228, nt. 35.

buona fede[143]. Discorso analogo è se le irregolarità procedimentali possano tutte considerarsi rilevanti ai fini di escludere l'irripetibilità dell'utile, o se tra queste ve ne siano alcune che, essendo fuori dalla conoscibilità del socio, a tal fine non rilevino[144].

La norma lascia aperto il problema se tra i soci possano considerarsi anche i soggetti che tali siano diventati dopo l'approvazione della delibera di distribuzione degli utili, per avere, ad esempio, acquistato le azioni in epoca successiva.

Si ritiene[145] che la norma sia applicabile solo nei confronti dei soci e non anche di altri soggetti quand'anche legati da un rapporto qualificato con l'ente (amministratori, dipendenti, fondatori). Né gli stessi potrebbero ritenersi protetti dalla regola che fa salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede di cui all'art. 2377, settimo comma, in quanto «il pagamento del dividendo non sembra costituire atto compiuto in esecuzione della delibera di distribuzione».[146] Quest'ultima osservazione è stata portata anche a giustificazione della rilevanza pratica della norma, in quanto non si tratterebbe di una mera ripetizione di quanto già previsto dall'art. 2377, c.c.: innanzitutto, in quanto soci, non sarebbero ricompresi nella regola di salvezza di cui all'art. 2377 e resterebbero, pertanto, fuori dalla portata dalla norma, ed inoltre, come sopra detto, la distribuzione del dividendo non integrerebbe «il diritto acquistato in esecuzione della delibera» che può essere fatto salvo.

---

[143] Per maggiori approfondimenti si veda GUERRIERI G., "*La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*", *cit.*, p. 373 e ss. ed in particolare la nt. 256 dove l'Autore, sottolineando che il dato letterale della norma non ammetterebbe diverse letture, aggiunge come tale disciplina risulterebbe in deroga al regime della salvezza dei diritti dei terzi in buona fede di cui all'art. 2377, settimo comma e ai principi generali di tutela dei soggetti in buona fede, che potrebbe essere superata, in una prospettiva *de iure condendo*, solo da una lettura sistematica della norma.

[144] Così si è posto il diverso problema di distinguere tra gli stessi vizi di procedimento ai fini della valutazione della sussistenza della buona fede del socio: così l'irregolarità della convocazione, il mancato deposito del bilancio, la mancanza della relazione dei sindaci non sarebbero tutti elementi ugualmente conoscibili dal socio e, dunque, ugualmente rilevanti ai fini della ripetibilità del dividendo.

[145] COLOMBO G. E., in "*Il bilancio di esercizio*", *cit.*, pag. 538; *contra* MEO G., "*Gli effetti dell'invalidità*", *cit.*, p. 321;

[146] ZANARONE G., "*L'invalidità delle deliberazioni assembleari*", in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo G. E. e Portale G. B., vol. 3, Torino, 1993, p. 365, il quale richiama l'orientamento tradizionale secondo il quale "l'atto in esecuzione della delibera" presuppone l'esistenza di una atto negoziale e non deliberativo.

2.3.3 Il bilancio e la delibera di emissione di obbligazioni e di acquisto di azioni proprie

Anche la delibera di emissione di obbligazioni risulta connessa alle risultanze di bilancio, sia pure in maniera diversa dalle ipotesi precedenti: il bilancio, infatti, in questa ipotesi rappresenta, non già un presupposto, ma un termine di riferimento per la legittimità della delibera: ai sensi dell'art. 2412, c.c. «*la società può emettere obbligazioni… per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili…*». Qualora successivamente risulti, ad esempio, che le riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato erano inesistenti o di ammontare inferiore, tale da non coprire il limite di cui all'articolo citato, si può riproporre il problema dell'invalidità derivata.

Anche per tale delibera il problema risulta notevolmente ridimensionato a seguito della riforma che ha introdotto il particolare regime di sanatorie generali e speciali che renderà di fatto il più delle volte impossibile impugnarla, tanto in via principale che come invalidità derivata; tuttavia, in queste ipotesi, potrebbe prospettarsi l'applicazione analogica dell'art. 2413, c.c. che, ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 2412, c.c., vieta la riduzione volontaria del capitale e la distribuzione di riserve se non risulti ulteriormente rispettato il detto limite e, nell'ipotesi in cui, invece, la riduzione risulti obbligatoria o le riserve diminuiscano, prevede il divieto di distribuzione di utili «*finché l'ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione*». Potrebbe, pertanto, pensarsi ad un'applicazione analogica di quanto previsto dal legislatore per il "sopravvenuto" superamento del limite quantitativo, anche all'ipotesi in cui il limite sia *ab origine* non rispettato[147], in quanto valutato in riferimento a valori patrimoniali inesistenti o ad un rapporto capitale- fonti di indebitamento alterato.

In caso di invalidità derivata della delibera di emissione di obbligazioni, si è prospettata[148] anche l'opportunità di disapplicare l'art. 2433, 4° comma, sopra analizzato, e che prevede l'irreperibilità

[147] Si veda GUERRERA F., "*Il limite all'emissione di obbligazioni e le riduzioni del capitale nelle s.p.a.*", in *Riv. Dir. Soc*., 2011, 3, p. 607 che in luogo dell'invalidità derivata della delibera di emissione di obbligazioni prospetta l'applicazione analogica del secondo comma dell'art. 2413 c.c.

[148] In tal senso ancora GUERRERA F., "*Il limite all'emissione di obbligazioni*", *cit.*, p. 607 che sottolinea anche l'estraneità da tale vicenda delle società quotate, alle quali non si applicano i detti limiti di cui agli artt. 2412 e 2413.

degli utili riscossi dai soci in buona fede in base ad un bilancio regolarmente approvato, si è detto, infatti, che diverso sarebbe il "titolo" del divieto di distribuzione degli utili e della conseguente obbligazione restitutoria, venendo in rilievo la specifica esigenza di tutela di quei creditori finanziari portatori di titoli di debito.

Analogo ragionamento può farsi anche per l'acquisto di azioni proprie: l'art. 2357, c.c. prevede che «*la società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato…*». Anche in tale ipotesi il bilancio rappresenta un termine di riferimento per valutare la legittimità della delibera. La stessa norma, tuttavia, disciplina il caso dell'invalidità prevedendo che le azioni acquistate in violazione delle regole poste dalla norma in commento devono essere alienate, diversamente, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale.

CAPITOLO III

Le limitazioni alla tutela reale

3.1Gli effetti dell'invalidità: accenni alla disciplina generale — 3.2 I limiti temporali all'impugnazione della delibera— 3.3 La sospendibilità della delibera di bilancio— 3.4 La limitazione alla legittimazione ad impugnare la delibera— 3.5 La sostituzione della delibera di bilancio invalida—3.6 La tutela risarcitoria

3.1 Gli effetti dell'invalidità: accenni alla disciplina generale

Già nelle pagine introduttive si sono evidenziate le difficoltà che in ambito societario potrebbe determinare un'eventuale pronuncia di invalidità, e nell'analisi precedente si è cercato di evidenziarne la complessità con riferimento specifico al bilancio. La consapevolezza della complessità del problema è stata al centro della riforma del diritto societario del 2004 e dell'intervento attuativo del legislatore che come si è più volte avuto modo di sottolineare predilige l'interesse alla stabilità dell'attività sociale, costituendone uno dei principi ispiratori della legge delega.

Nell'ottica del contemperamento delle esigenze di tutela dei soci e di funzionalità e certezza dell'attività sociale è stato introdotto un sistema di tutela alternativa e limitativa della tutela reale, per arginare le difficoltà pratiche e il pregiudizio all'attività sociale che derivano dall'attuazione della tutela demolitoria. Sembra opportuno

quindi, preliminarmente, fare un esame generale e sommario della disciplina generale dell'invalidità per individuare il sistema nell'ambito del quale si colloca la disciplina speciale *ex* art. 2434-*bis* e valutarne così la compatibilità degli istituti generali con la specificità della delibera e della relativa disciplina.

Gli interventi legislativi in materia possono ricondursi, innanzitutto, a delle prescrizioni che si pongono in un'ottica limitativa della tutela reale, nel senso di essere rivolti ad evitare la stessa impugnabilità della delibera: tra questi, i brevi termini di impugnazione, trascorsi i quali la delibera è automaticamente sanata, nel senso che nulla potrà più conseguire ad un'eventuale sua invalidità, non più accertabile e dichiarabile[149] (a tali termini si fa eccezione soltanto per la più grave ipotesi di delibera che modifichi l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili, la cui nullità può essere rilevata senza limiti di tempo); i più ristretti termini di impugnazione[150] previsti per delibere che in quanto espressive di un valore organizzativo ancora più importante – ed importante anche nell'ottica dell'affidamento dei terzi, di tutela degli stessi, e di certezza dei traffici giuridici – sono ancora maggiormente interessate dall'esigenza di stabilità: il riferimento è alla già menzionata disciplina delle delibere di aumento e riduzione del capitale e alla delibera di emissione di obbligazioni, per le quali, poi, quando relative a società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il termine si fa sempre più breve ed è ricondotto, tra l'altro, all'esecuzione, anche parziale, della delibera, con una scelta che sembra quanto mai opportuna, nell'ottica di legare la stabilità della delibera alla sua esecuzione[151]. Analoghe considerazioni valgono per l'invalidità della trasformazione, della fusione e della scissione, non più rilevabili una volta avvenuta la pubblicità presso il registro delle

---

[149] Definite variamente dalla dottrina: per Sanzo si parla di nullità autosananti o a sanatoria automatica, per distinguerle dalle nullità etero sananti o a sanatoria esterna o successiva v. SANZO S., in Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti *"Il nuovo diritto societario"* Zanichelli, Bologna, 2004, p. 653 e ss.; altra parte della dottrina parla, invece, in termini di sanatoria generale per contrapporla alle sanatorie speciali di cui all'art. 2379-*bis* cod. civ.

[150] Le c.d. decadenze brevi ancora SANZO S., *"Il nuovo diritto societario"* , *cit*., p. 651.

[151] Impossibilità di pronunciare l'invalidità che, in caso di delibera di aumento, decorre dall'iscrizione nel registro delle imprese che la delibera è stata anche parzialmente eseguita, e nel caso di delibera di emissione di obbligazione o di riduzione del capitale, *ex* art. 2445 c.c., dalla stessa esecuzione, anche solo parziale.

imprese (art. 2500-*bis* e art. 2504-*quater*)[152] e, infine, per quanto in questa sede interessa, per l'invalidità del bilancio non più censurabile dopo che è stato approvato il bilancio dell'esercizio successivo (art. 2434-*bis*). Ancora nell'ambito delle ipotesi di sanabilità della delibera nulla[153], ipotesi particolari di sanatoria sono state introdotte per la nullità derivante dalla mancanza del verbale e della convocazione, le prime non più impugnabili da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea, le altre sanate mediante la verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva che, pertanto, ne inibisce la pronuncia invalidativa. Ulteriore novità della riforma, ancora nell'ottica di favorire la stabilità delle delibere, è poi il tentativo di eliminare la categoria tanto discussa del'inesistenza[154], riconducendo le ipotesi di nullità alle sole tassativamente individuate dal legislatore nonché, in relazione alla legittimazione ad impugnare una delibera annullabile, la limitazione di questa ad una minoranza qualificata, escludendola così dai diritti individuali del socio;

Tra gli strumenti preventivi della tutela demolitoria un riferimento necessario va fatto alla sostituibilità della delibera, che

---

[152] In giurisprudenza è stato recentemente affermato che l'iscrizione dell'atto di fusione presso il registro imprese avrebbe efficacia preclusiva anche per la dichiarazione di inesistenza dell'atto di fusione, v. Cass. civ., 1 giugno 2012, n. 8864, con nota di CERVIO E., "*Società: la fusione iscritta nel registro delle imprese resta valida anche quando le delibere sono viziate*", in *Guida al Diritto*, 2012, 31, p. 50 e ss.; relativamente all'efficacia sanante per ogni tipo di vizio (sia di nullità che di annullabilità) v. Trib. Milano, 11 gennaio 2007, con nota di COLAVOLPE A., "*In tema di invalidità dell'atto di fusione*", in *Le Società*, 2008, 4, p. 481.

[153] Come già detto, già sotto il vigore della precedente disciplina il legislatore, per quel che concerneva il diritto societario, aveva previsto forme speciali di sanatoria rispetto al diritto civile, così l'ipotesi di cui all'art. 2332 cod. civ., comma 5, il quale dispone che la nullità del contratto di società non può più essere pronunciata quando la sua causa viene eliminata con una modifica dello statuto; o ancora in riferimento all'art. 2504 *quater* cod. civ. in materia di fusione, la cui eventuale invalidità non può più essere pronunciata, eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione. Quindi anche nel regime precedente, accanto al regime di sanabilità delle delibere annullabili per decorso del relativo termine prescritto dalla legge si ricorreva già, in casi speciali, a forme di sanatoria di atti nulli, che però rivestivano fino ad oggi, anche all'interno di questo contesto, carattere puramente eccezionale.

[154] Anche se sembra che residuino spazi, seppur ristretti ai casi limite, in cui manchi ogni reale attività deliberativa della società, in cui potrebbe ancora parlarsi di inesistenza così si veda Trib. Milano, 12 marzo 2009, n. 3396, in *Giustizia a Milano*, 2009, 5, 39, e Cass. civ., 24 luglio 2007, n. 16390 in *Le Società*, 2008, 5, 572 e da ultimo Cass. civ., 1 giugno 2012, n. 8864, in *Guida al Diritto*, 2012, 31, p. 50 e ss.; tra le tante pronunce precedenti la riforma si veda Cass. civ., 14 luglio 1993, n. 403, in *Le Società*, 1993, 4, 484.

determina l'impossibilità di pronunciare l'annullamento quando la delibera viene sostituita con altra presa in conformità della legge o dello statuto[155], e alla tutela cautelare, di cui all'art. 2378[156]; tale ultima norma prevede la possibilità di richiedere la sospensione di efficacia della delibera impugnata, determinando una sorta di quiescenza della delibera che ne paralizza gli effetti, assumendo nel contempo funzione anticipatoria della successiva sentenza e funzione conservativa, in modo da arginare almeno in parte i problemi che scaturirebbero dalla pronuncia di invalidità ove la delibera fosse eseguita. In ultimo e ancora con riferimento a quest'ultima norma, la previsione che il giudice può esperire il tentativo di conciliazione suggerendo alle parti le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata, chiaramente nell'ottica di una possibile sostituzione della stessa da parte dell'assemblea ed evitando in tal modo, nuovamente, il procedimento giudiziale.

Si può dire, allora, che il problema degli effetti dell'invalidità di una delibera – e per quanto qui interessa della delibera di bilancio – sia essa annullabile, ovvero nulla, si pone quando, nonostante gli stretti termini di impugnazione, le ipotesi di sanatoria che sono state introdotte, la possibilità di sostituzione della stessa, comunque una delibera invalida è stata impugnata e da ciò sia conseguita una pronuncia giudiziale di invalidità.

Gli istituti di cui si è detto trovano applicazione anche in riferimento alla delibera di bilancio, ma con disciplina e connotazioni in parte differenti data la specificità non solo della delibera, ma anche della disciplina, che in quanto *lex specialis,* quando diversa e incompatibile, deroga a quella di carattere generale.

---

[155] L'istituto della sostituzione della delibera è stato oggetto di letture contrapposte tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, soprattutto riguardo all'applicabilità anche alle delibere nulle; la giurisprudenza, prima della riforma, era divisa tra pronunce che ritenevano tale istituto non estendibile alle delibere nulle per il generale divieto di convalida del contratto nullo, e un diverso orientamento, per lo più maggioritario, (Cass. n. 8036, 13 Giugno 2000 in *Dir. e Prat. Soc.* 2000, f. 23, 98; Cass., 6 luglio 1953, n. 2137, in *Foro it*., 1954 I,C. 1127; Cass. 14 marzo 1992, n.3132 in *Giur. It.* 1993, I, 1, 108; Trib. Catania 18 gennaio 2001, in *Società*, 2001, 704; Cass. 21 ottobre 1987, n. 7754, in *www.dejure.giuffre.it*) che ne ammetteva l'operatività anche per tale invalidità, sul presupposto della non ammissibilità per queste di una sanatoria mediante convalida. Con la riforma è ormai pacifica l'applicabilità visto il rinvio dell'art. 2379 all'art. 2377, IV comma, che, diversamente, rimarrebbe privo di significato.

[156] Sul punto si rinvia al Cap. III per un maggiore approfondimento circa l'applicabilità, presupposti ed effetti della tutela.

3.2 I limiti temporali all'impugnazione della delibera

Uno degli aspetti per i quali la disciplina speciale dell'invalidità del bilancio detta una disciplina tipica, che si aggiunge a quella di cui alla normativa generale, attiene ai limiti temporali posti per l'impugnazione della delibera.

Il primo comma dell'art. 2434-*bis* pone, infatti, un limite per l'esperibilità delle azioni di cui agli artt. 2377 e 2379, c.c. coincidente con l'approvazione del bilancio successivo, limite temporale che è stato anche assimilato ad una forma di sanatoria di eventuali invalidità riguardanti il bilancio precedente, ed infatti, o l'invalidità si riflette anche sul bilancio dell'esercizio successivo, ed allora il bilancio da impugnare sarà quest'ultimo, oppure l'invalidità non si riflette sul successivo, considerandosi così l'eventuale vizio sanato. Tuttavia, a differenza del sistema di sanatorie generale (art. 2377, c.c.) e speciali (2379 *bis* e 2379 *ter*, c.c.), che determinano, al ricorrere di determinati presupposti, la non rilevabilità del vizio – che, comunque, continua a sussistere – l'impossibilità di impugnazione che deriva dall'applicazione di tale norma, non determina la permanenza di un'invalidità che, in quanto sanata, non sarebbe più accertabile; infatti, se il vizio continua a sussistere, potrà farsi comunque valere, ma tramite l'impugnazione del successivo e ultimo bilancio.

In dottrina, per spiegare la diversa operatività della norma preclusiva in materia di bilancio, è stato rivalutato il rapporto tra il bilancio, quale atto proprio degli amministratori – che serve a soddisfare la fondamentale esigenza di corretta informazione – e la delibera di approvazione dell'assemblea che, non rendendo di certo il bilancio atto di quest'organo, attribuisce semplicemente allo stesso valenza organizzativa interna, per costituire presupposto delle successive delibere e operazioni societarie[157]. Sulla base di tale distinzione è stato sottolineato[158] come la norma di cui all'art. 2434-*bis*, lungi da implicare una forma di sanatoria dell'illegittimità dello stesso (e negando pertanto la sua idoneità ad assolvere la funzione

[157] Tale distinzione si deve principalmente agli studi in materia di LIBONATI B., "*In tema di invalidità della delibera di approvazione del bilancio*", in *Riv. dir. comm*., 1970, II, 193 e ss.; "*Osservazioni in tema di bilanci irregolari e di interesse a farne dichiarare l'irregolarità*", *ivi*, 1975, II, 175 ss.;

[158] V. GUIZZI G., "*Note minime in punto di deliberazioni assembleari, invalidità del bilancio e compromettibilità in arbitri*", commento a Trib. Napoli, 9 giugno 2010, in *Le Società*, 2011, 3, 335 e ss.;

informativa), determinerebbe soltanto l'impossibilità di metterne in discussione la valenza organizzativa fino a quel momento assunta. Allora, non sembra trattarsi di una forma di sanatoria, ma la preclusione all'impugnabilità in materia di bilancio, trova, piuttosto, la sua *ratio* in una presunta perdita generale dell'interesse ad agire nei confronti del vecchio bilancio[159], in quanto atto al quale non è più ricollegata alcuna valenza organizzativa.

Tale ultima considerazione era stata oggetto di attenzione già nel vigore del precedente regime, in quanto si dubitava[160] dell'interesse ad agire qualora il vizio avesse riguardato un bilancio passato e non si fosse ripetuto in quello relativo all'ultimo esercizio; chiaramente, vi era anche la consapevolezza della possibile esistenza di interessi di natura diversa che avrebbero potuto, comunque, legittimare l'esperibilità dell'azione di invalidità: così, ad esempio, la prova di un danno, fondato su un bilancio passato, per avere acquistato o venduto azioni o per avere fondato su quel bilancio diverse operazioni patrimoniali. Come è stato sottolineato in dottrina[161], tale considerazione, in assenza della disposizione attuale, non basterebbe a negare l'interesse ad impugnare un bilancio passato, perché, se non si dubita della sussistenza dell'interesse ad agire nel caso di vizi contenutistici dell'ultimo bilancio, non per questo, al contrario, se ne può negare in assoluto l'esistenza per i bilanci passati; piuttosto, in quest'ultimo caso, è necessario vagliarne la sussistenza caso per caso e non è possibile dare per scontata la stessa. Con la limitazione temporale al diritto di impugnazione, di cui all'art. 2434-*bis*, c.c. il legislatore pone una presunzione *ex lege* di carenza di interesse ad impugnare un bilancio passato che, come tutte le presunzioni, potrà rispecchiare o meno la situazione reale, ma che, nel caso di specie, trasforma « la «probabile» carenza di interesse di cui si è detto in una «presunzione assoluta» di carenza di interesse»[162], non lasciandone, come in passato, l'esame alla valutazione caso per caso del giudice.

In rapporto al sistema generale, di cui agli artt. 2377 e 2379, c.c. che prevede il termine di tre anni per la proposizione dell'azione di nullità, e tre mesi per quella di annullabilità, è necessario aggiungere alcune considerazioni.

---

[159] In tal senso GENOVESE A., "*Le fattispecie tipiche di invalidità*", *cit*., p. 232.

[160] V. COLOMBO G. E., in "*Il bilancio di esercizio*", *cit*., pag. 451.

[161] V. ancora COLOMBO G. E. "*L'invalidità dell'approvazione del bilancio*", *cit.* , 942.

[162] Cfr. COLOMBO G. E. "*L'invalidità dell'approvazione del bilancio*", *cit*., 942.

Relativamente alla nullità, il termine è sostanzialmente ridotto e, pertanto, la norma sicuramente derogatoria della disciplina generale; quanto all'annullabilità, il discorso è più complesso poiché ci sarebbe spazio per l'operatività tanto della *lex specialis* quanto della *lex generalis*, con una sovrapposizione di discipline. È questa l'opinione della dottrina maggioritaria[163], e che qui si condivide, in quanto, innanzitutto, secondo il noto principio "*lex specialis derogat generali*", la legge speciale esclude l'applicabilità della legge generale, ma solo nei limiti in cui risulti incompatibile con la stessa, continuando a trovare applicazione nelle rimanenti fattispecie; inoltre, non sembra convincente, neppure da un punto di vista sistematico, allungare fino ad un anno l'impugnabilità di una delle delibere più importanti ai fini della stabilità dell'azione sociale, in luogo del termine generale di novanta giorni.

Si deve aggiungere, come sottolineato tra coloro che sostengono la natura aggiuntiva, e non sostitutiva di tale norma, che la rilevanza pratica di tale preclusione relativamente all'azione di annullamento è piuttosto ridotta: è, infatti, solo in ipotesi patologiche che potrebbe assumere autonoma rilevanza. Nell'ipotesi fisiologica l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo avverrà quando il termine dei novanta giorni, di cui all'art. 2377, c.c., sarà già scaduto e, pertanto, nessun autonomo spazio di applicazione potrebbe residuare; qualora, invece, accada che il bilancio venga approvato, per fatto degli amministratori o dell'assemblea, con tanto ritardo che l'approvazione del successivo segua in breve termine[164], allora il termine di novanta giorni sarebbe effettivamente ridotto dall'operare della preclusione del bilancio successivo. Lo stesso si verificherebbe qualora la preclusione derivi dall'approvazione, non del bilancio dell'esercizio successivo, ma di un bilancio straordinario o infrannuale, bilanci per i quali devono essere adottati gli stessi criteri di redazione del bilancio di esercizio ordinario: sembra potersi dire, pertanto, che tali diversi bilanci possano spiegare lo stesso effetto preclusivo di cui alla norma

---

[163] Vedi COLOMBO G. E. "*L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*", *cit*., 944; SPAGNUOLO D., *commento all'art. 2434-bis*, in *La riforma delle società*, *cit.*, 856; BUTTURINI P., "*L'impugnazione del bilancio d'esercizio*, *cit*., p. 203 e ss.; *contra* CORRADO D., *commento all'art. 2434- bis*, *cit*., pag. 678; GENOVESE A., "*Le fattispecie tipiche di invalidità*", *cit*., p. 220, nt 1;

[164] Poiché il termine di 90 giorni di cui all'art. 2377 decorre dal deposito del bilancio presso il registro delle imprese, può accadere anche che, in caso di ritardo nel deposito, il termine per l'azione di annullamento non cominci a decorrere e che, quindi, il limite temporale specifico per la delibera di bilancio trovi applicazione.

in commento; la *ratio* della preclusione è quella che dall'approvazione del bilancio successivo vi è per la società una nuova rappresentazione contabile cui fare riferimento: lo stesso effetto si può collegare anche ad un bilancio straordinario e, pertanto, non si vede come possa non estendersi anche a tali ipotesi la medesima valenza preclusiva[165]. Tra l'altro, secondo qualcuno[166], sarebbe questa l'unica ipotesi in cui avrebbe significato la previsione secondo cui dall'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo sono precluse tutte le azioni di cui all'art. 2377, c.c.: nella normalità dei casi, infatti, come già visto, il termine ordinario di novanta giorni sarebbe già ampiamente scaduto all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

Relativamente all'azione di annullamento, viene meno anche la *ratio* giustificativa, infatti, se i vizi contenutistici possono essere eliminati con la redazione del bilancio successivo, non altrettanto si può dire per i vizi procedimentali che danno luogo all'annullabilità: qualora l'azione venga esercitata, ad esempio, per mancanza del previo deposito della documentazione presso la sede sociale o per altra irregolarità procedimentale, il bilancio successivo regolarmente approvato di certo non varrà a sanare tale irregolarità e non si vede come tale approvazione possa incidere sull'interesse ad impugnare, negandone la sussistenza[167].

Se la *ratio* alla base di tale disciplina è quella di presumere che sia venuto meno l'interesse ad agire in occasione dell'approvazione del bilancio successivo, è chiaro poi che tale adempimento debba intendersi come fatto e non come atto[168]: non sarà necessario per l'operare della preclusione che il bilancio successivo sia stato validamente approvato, ma sufficiente risulterà il fatto stesso

---

[165] GUERRIERI G., commento all' art. 2377, *"Il nuovo diritto delle società",* a cura di Maffei Alberti A., Cedam, 2005 e GUERRIERI G., "*La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*", *cit.*, p. 271; MUSCOLO G., "*Il nuovo regime dei vizi delle deliberazioni assembleari nelle s.p.a. (seconda parte): l'impugnazione*", *cit.*, p. 675; *contra* BUTTURINI P., "*L'impugnazione del bilancio d'esercizio*", *cit*., p. 207.

[166] MUSCOLO G., "*L'impugnazione delle deliberazioni assembleari di operazioni sul capitale, emissione di obbligazioni e approvazione del bilancio*", *cit.*, p. 935.

[167] Relativamente alla sanatoria per vizi procedimentali diversa è l'ipotesi, *ex* art. 2379 *bis*, di nullità per mancata verbalizzazione, sanata dalla verbalizzazione effettuata prima dell'assemblea successiva: in questo caso il termine per l'impugnazione sarebbe ancora maggiormente ridotto rispetto all'anno che intercorre tra l'approvazione di un bilancio e l'approvazione del successivo.

[168] In tal senso si veda COLOMBO G. E., "*L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*", *cit*., 939.

dell'approvazione. Sostenere il contrario, tra l'altro, vorrebbe dire negare l'operatività della norma proprio nel caso per il quale essa è stata pensata: è il propagarsi dell'invalidità al bilancio successivo che determina il venir meno dell'interesse per il bilancio anteriore.

Allo stesso modo la perdita della legittimazione vi sarà solo con l'effettiva approvazione del bilancio, e non anche all'eventuale spirare del termine senza che un'approvazione vi sia stata, se non altro perché il bilancio, in questo caso, continuerà a valere come riferimento contabile societario.

Nel vigore della vecchia disciplina era proprio per la tutela di questo principio che, quanto agli effetti dell'invalidità, si riteneva dovessero essere rifatti tutti i bilanci che avessero risentito delle irregolarità, e quanto all'impugnazione, si riteneva, da un lato, che non fosse necessario impugnare anche quelli successivi, perché i conseguenti provvedimenti avrebbero riguardato anche questi ultimi[169] e, dall'altro, che non fosse sufficiente impugnare solo l'ultimo perché ne sarebbe stata interrotta la serie continua dei bilanci.

Il legislatore, nel dettare una disciplina, deve necessariamente operare un bilanciamento di interessi contrapposti; così, per tutelare quanto più possibile la stabilità degli atti societari, sceglie di sacrificare la tutela di altri interessi: lo fa nel sistema generale, ripiegando sulla tutela risarcitoria, e lo fa in questa materia sacrificando in qualche modo il diritto all'informazione ed il diritto all'informazione continua dell'andamento societario. Presumere che l'approvazione del bilancio successivo determini il venir meno dell'interesse ad agire, vuol dire, infatti, non tenere in considerazione che l'interesse all'impugnazione può essere dettato, sia dalla carenza di veridicità del bilancio – carenza che effettivamente può essere sanata dal bilancio successivo o, comunque, tutelata con l'impugnazione di quello successivo – sia dalla mancata informazione che, viceversa, se data nel bilancio successivo, o in quello dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità, sarà un'informazione relativa solo alla situazione vigente in quel momento, senza colmare le irregolarità precedenti, a discapito della chiarezza e della correlata funzione informativa dello stesso, soprattutto in quella funzione dinamica di cui si è detto prima. Tra l'altro, anche qualora si tratti di un vizio di verità, il fatto che nel successivo bilancio non è stato riprodotto, ed è quindi stato corretto, va a discapito delle esigenze di chiarezza, perché non vi sarà una

[169] V. Trib. Milano 4 dicembre 1986, in *Le Società*, 1987, 414, con nota di SALAFIA V., "*Influenza di un bilancio sui bilanci successivi*".

continuità tra il vecchio ed il nuovo documento. Tuttavia, nel filone di quelle disposizioni legislative volte alla stabilizzazione delle deliberazioni assembleari, tale disposizione, sacrificando altri interessi parimenti importanti, detta una disciplina che impedisce impugnazioni di bilanci risalenti nel tempo. Dalla dottrina maggioritaria è stata anche riscontrata una correlazione sistematica tra tale norma e l'ultimo comma dell'art.2434-*bis*, c.c., interpretando entrambe le disposizioni come volte alla stabilizzazione della delibera di bilancio; in realtà, come già sottolineato, non si è d'accordo con l'orientamento che ritiene che il terzo comma, oltre ad avere un contenuto positivo, ne abbia anche uno negativo, volto a limitare solo all'ultimo bilancio le conseguenze della pronuncia di invalidità. Pertanto, all'opposto, si ritiene che nessun legame funzionale vi sia tra i due commi in questione, ma, anzi, una *ratio* differente: la garanzia della stabilità dell'attività sociale il primo comma, la continuità dei bilanci l'ultimo.

Le esigenze di stabilità, tuttavia, non possono arrivare a tal punto da eliminare ogni possibilità di dichiarare l'invalidità del bilancio: l'art. 2434-*bis*, c.c., si riferisce, infatti, all'impossibilità di esercitare le azioni di cui agli artt. 2377 e 2379, c.c., non anche alla possibilità di un accertamento incidentale delle stesse, operato nel corso di un diverso giudizio che su quell'invalidità trovi il proprio presupposto[170].

3.3 La sospendibilità della delibera di bilancio

Possibile rimedio preventivo agli effetti della dichiarazione di invalidità di deliberazioni assembleari – soprattutto in riferimento a situazioni difficilmente regredibili e difficilmente riportabili allo *status quo ante*, come il rimedio invalidatorio vorrebbe – si è visto essere la possibilità di sospendere l'efficacia della delibera, sì da evitare il dispiegarsi dell'efficacia di un atto che, probabilmente, potrebbe essere posto nel nulla da una successiva pronuncia giudiziale.

La tutela cautelare nel sistema societario è strutturata solo come rimedio esperibile in corso del giudizio di impugnazione, e non anche

[170] In tal senso SALAFIA V., "*L'invalidità delle deliberazioni assembleari nella riforma societaria*", in *Le Società*, 2003, II, 1182; COLOMBO G. E., "*L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*", *cit*., p. 943; *contra* GUERRIERI G., commento agli artt. 2379-2379 *ter*, *"Il nuovo diritto delle società",* a cura di Maffei Alberti A., Cedam, 2005.

in forma di tutela esperibile *ante causam*[171], ma tuttavia idoneo, se efficacemente proposto, a paralizzare l'efficacia e, di conseguenza, l'attività sociale che potrebbe conseguire ad una deliberazione di assemblea.

L'istituto di cui si discute presenta, tuttavia, una serie di problemi ed incertezze in fase applicativa tali da non renderne scontata l'operatività rispetto a tutte le delibere assembleari, ed in particolare proprio in relazione alla delibera di approvazione del bilancio.

La sospendibilità presuppone, infatti, che l'efficacia della delibera sia ancora in corso, diversamente difettando lo stesso presupposto logico necessario; inoltre, l'art. 2378 cod. civ., comma III, letteralmente richiede che sia l'esecuzione ad essere ancora in corso, e non le mera efficacia. E' proprio partendo da questo assunto che se ne è spesso negata l'operatività rispetto a tutte le delibere già eseguite, alle delibere nulle[172], così come anche per quelle c.d. *self-executing*.

Relativamente alle delibere nulle, in particolare, la stessa collocazione sistematica dell'art. 2378 c.c. (essendo l'articolo 2378, c.c. antecedente al 2379, c.c.), aveva portato ad escluderne l'applicabilità; a seguito della riforma, tuttavia, la questione è da ritenersi ormai superata. In passato, infatti, sulla base del vecchio testo, che riportava come soggetto attivo il socio, e non anche la figura più generale di "impugnante", erano sorti notevoli contrasti: parte della dottrina sosteneva la non applicabilità di tale disposizione all'impugnazione di delibera nulla, sul presupposto che l'atto nullo è di

---

[171] In tal senso la dottrina maggioritaria. Il testo del terzo comma dell'art. 2378 non lascia dubbi al riguardo: « con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione». *Contra* MUSCOLO G., "*Il nuovo regime dei vizi delle deliberazioni assembleari nelle s.p.a. (seconda parte): l'impugnazione*", in *Le Società*, 2003, 5, p. 678 e ss. e recentemente in giurisprudenza Trib. Milano, 23 aprile 2012, in *Le Società*, 2012, 7, p. 830, con nota di DALFINO D., "*Tutela cautelare ante causam e sospensione della delibera assembleare*".

[172] Nel senso della sospendibilità delle delibere nulle MEO G., "*Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*", *cit.*, p. 301; LIBERTINI M., "*Tutela invalidativa e tutela risarcitoria nella disciplina delle deliberazioni assembleari di s.p.a.*", *cit.* p. 20; SALAFIA V., "*L'invalidità delle deliberazioni assembleari nella riforma societaria*", *cit.*, p. 1180; SACCHI R. "*Gli effetti della sentenza che accoglie l'impugnazione di delibere assembleari di S.p.a.*", *cit.*, p. 569 che sottolinea come per ammettere la sospensione delle delibere nulle non occorre sostenerne l'efficacia provvisoria delle stesse, in quanto la tutela cautelare avrebbe la funzione di impedire che essa sia in fatto eseguita; in giurisprudenza si veda Trib. Napoli, 4 febbraio 1997, in *Società*, 1997, 1059 ss.; Trib. Verona 25 settembre 1995, in *Società*, 1996, p. 539 ss.

per sé stesso improduttivo di effetti, nonché sulla base della configurazione dell'azione di nullità come azione dichiarativa. Il nuovo testo dell'articolo, che attribuisce la legittimazione ad agire in via cautelare per la sospensione dell'esecuzione della deliberazione genericamente all'impugnante, ha ormai risolto tale contrasto, costituendo argomento favorevole all'applicabilità di tale previsione normativa anche all'azione di nullità. Tra l'altro, anche a volere considerare la delibera nulla completamente priva di effetti, come si è più volte ripetuto, non se ne può negare, quantomeno, la sua efficacia materiale sul piano dell'esecuzione: l'eventuale dichiarazione di nullità, pertanto, relativamente alla rimozione degli effetti già prodotti, non comporta problemi minori di quelli scaturenti da una sentenza costitutiva di annullamento e dimostra, quindi, l'utilità anche per queste delibere dell'istituto sospensivo.

Quanto, poi, alle delibere *self-executing*[173], le stesse non necessitano di un'attività esecutiva e gli effetti direttamente collegabili ad esse si esauriscono nel momento stesso dell'adozione; pertanto, si è detto, mancherebbe il presupposto logico necessario per poterne configurare, anche solo astrattamente, la sospendibilità. La disputa è strettamente connessa alla differente funzione che viene attribuita all'istituto della sospensione delle delibere: chi attribuisce a questo natura conservativa tende, di conseguenza, a negarne l'applicabilità a delibere che non implicano ulteriore attività esecutiva, viceversa, l'attribuire a tale istituto natura anticipatoria del successivo giudizio di invalidità, porta a non privare di utilità la sospensione anche per delibere già eseguite o che un'esecuzione non la richiedono.

Prevalente, almeno in un primo momento, è stato l'orientamento volto a negare la sospendibilità di tali delibere assembleari, basandosi sulla già detta natura conservativa riconosciuta al procedimento cautelare, nonché sull'assunto secondo il quale l'art. 2378, c.c., necessiterebbe di uno iato temporale tra l'approvazione e l'esecuzione della delibera, diversamente non avendo alcuna utilità l'istituto della sospensione.

Contestando l'assolutezza di tali principi, successivamente, sia in dottrina che in giurisprudenza, se ne è invece ammessa la prospettabilità anche per le delibere più discusse: delibere *self-executing*; delibere già eseguite e delibere a contenuto negativo.

---

[173] Tra le quali, oltre la delibera di approvazione del bilancio, quella di nomina degli organi sociali.

La sospendibilità delle delibere *self executing*, che qui interessano, è stata così ammessa sulla base del diverso rilievo che, sebbene la norma parli di esecuzione, non vi sarebbe una distinzione tra questa e l'efficacia, di modo che, anche per le delibere per le quali non è possibile parlare di esecuzione, ma la cui efficacia continua a manifestarsi nel corso della gestione societaria, avrebbe senso parlare di sospendibilità[174], in quanto, comunque, continuano ad influenzare lo svolgimento dell'attività sociale.

Dall'altro lato, non può negarsi la natura anticipatoria dell'istituto della sospensione, infatti come è stato detto «l'accertata idoneità della sospensiva a paralizzare l'efficacia dell'atto ponendo in essere una situazione in cui l'atto sospeso è da ritenersi *tamquam non esset*, indica chiaramente che la stessa è idonea ad anticipare l'effetto "caducatorio" proprio della sentenza di annullamento»[175]. Tuttavia ciò non esclude che la sospensiva possa avere anche effetti conservativi ed è anzi in questi termini che deve essere letta quella definizione dottrinale che fa dell'ordinanza sospensiva un provvedimento a finalità conservativa, consistente nel mantenere immutata la preesistente situazione giuridica.

Allora, capovolgendo i presupposti dogmatici da cui parte l'opposto orientamento, il punto di riferimento per valutare l'ammissibilità o meno della sospensione, non è la natura della delibera, ma diviene, da un lato, la valutazione circa l'esaurimento degli effetti della delibera, indipendentemente dalla sua esecuzione, dall'altro, la probabilità dell'accoglimento nel merito dell'azione proposta, in modo da scongiurare il pericolo di vedere realizzarsi situazioni difficilmente regredibili dopo la pronuncia giudiziale. Tali considerazioni valgono a maggior ragione a seguito della riforma che ha introdotto, come noto, diverse ipotesi di irreversibilità

---

[174] In giurisprudenza Trib. Biella, 16 novembre 1999, in *Giur. Comm*., 2001, II, 385, con nota di PINNA G., "*La misura sospensiva ex art. 2378 comma 4 c.c.: inquadrabilità tra le misure cautelari disciplinate dall'art. 669-quaterdecies c.p.c. e applicabilità delle delibere nulle*"; anche in favore della sospendibilità delle delibere *self-executing*, ed in particolare della delibera di nomina dei componenti degli organi sociali, Trib. Padova, 21 maggio 2005, in *Foro padano*, 2005, 1, 234, Trib. Roma, 18 giugno 2012, in *Rivista del Diritto Societario*, 2012, 2, 339; *contra* Trib. Genova 29 dicembre 1988, in *Giur. Comm*., 1992, II, p. 344.

[175] Cfr. COREA U., "*Profili del provvedimento cautelare di sospensione delle deliberazioni societarie*", in *Riv. Dir. Comm*., 2006, 35 e ss.; concorde sulla natura anticipatoria TERRUSI F., "*L'invalidità delle delibere assembleari della s.p.a.*", *cit*., 383 e ss.; *contra* BUTTURINI P., "*L'impugnazione del bilancio d'esercizio*", *cit*., p. 213; GOMMELLINI A., "*Sulla sospensione dell'esecutività delle delibere assembleari*", in *Giur. Comm*., 1987, I, 942.

dell'invalidità, in relazione alle quali, pertanto, la sospensione costituisce condizione *ex ante* perché la tutela finale nel merito possa esserci, perché possa rimanere pronunciabile il provvedimento demolitorio[176]; tra l'altro, la tutela cautelare acquista tanta maggiore rilevanza, in funzione di tutela delle posizioni di interesse esposte agli effetti dell'atto, quanto maggiori sono le esigenze di stabilizzazione dell'atto[177]: la stabilizzazione e l'irreversibilità degli effetti della delibera renderebbero, infatti, inammissibile la sospensione degli stessi[178].

Relativamente alla delibera di bilancio, come più volte sottolineato, questa costituisce presupposto di tutte le delibere che hanno ad oggetto atti dispositivi del patrimonio sociale, pertanto, se l'approvazione da parte dell'assemblea attribuisce efficacia finale a quel procedimento che inizia con la redazione del progetto da parte dell'organo amministrativo, l'efficacia della relativa delibera di approvazione perdura per tutta la gestione sociale conseguente, e fino alla successiva delibera di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo. Non sembra, pertanto, inutile parlare di sospendibilità anche della delibera di approvazione di bilancio ed è, anzi, forse questo un possibile rimedio a quelle situazioni di incertezza che determina una pronuncia invalidativa o, quantomeno, un rimedio per non aggravare ulteriormente, proseguendo nella gestione sociale (e facendo ulteriore affidamento su quelle risultanze della cui validità si dubita), la situazione giuridica e di fatto da ripristinare. È vero che è una delibera che non richiede esecuzione, ma non è vero che esaurisce i suoi effetti nel momento della sua adozione, questa è lo strumento di

---

[176] KUTUFÀ I., "*La sospendibilità di delibere assembleari già eseguite*" in *Giur. Comm*., 2008, I, p. 107, ed in giurisprudenza si veda Trib. Catania, 21 luglio2006, in *Giur. Comm*., 2008, V, II, 1015 che dichiara l'inammissibilità della richiesta della sospensione *ante causam* dell'efficacia della delibera di trasformazione quando sono stati già eseguiti gli adempimenti pubblicitari, in quanto precludono la rilevabilità dell'eventuale invalidità dell'operazione.

[177] Cfr. GENOVESE A., "*Le fattispecie tipiche di invalidità*", *cit*., p. 237.

[178] GUERRERA F., "*La nuova disciplina delle trasformazioni: profili generali*", in *Vita Notarile*, 2004, 2, p. 745. L'Autore, in riferimento alla delibera di trasformazione, sottolinea come di fatto potrebbe risultare impossibile ricorrere alla sospensione della stessa, in ragione del nuovo regime di sanatoria introdotto dalla riforma che, nel breve lasso di tempo intercorrente tra la sua adozione e la sua iscrizione presso il Registro delle Imprese, rende non più pronunciabile l'eventuale invalidità dell'operazione e, pertanto, impossibile la sospensione di effetti ormai stabilizzati e definitivi.

riferimento contabile per tutta la gestione sociale di quell'esercizio e fino all'approvazione del successivo.

Sulla base delle stesse considerazioni devono anche essere respinte quelle argomentazioni, addotte per negare la sospendibilità del bilancio, basate sulla constatazione che, data la natura di dichiarazione di scienza della delibera, dalla stessa non derivano pregiudizi diretti per i soci. Infatti, da un lato, questa può essere sicuramente pregiudizievole indirettamente, nella misura in cui costituisca base di successive delibere, dall'altro, non è neanche vero che non possa costituire fonte di pregiudizio diretto, basti pensare ad un socio di categoria avente diritti particolari sugli utili e, di conseguenza, al suo interesse alla rilevazione degli stessi.

Già anteriormente alla riforma, veniva ammessa la sospendibilità della delibera di bilancio sia in dottrina[179] che in una parte della giurisprudenza di merito[180] e così, anche, in un'isolata pronuncia del giudice di legittimità[181]. Al contrario, successivamente alle modifiche operate con la riforma, si deve dar conto anche del diverso orientamento che ne nega la sospendibilità.

Le ragioni alla base di tale inapplicabilità sarebbero da ritrovare, da un lato, nelle ragioni di eccezionale urgenza richieste ai sensi dell'art. 2378, c.c. e difficilmente prospettabili per il bilancio, soprattutto per la previsione della sostituibilità della delibera

---

[179] BIANCHI G., "*Assemblee ordinarie e straordinarie*", Padova, 1999, p.542; CARDARELLI M. C., "*Sospensione della delibera di approvazione di un bilancio nullo"*, in *Le Società*, 1999, p.724; GRUPICO F., "*Riflessi dell'impugnazione del bilancio di esercizio sul progetto di fusione*", in *Giur. Comm*., 1999, II, 572; MEO G., "*Gli effetti dell'invalidità" cit.*, p. 336.

[180] Trib. Chiavari, 24 aprile 1992, in *Le Società*, 1993, p.351; Trib. Napoli, 15 ottobre 1998, in *Le Società*, 1999, 710; Trib. Napoli, 29 giugno 1998, in *Le Società*, 1999, 714; Trib. Biella, 16 novembre 1999, in *Giur. Comm*., 2001, II, p.385; Trib. Bari, 18 maggio 1999, in *Giur. comm*., 2000, II, p.152; *contra* Trib. Milano 24 aprile 2002, in *Giur. It*., 2002, p. 2101; Trib. Milano, 12 gennaio 2001, in *Le Società*, 2001, p.713; Trib. Milano, 6 dicembre 2000, in *Giur. It*., 2001, p.1199. Dopo la riforma in senso favorevole v. Trib. Verona, 24 settembre 2007, in *Guida al diritto*, 2007, 43, p. 50 con nota di SARTORI; Trib. Milano, ord. del 30 luglio 2010, in *Le Società*, 2011, 4, p. 393, con nota di SCOGNAMIGLIO V., "*L'impugnazione del progetto di bilancio*", seppure in riferimento all'approvazione del progetto da parte del consiglio di amministrazione, ordinanza con la quale il Tribunale ha respinto il reclamo *ex* art. 669 *terdecies* c.p.c. avverso il provvedimento cautelare con cui si confermava il decreto emesso *inaudita altera parte* che disponeva la sospensione della delibera del consiglio di amministrazione, Trib. Milano, ord. del 29 aprile 2010, commentato con nota critica di SALAFIA, "*Il bilancio di esercizio nelle società di capitali*", *cit*.; *contra*, Trib. Roma, 6 dicembre 2010, in *Dir. e prat. delle società*., 2011, 6, p. 24.

[181]Cass., 22 ottobre 1991, n. 11207, in *Giur. Comm*., 1993, II, p.176.

impugnata; dall'altro, sulla scarsa rilevanza che tale istituto avrebbe ai fini applicativi, in ragione di quella interpretazione del terzo comma dell'art. 2434 *bis*, c.c., quale norma che prescrive un'influenza dell'invalidità esclusivamente sul bilancio da approvare. Relativamente a quest'ultimo rilievo, posto che non si è d'accordo con tale lettura della norma, anche accogliendo tale interpretazione, tuttavia, non sembra che questo valga ad escluderne la rilevanza: se si tiene in considerazione, infatti, anche il pregiudizio indiretto che dal bilancio può derivare – in conseguenza dell'uso che di questo si faccia quale riferimento contabile per le successive delibere dispositive del patrimonio – non si può negare la validità che la sospensione avrebbe anche in relazione alle invalidità derivate; sicché non sembra essere di poca utilità pratica. Quanto alle ragioni di eccezionale urgenza, anche se difficilmente riscontrabili in relazione alla delibera di bilancio, bisogna dire che queste costituiscono presupposto solo del decreto presidenziale emesso *inaudita altera parte*, e non anche del normale procedimento in contraddittorio tra le parti e, tra l'altro, potrebbe essere ritrovato anche nel semplice interesse della società a che non venga data al pubblico – tramite il deposito presso il registro imprese – un'immagine di essa non veritiera. Inoltre, dire che non sussisterebbe l'urgenza in ragione della possibilità di sostituire il bilancio, vuol dire negare in principio tale istituto, perché, posto che la sostituzione è una mera possibilità, la sua previsione in astratto non elimina il rischio del compimento di operazioni eventualmente pregiudizievoli per l'impugnante[182], senza contare poi che la sostituzione è prevista per la generalità delle delibere assembleari e quindi la medesima obiezione dovrebbe valere in ogni caso, contro l'espresso dettato normativo.

Ulteriore argomento portato a sostegno dell'impossibilità di sospendere il bilancio è l'analoga previsione in materia di arbitrato societario, così come introdotta con il D.lgs. 5/2003. Infatti l'art.35, comma 5, del citato decreto, nel prescrivere la sospendibilità della deliberazione anche nel corso del procedimento arbitrale, prevede testualmente la sospendibilità dell'"efficacia" della delibera; pertanto, si è detto, se in questa norma il legislatore ha parlato espressamente di efficacia, vuol dire che, *ex* art. 2378, per esecuzione intendeva qualcosa di diverso da questa e non avrebbe, di conseguenza, ulteriore valenza quella interpretazione estensiva, sopra accolta, che ne estende l'applicazione anche alle delibere già eseguite, o *self-executing*, ma ancora efficaci. L'orientamento prevalente non ha ritenuto significativa

[182] In tal senso BUTTURINI P., "*L'impugnazione del bilancio d'esercizio*", *cit*., p. 218.

tale diversità terminologica, addebitandola più ad un difetto di coordinamento che ad una reale intenzione distintiva del legislatore tra le due fattispecie descritte.

Sebbene sul piano teorico non sembrano esserci ostacoli per ammettere la sospendibilità del bilancio, in sede applicativa, potrebbe, tuttavia, risultare difficile prospettare l'operatività di tale istituto. Infatti, relativamente a quel giudizio di comparazione che il giudice deve fare, ai sensi del quarto comma della norma citata, tra la rilevanza dell'interesse dell'impugnante e quello opposto della società, il più delle volte sarà quest'ultimo a prevalere e, di conseguenza, verrà negata la sospensione. L'interesse della società, infatti, potrebbe essere pregiudicato dalla semplice dilazione di operazioni imprenditoriali; ma, tuttavia, è vero anche che il pregiudizio cui potrebbe andare in contro l'impugnante, potrebbe anche essere particolarmente rilevante, tale da risultare prevalente rispetto a quello societario, come è vero anche che potrebbe essere lo stesso interesse della società a richiedere la sospensione della delibera, ad esempio in ragione di più forti esigenze di stabilità in relazione a delibere che coinvolgono operazioni sociali particolarmente rischiose, o con una rilevanza estesa ben oltre l'ambito endosocietario.

La concessione della sospensione poi dipenderà dal caso concreto e, in particolare, dalla possibilità di riduzione in pristino degli effetti che la delibera ha prodotto al momento in cui viene chiesta la tutela cautelare: se gli effetti fossero già irreversibili al momento della domanda, infatti, non avrebbe utilità parlare di sospensione della delibera. Qualora, invece, la pronuncia di invalidità risultasse vanificata dall'efficacia e dall'esecuzione della delibera, allora la sospensione diviene addirittura fondamentale in funzione dell'effettività della tutela reale; è, quindi, tramite l'esaltazione della sua natura anticipatoria che la tutela cautelare diviene strumento essenziale per situazioni di illegalità che, diversamente, potrebbero non trovare tutela.

Infine, difficoltà applicative possono riscontrarsi anche relativamente al *fumus bonis iuris*: il bilancio costituisce, infatti, un ambito dove difficilmente il vizio è evidente, dove è necessaria un'attività di controllo e di indagine per valutare le inesattezze, le incongruenze e qualsiasi altro tipo di vizio. Pertanto, anche sotto questo aspetto, potrebbe risultare in concreto poco probabile ottenere la tutela cautelare.

Nonostante le difficoltà che possano riscontrarsi sul piano pratico a concedere la sospensione, non se ne può negare l'utilità anche

per la delibera di bilancio nonché la prospettabilità in linea teorica, non potendo il giudizio sulla sua operatività concreta, influenzare la valutazione sull'ammissibilità giuridica. Restano da valutare, tuttavia, gli effetti che scaturiscono dalla concessione di una misura sospensiva, infatti, in dottrina[183] è stato specificato che, l'avere attribuito all'ordinanza cautelare la natura di provvedimento anticipatorio degli effetti della decisione, non implica che gli effetti prodotti siano analoghi a quelli della sentenza definitiva: si tratterà di un effetto diverso e di portata inferiore a quello dell'annullamento, per quanto ad esso simile, da ricondursi ad un'altra categoria conosciuta dal nostro ordinamento, la "*quiescenza".* L'effetto tipico della quiescenza è la temporanea inidoneità di un atto a produrre effetti giuridici nonché la temporanea inidoneità al permanere degli effetti giuridici[184]: esattamente quanto accade in caso di ordinanza sospensiva. Così, a differenza della pronuncia di annullamento che «…colpisce direttamente l'atto eliminandolo dalla realtà giuridica, la sospensiva lo rende quiescente, impedendogli di produrre i suoi effetti e, se ne ha già prodotti, facendoli venir meno temporaneamente»[185].

Allora si tratterà di valutare se gli effetti della misura cautelare possano, in qualche modo, determinare le stesse problematiche dogmatiche e applicative della tutela di merito, e questo, sia in termini di possibile retroattività, al pari della sentenza, sia in termini di eventuale valenza conformativa della successiva azione sociale; se la risposta fosse positiva si dovrebbe concludere che le conseguenze scaturenti da una pronuncia invalidativa e da una misura sospensiva (nonostante l'una sia definitiva, l'altra naturalmente temporanea), da un punto di vista pratico, potrebbero non essere così distanti**.** In ogni caso si ritiene che ove venga concessa la sospensione della delibera non potrà procedersi al deposito presso il registro delle imprese, ovvero se ne annoterà la sospensione, e di conseguenza non potranno distribuirsi utili ovvero si tenterà di bloccarne la distribuzione.

---

[183] COREA U., "*Profili del provvedimento cautelare di sospensione delle deliberazioni societarie*", *cit.*, p. 86.

[184] GIACOBBE G., "*Reviviscenza e quiescenza*", in *Enc. Dir*., Milano, XL, 1989, 189 e ss.

[185] Cfr. COREA U., "*Profili del provvedimento cautelare di sospensione delle deliberazioni societarie*", *cit.*, p. 87.

3.4 La limitazione alla legittimazione ad impugnare la delibera

In termini di specialità, rispetto al sistema generale di cui agli artt. 2377 e 2379, c.c.– e nell'ambito degli strumenti predisposti dal legislatore in funzione limitativa della tutela reale – si pone anche il secondo comma dell'art. 2434-*bis* che prevede una limitazione alla legittimazione all'impugnazione della delibera *de qua*, nei casi in cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti abbia emesso un giudizio privo di rilievi, attribuendola a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

La norma appare ispirata alla *ratio* di limitare la legittimazione, non al fine – o, quanto meno, solo al fine – di favorire la stabilità delle delibere sociali (come, invece, la previsione *ex* art. 2377, III comma), ma, piuttosto, in base ad una presunzione di legittimità del bilancio stesso qualora sia sottoposto senza rilievi al controllo legale di conti.

La stessa norma, inoltre, non specifica se tale limitazione riguardi solo l'azione di nullità o, viceversa, tale limitazione includa altresì la legittimazione all'azione di annullamento; il fatto che la nullità riguardi vizi di tipo contenutistico, mentre l'annullabilità vizi procedimentali, farebbe propendere per considerare la norma relativa solo all'azione di nullità[186]: il giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, infatti, è incentrato sulla regolarità contenutistica, non anche procedimentale e, pertanto, una limitazione basata sull'affidabilità del controllo si giustifica solo se, ed in quanto, i vizi rilevanti ai fini dell'impugnazione siano effettivamente oggetto di tale controllo. Da altra parte, tuttavia, il fatto che la norma parli genericamente di "impugnazione", senza null'altro specificare, ha indotto[187] a ritenere la norma riferita a tutti i tipi di impugnazione, senza distinzione alcuna, anche in considerazione della specialità del diritto societario che ha ormai quasi eliminato la distinzione tra le categorie dell'annullabilità e della nullità e della tendenza a garantire quanto più possibile la stabilità degli atti sociali; né, si aggiunge,

---

[186] In tal senso COLOMBO G. E. "*L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*", *cit*., 949 e ss. e SALAFIA V., "*La delibera di approvazione del bilancio di esercizio*", *cit*., p. 544, che anche riferisce la norma alle sole irregolarità relative alla redazione del bilancio.

[187] CORRADO D., *commento all'art. 2434- bis*, *cit*., 684 e ss.; SPAGNUOLO D., *commento all'art. 2434-bis*, *cit*., 855; MUSCOLO G., "*L'impugnazione delle deliberazioni assembleari di operazioni sul capitale, emissione di obbligazioni e approvazione del bilancio*", in *Le Società*, 2003, 7, p. 935; GENOVESE A., "*Le fattispecie tipiche di invalidità*", *cit*., pag. 244.

potrebbe farsi un parallelismo con l'analoga limitazione di cui all'art. 2377 – in modo da limitarne l'applicabilità solo all'azione di annullamento – in ragione della più volte ripetuta specialità della disciplina in materia di bilancio di esercizio.

E' opportuno un confronto di tale norma sia con l'articolo 2377, c.c. sia con l'articolo 157 del t.u.f. in materia di società quotate.

Relativamente alla norma generale di cui all'art. 2377, c.c., che anche pone una limitazione connessa all'entità della partecipazione sociale, bisogna sottolineare che quest'ultima si riferisce agli «*aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione*», mentre la norma in materia di bilancio fa riferimento al «*5% del capitale sociale*», imponendo di considerare l'intero capitale sociale e non solo gli aventi diritto di voto, probabilmente sulla base del fatto che l'art. 2377, c.c. si riferisce solo all'azione di annullamento e non anche alla nullità, la cui legittimazione alla proposizione è estesa a chiunque ne abbia interesse[188]. Tra l'altro, il riferimento espresso alla partecipazione al capitale sociale, esclude dall'applicazione di tale limitazione gli amministratori, il consiglio di sorveglianza ed il collegio sindacale, che, pertanto, potranno impugnare la deliberazione anche in presenza di un giudizio positivo e senza rilievi, così come risulteranno legittimati all'impugnazione i creditori sociali; come di recente affermato in giurisprudenza[189], l'art. 2434- *bis* deroga alla disciplina generale *ex* artt. 2377 e 2379 soltanto con riferimento al limite temporale e, tra l'altro, poiché la legittimazione dei soci all'impugnazione della delibera di bilancio non è definita dal legislatore come esclusiva, deve ritenersi che la stessa spetti a chiunque vi abbia interesse, compresi i creditori sociali. L'art. 2377, inoltre, è una norma derogabile dall'autonomia statutaria potendosi prevedere una percentuale più bassa ovvero escludere del tutto tale limitazione: analoga previsione non vi è nel secondo comma dell'art. 2434-*bis*, c.c. potendosene dedurre la non derogabilità, probabilmente,

---

[188] CORRADO D., *Commento all'art. 2434- bis*, *cit.*, 683; COLOMBO G. E. "*L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*", *cit*., 951 il quale sottolinea anche come tale limitazione sia valida solo per i soci, non anche per gli altri soggetti che abbiano interesse all'azione di nullità, p. 949, e nello stesso senso SPAGNUOLO D., *commento all'art. 2434-bis*, *cit*., 856 e SALAFIA V., "*Difetto di chiarezza del bilancio e legittimazione a dedurlo*", nota a Trib. Milano, 17 agosto 2011, n. 10587, *cit.*

[189] App. Milano, 13 marzo 2012, n. 950; conformi Trib. Milano, 17 agosto 2011, n. 10587, *cit.*; Trib. Milano, 30 ottobre 2008, in Bonfante, Corapi, De Angelis, Napoleoni, Rordorf, Salafia (a cura di) – *Codice commentato delle società*, Milano, 2011, p. 1333.

tra l'altro, per non rimettere all'autonomia statutaria la possibilità di facilitare l'accesso ad un'azione sicuramente destabilizzante per la vita della società[190]. La norma generale, infine, come noto, concede a coloro ai quali viene negato l'accesso alla tutela demolitoria la possibilità di richiedere il risarcimento del danno, così da non privare del tutto il socio eventualmente danneggiato di ogni forma di tutela. Analoga previsione non ricorre in materia di bilancio ponendosi, pertanto, il diverso problema della possibilità di accesso alla tutela obbligatoria anche in tale ipotesi. Rinviando per una più approfondita analisi a quanto si dirà in seguito[191], basti qui dire che negare qualsiasi forma di tutela – basandosi sulla specialità di tale disciplina e sul fatto che nessuna tutela alternativa viene menzionata espressamente – potrebbe integrare violazione dell'art. 24 della Cost.; inoltre, è stato evidenziato[192] che, negare qualsiasi tutela al socio eventualmente danneggiato dalla delibera, determinerebbe un eccesso di delega rispetto alla previsione dell'art. 4, comma 2, n.7, lett. b, l. 366/2001: tale disposizione, infatti, sembra disporre la necessarietà di una tutela alternativa qualora, nell'ottica della stabilizzazione delle delibere, vi sia la compressione del diritto all'impugnativa. Allora, sempre ammesso che ne ricorrano i presupposti, si è anche detto[193] che – mentre il primo comma dell'art. 2434- *bis* che introduce i già esaminati limiti temporali all'impugnazione, fa riferimento, tra l'altro espressamente, a tutte le azioni di cui agli artt. 2377 e 2379, c.c. ivi inclusa, pertanto, l'azione di risarcimento (che, quindi, andrà proposta negli stessi limiti prescritti dal primo comma dell'art. 2434- *bis*) – il secondo comma non esclude il ricorso alla tutela obbligatoria, che potrà essere esercitata indipendentemente dalla aliquota di capitale posseduta[194]. Tra l'altro, tale lettura risulta conforme anche alla

---

[190] COLOMBO G. E. "*L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*", *cit*., 952; D. SPAGNUOLO, *commento all'art. 2434-bis*, *cit*., 855.

[191] Sull'operatività della tutela obbligatoria relativamente all'impugnativa di bilancio si veda quanto si dirà al successivo § 3.6.

[192] BUSSOLETTI M., *commento all'art. 2434-bis*, *cit*., p.1089.

[193] CORRADO D., *commento all'art. 2434- bis*, *cit.*, 682, anche se, sembra opportuno specificare che, contrariamente a quanto qui sostenuto, tale Autore estende l'applicabilità di tale limitazione ad ogni forma di impugnativa.

[194] Tuttavia bisogna anche dare conto delle diverse opinioni che ritengono che le azioni risarcitorie in tema di invalidità delle delibere assembleari affiancano e non limitano la portata generale dell'art. 2043 c.c.; così GENOVESE A., "*Le fattispecie tipiche di invalidità*", *cit*., pag. 242; ANGELICI C., "*La riforma delle società di capitali, Lezioni di diritto commerciale*", Padova, 2003, p. 106 e LIBERTINI M., "*Tutela invalidativa e tutela risarcitoria nella disciplina delle deliberazioni*

relazione al D.lgs. 6/2003 che al punto 5, a proposito delle impugnative di bilancio, recita: «*In questa materia potrà spiegare la propria funzione di protezione degli interessi dei soci e dei terzi eventualmente danneggiati il rimedio alternativo dell'azione di risarcimento*».

L'art. 157 del t.u.f.[195], in materia di società quotate, prescrive una disciplina per più aspetti simile a quella del comma in commento, ma se ne distanzia perché la limitazione della legittimazione è collegata non solo al caso della mancata formulazione di rilievi da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, come nella disciplina codicistica, ma altresì al caso in cui i rilievi vi siano, ma non siano tali da condurre ad un giudizio negativo o alla dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, privilegiando le maggiori esigenze di stabilità delle società quotate. Inoltre, alla limitazione di legittimazione, nelle società quotate, fa da *pendant* la legittimazione concessa alla Consob, dove, invece, per le società non quotate non c'è nessun organismo *super partes* a cui viene attribuita la possibilità di farne valere comunque l'invalidità. Analogamente alla previsione in materia di società non quotate, invece, nessuna tutela alternativa viene espressamente prevista dalla norma.

Relativamente, ancora, all'ambito di applicazione della norma, sembra possibile estendere l'operatività[196] della stessa anche nelle ipotesi in cui, *ex* art. 2409 *bis*, c.c. il controllo legale dei conti sia affidato al collegio sindacale, la *ratio*, infatti, sarebbe la stessa e tale da non giustificare una diversità di disciplina tra le due diverse fattispecie, specie in considerazione del fatto che identici risultano i requisiti di indipendenza e professionalità richiesti ai sindaci che effettuano il controllo contabile rispetto a quelli del revisore esterno, identici sono i compiti, le responsabilità ed il contenuto prescritto dalla legge per la relazione sul bilancio[197]. Del pari la norma sembra, altresì, applicabile

---

assembleari di s.p.a.", in "*Il nuovo diritto societario. Prime riflessioni su alcuni contenuti di disciplina*" a cura di Genovese A., Torino, 2004, pp. 10 e ss.

[195] La previsione in materia di società quotate è stata in inserita già con il D.P.R. n. 136/1975 ed estesa, con la riforma del 2004, alle società non quotate.

[196] In tal senso CORRADO D., *commento all'art. 2434- bis, cit*., 684; BUSSOLETTI M., *commento all'art. 2434-bis*, *cit*., p. 1088; *contra* MUSCOLO G., "*L'impugnazione delle deliberazioni assembleari di operazioni sul capitale*", *cit*., p. 935; SALAFIA V., "*La delibera di approvazione del bilancio di esercizio*", *cit*., p. 544.

[197] Si veda COLOMBO G. E. "*L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*", *cit*., 952; nello stesso senso dell'equivalenza dei controlli FORTUNATO S., *"I controlli nella riforma del diritto societario*", in *Le Società*, 2002, 1317 e ss.

alle società quotate: la norma codicistica si pone, infatti, come normativa di carattere generale in tema di invalidità del bilancio e, pertanto, la previsione di cui all'art. 157 t.u.f. appare derogatoria della stessa; ne deriva che – sia in base ai principi generali del diritto, per i quali la disciplina di carattere generale trova applicazione in mancanza di diversa previsione speciale che risulti con la stessa incompatibile, sia sulla base dell'art. 2325-*bis* in forza del quale le norme codicistiche «*si applicano alle società con azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali*»– la stessa norma può trovare applicazione anche in relazione alle società quotate. Tuttavia, tale analisi risulta utile, solo se, ed in quanto, si ritenga sussistere una diversa operatività della norma in commento rispetto all'art. 157 t.u.f. che pone la limitazione solo per la violazione delle norme che disciplinano i criteri di redazione del bilancio. Viceversa, se, come sopra sostenuto, si ritiene analogo l'ambito operativo, ritenendo la limitazione *ex* art. 2434 *bis* rilevante solo per i vizi di contenuto, risulterà comunque poco utile ai fini pratici la considerazione dell'estensione dell'applicazione anche alle società quotate (la disciplina sarà, infatti, già applicabile, perché analoga). Le stesse considerazioni possono farsi relativamente alla proponibilità dell'azione di risarcimento danni come tutela alternativa alla tutela reale: solo ove si ritenga – come qui sostenuto – che l'art. 2434-*bis* non elimini la possibilità di accedere alla tutela obbligatoria, potrà ritenersi utile considerare l'estendibilità della disciplina *de qua*.

Discutibile è anche se tale limitazione alla legittimazione ad impugnare sia applicabile in relazione alla società a responsabilità limitata: l'art. 2479-*ter*, infatti, all'ultimo comma dichiara espressamente applicabile "ove compatibile" la disciplina dettata dall'art. 2434- *bis*; se da un lato, infatti, quel limite di compatibilità potrebbe essere motivo di esclusione di tale norma dall'ambito della S.r.l. – la cui disciplina non detta, a differenza della s.p.a., nessuna limitazione alla legittimazione ad impugnare – dall'altro sembra doversi dare prevalenza alla specialità dettata in materia di invalidità di bilancio e pertanto ritenerla applicabile quale *lex specialis*, tra l'altro, espressamente richiamata.

3.5 La sostituzione della delibera di bilancio invalida

Tra gli istituti volti alla limitazione all'accesso alla tutela reale – e sempre in conferma del maggiore interesse del legislatore alla stabilità delle delibere societarie, rispetto a quello del soggetto leso dalla delibera – vi è anche la sostituibilità della delibera assembleare invalida, tramite la quale si intende pervenire alla stabilizzazione degli effetti della delibera invalida nell'ottica della sua conservazione.

Il riferimento normativo è al settimo comma dell'art. 2377 c.c. ai sensi del quale «*l'annullamento della deliberazione non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto*»[198].

Un riferimento doveroso sembra doversi fare alla natura dell'istituto *de quo*, essendo un presupposto condizionante anche le conclusioni relative alla retroattività o meno della delibera sostitutiva, e, in passato, l'applicabilità alle delibere nulle. Tale aspetto ha dato luogo, infatti, a diverse e contrastanti posizioni sia in dottrina che in giurisprudenza: inizialmente la norma fu interpretata come un'ipotesi di convalida, ma a questo si criticò che per integrare la fattispecie della convalida di cui all'art. 1444 c.c., la delibera sostitutiva dovrebbe essere assunta con il concorso di tutti i soci, compresi coloro che non partecipando all'assunzione della delibera risulterebbero legittimati all'impugnativa: ai sensi della norma citata, infatti, legittimata alla convalida è la parte cui spetta il potere di chiedere l'annullamento; in tal caso, tra l'altro, non è la precedente delibera invalida a divenire valida, ma è la nuova e diversa delibera valida che cancella la precedente e rende quindi inutile una pronuncia giudiziaria di accertamento del vizio[199]. La norma non può neanche ricondursi ad una forma di rinnovazione negoziale, come pure era stato sostenuto[200], risultando le due delibere, quella sostitutiva e quella sostituita, per

---

[198] Vedi anche Trib. Ravenna 11 gennaio 1983 in *Riv. Dir. Comm*. 1984, II, 107; e Trib. Monza 5 marzo 2001 in *Giur. Comm* 2002, II, 528 nel senso della cessazione della materia del contendere.

[199] In tal senso SALAFIA V., "*Onore probatorio in impugnativa di bilancio*" in *Società*, 1990, 1, 56, e Trib. Milano, 7 febbraio 2006, n. 1372, con commento di PLATANIA F., "*La sostituzione delle delibere annullabili*", in *Società*, 2007, 10, 1273.

[200] In tal senso BUTTARO. L., "*Rinnovazione di deliberazione assembleare annullabile con altra deliberazione anch'essa invalida*", in *Foro. It*., 1954, I, C. 1127 e ss. e SCANNICCHIO F., "*La rinnovazione di deliberazione assembleare nulla (rilevanza processuale)*", in *BBTC*, 1986, II, p. 408.

quanto autonome, comunque necessariamente collegate tra loro[201]; la nuova deliberazione, infatti, proprio perché volta a precludere l'annullamento della delibera sostituita, non si pone in posizione di autonomia ed indipendenza dalla stessa, ma è destinata a fondersi con essa e a consolidare i rapporti nel frattempo sorti[202]. Tra l'altro, ove la nuova delibera fosse in posizione di totale autonomia rispetto a quella invalida, sarebbe destinata ad avere effetti esclusivamente *ex nunc*, ove, soprattutto a seguito della novella, la retroattività della stessa risulterebbe confermata dallo stesso tenore letterale della norma, che fa salvi i diritti acquistati dai terzi sulla base della delibera sostituita[203].

Dopo la riforma del 2003, il richiamo espresso dell'art. 2379 cod. civ. al citato settimo comma dell'art. 2377, c.c., non lascia più dubbi sull'applicabilità di tale istituto anche alle delibere affette da nullità; nel vigore del precedente regime, tuttavia, non era questa una conclusione altrettanto scontata né condivisa, con ripercussioni fondamentali relativamente all'applicabilità di tale istituto alla delibera di approvazione del bilancio, la cui invalidità sarebbe spesso rientrata, infatti, in una delle ipotesi più discusse di estendibilità: la nullità per illiceità dell'oggetto.

La dottrina[204] era sostanzialmente concorde, anche conformemente alle indicazioni della relazione ministeriale, a ritenere la sostituzione limitata ai vizi procedimentali, e non anche a quelli di contenuto, relativamente ai quali la delibera sostitutiva si sarebbe posta necessariamente in termini di totale autonomia e come una nuova e

---

[201] In tal senso REVIGLIONO P., "*La sostituzione delle deliberazioni (e decisioni) invalide nelle società di capitali*", *cit.,* p.915; PLATANIA F., "*La sostituzione delle delibere annullabili*", *cit.*, p. 1273.

[202] Cfr. REVIGLIONO P., "*La sostituzione delle deliberazioni (e decisioni) invalide nelle società di capitali*", *cit.*, p.915.

[203] In tal senso anche LIBERTINI M. "*Tutela invalidativa e tutela risarcitoria nella disciplina delle deliberazioni assembleari di s.p.a.*", *cit.*, p. 14; in termini incerti riguardo la retroattività BERNABAI R., *"Le impugnative di delibere assembleari e degli atti di amministrazione (I parte)"*, *cit.*, 152.

[204] In tal senso ZANARONE G., "*L'invalidità delle deliberazioni assembleari*", *cit*., p. 371; CAMPOBASSO G.F., *Diritto Commerciale. 2. Diritto delle società*, Torino, 1999 p. 336*;*REVIGLIONO P., "*La sostituzione delle deliberazioni invalide nell' assemblea di società per azioni*", Giuffrè, 1995, p. 135; SALAFIA V., "*Onore probatorio in impugnativa di bilancio*", *cit*., ed in giurisprudenza Cass., 14 marzo 1992, n. 3132, in *Giur. It*., 1993, I, 1, c. 108 e ss.; *contra* MEO G., "*Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari*", *cit*. p. 91 che non riteneva l'identità di contenuto fondamentale ai fini della sostituzione, ma, anzi, riteneva che non sussistessero ostacoli ad ammettere che la delibera sostitutiva avesse un contenuto «non perfettamente coincidente e pedissequo della precedente».

diversa delibera destinata, pertanto, ad esplicare effetti decorrenti solo dalla sua adozione. A negare l'ammissibilità della sostituzione della delibera nulla era soprattutto quella parte della dottrina che, riconoscendo efficacia retroattiva all'istituto, non poteva ammetterne l'operatività anche per le delibere nulle, radicalmente prive di efficacia e, pertanto, prive di effetti da stabilizzare. La giurisprudenza, viceversa, ne aveva ammesso l'applicabilità anche alle delibere affette da nullità, escludendo il solo caso di nullità per illiceità dell'oggetto[205]: in tal caso, infatti, non si tratterebbe più di sostituire una nuova delibera alla precedente, ma, dovendone mutare l'oggetto della stessa, si sarebbe davanti ad una nuova delibera con effetti *ex nunc*.

Oggi possono individuarsi tre filoni interpretativi relativamente a tale questione: chi[206] ritiene ancora l'istituto escluso per le nullità derivanti dall'illiceità dell'oggetto, e sarebbe questo il significato di quel "*in quanto compatibile*" di cui all'ultimo comma dell'art. 2379, c.c.; parte della dottrina[207], diversamente, non attribuisce un autonomo significato all'inciso"in quanto compatibile" e ritiene l'istituto valevole per ogni causa di nullità; e chi, infine, con posizione intermedia, restringe l'esclusione alle sole delibere nulle in quanto modificative dell'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili[208].

---

[205] Cass. 6 luglio 1953, n. 2137 in *Foro It*., 1954, I, 1127, con nota di BUTTARO L., "*Rinnovazione di deliberazione assembleare annullabile con altra deliberazione anch'essa invalida*"; Cass. 10 marzo 1983, n. 1794, in *Giur. comm*., 1984, II, p. 31 e ss. ed in tal senso non è chiaro quale potesse essere il campo di applicazione, ritenendosi, ante riforma, che l'unica ipotesi di nullità fosse l'impossibilità e l'illiceità dell'oggetto.

[206] In tal senso vedi LENER R. "*Invalidità delle delibere assembleari di società per azioni*" in *Riv. del Dir. Comm*., 2004, p. 79.

[207] GUERRIERI G., commento all' art. 2377, *cit*.; PISANI MASSAMORMILE A. "*Invalidità delle delibere assembleari. Stabilità ed effetti*", in *Riv. Dir. Comm*. 2004, p. 69; in tal senso sembrerebbero anche GAMBINO A. - SANTOSUOSSO D. U., "*Società di capitali*", II, Torino, 2007, p. 106.

[208] In tal senso SANZO S., in Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, *commento all'art. 2379*, *"Il nuovo diritto societario"* Zanichelli, Bologna, 2004, p. 660 e REVIGLIONO P., "*La sostituzione delle deliberazioni (e decisioni) invalide nelle società di capitali*", *cit*., p. 932, il quale sottolinea che a seguito della riforma la sostituibilità delle delibere nulle, ivi compresa la modificabilità del contenuto, risulterebbe confermata in primo luogo dalla legge-delega che ha espressamente attribuito al legislatore delegato la facoltà di prevedere "possibilità di modifica e integrazione delle deliberazioni assunte", facoltà poi recepita nel quarto comma dell'art. 2378 ove si dà al giudice la possibilità si esperire il tentativo di conciliazione "eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata"; ed in secondo luogo dalla stessa previsione dell'applicabilità della sostituzione alle delibere nulle: l'Autore, infatti, considera sicuramente in esse la

Quest'ultima lettura, in una visione generale della *ratio* della riforma, sottolinea la generale tendenza del legislatore alla stabilizzazione degli atti societari: con la riforma, infatti, si è visto, che la sanabilità diviene la regola anche per le delibere nulle, la cui impugnabilità è soggetta a ristretti termini di impugnazione, facendo venire meno il dogma dell'inefficacia assoluta della delibera nulla: il regime cui sono sottoposte le cause di nullità, sia che esse derivino da vizi procedimentali, sia che esse derivino da vizi di contenuto è comunque analogo, risultando anche la delibera affetta da un vizio che ne rende l'oggetto impossibile o illecito dotata di quell'efficacia precaria ed eliminabile; l'unica ipotesi per la quale resta ferma l'imprescrittibilità rimane la causa già citata di modifica dell'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili e che, pertanto, rimarrebbe la sola esclusa dall'ambito di applicabilità della norma citata, non potendo consolidarsi effetti che il legislatore tenderebbe a negare. Per le altre ipotesi di nullità della delibera, viceversa, con la riforma si sarebbero superate le obiezioni che la dottrina muoveva alla estendibilità della sostituzione alle stesse, e che si concretizzavano nell'impossibilità di stabilizzare retroattivamente effetti che la delibera nulla non aveva mai prodotto: la previsione di un sistema di sanatorie e di un regime che tende a stabilizzare gli effetti anche delle delibere nulle, sembrerebbe confermare l'esistenza di una qualche efficacia, anche se solo sul piano dell'esecuzione, anche di tali delibere.

Aderendo a tale ultima ricostruzione anche la delibera di approvazione del bilancio, invalida per vizi di contenuto, e quindi nulla secondo quanto detto in precedenza, risulterebbe passibile di sostituzione; non si tratterebbe, quindi di assumere una nuova delibera, del tutto slegata dalla precedente e, pertanto, con effetti *ex nunc*, ma di una delibera sostitutiva, legata e connessa alla precedente[209].

Quando, viceversa, si tratti di bilancio viziato per vizi procedimentali varrebbero le stesse conclusioni già viste per la generalità delle deliberazioni: la sostituzione sarebbe pienamente ammissibile e la nuova delibera fondendosi con la precedente consoliderebbe gli effetti della stessa[210].

---

nullità per illiceità o impossibilità dell'oggetto il che, necessariamente, porta a concludere per l'ammissibilità della modifica del contenuto.

[209] Sulla sostituibilità del bilancio, ed in particolare per l'efficacia *ex nunc* della delibera sostitutiva v. Trib. Milano, 11 marzo 2003, in *Giur. milanese*, 2003, 224.

[210] Già prima della riforma Trib. Milano, 3 settembre 2003, in *Giur. It*., 2003, p. 2325 e Trib. Napoli, 25 luglio 1992, in *Dir e Giur*., 1993, p. 571.

Ricollegando queste ultime conclusioni al filo conduttore del presente studio, è chiaro come nella prassi tale istituto risulterà conveniente tutte le volte in cui si voglia impedire il ricorso all'autorità giudiziaria o si voglia interrompere un giudizio già intrapreso, anche nell'ottica di evitare le problematiche analizzate di invalidità derivata sui bilanci approvati nel periodo di tempo intercorrente tra l'assunzione della delibera invalida e la pronuncia di invalidità, nonché il rischio che sulla base delle risultanze del bilancio viziato vengano nel frattempo compiute altre operazioni sociali.

Funzione principale dell'istituto sarebbe quindi quella di impedire l'inizio o la prosecuzione del giudizio di impugnazione della delibera impugnata[211], il che troverebbe conferma anche nel primo comma dell'art. 2479-*ter*, c.c., che, in materia di s.r.l., attribuisce al tribunale la possibilità di sollecitare la sostituzione della delibera[212]. Il giudice a tal fine dovrà estendere anche alla nuova delibera il giudizio di validità e conformità alla legge e allo statuto, potendo interrompere il giudizio in corso solo se la nuova delibera sia effettivamente esente da vizi di invalidità: tale giudizio costituisce elemento costitutivo della fattispecie sanante[213] e questo vale a maggior ragione a seguito della

---

[211] In tal senso, già prima della riforma, REVIGLIONO P., "*La sostituzione delle deliberazioni invalide nell' assemblea di società per azioni*", *cit.*, p. 80 e ss.; CARBONARA U. M., "*Osservazioni in tema di invalidità delle delibere assembleari societarie*", commento a Trib. Monza, 5 marzo 2001, in *Giur. comm*., 2002, II, 542; e post riforma si veda sempre REVIGLIONO P., "*La sostituzione delle deliberazioni (e decisioni) invalide nelle società di capitali*", *cit.*, 915; PISANI MASSARMOMILE A., "*Invalidità delle delibere assembleari. Stabilità ed effetti*", in *Riv. Dir. comm*., 2004, 61.

[212] Non è chiaro perché simile previsione non sia stata inserita anche nell'ambito della disciplina della s.p.a., probabilmente la ragione principale è da ricondursi alla più ristretta compagine sociale che connota la s.r.l. e che faciliterebbe quel confronto tra autorità giudiziaria e società necessario per la valutazione di opportunità da parte del tribunale. Incerte sono anche le conseguenze all'esercizio di tale potere e alla mancata ottemperanza da parte dei soci che, a parere di Revigliono P., in , "*La sostituzione delle deliberazioni (e decisioni) invalide nelle società di capitali*", *cit.,* p. 939, sarebbe, innanzitutto, la sospensione obbligatoria del procedimento durante tutto il periodo stabilito ai fini dell'adozione della nuova decisione e, quanto all'inottemperanza da parte dei soci, lo stesso ritiene che gli stessi mantengano comunque il potere di procedervi successivamente per una decisione autonoma, ma il giudice, in tal caso, dovrà valutare e considerare, ai fini del risarcimento del danno, l'eventuale maggior danno subito dall'impugnante per la mancata adozione nel termine da esso stabilito.

[213] Già prima della riforma si veda ZANARONE G., "*L'invalidità delle deliberazioni assembleari*", in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo G. E. e portale G. B., vol. 3, Torino, 1993, p. 374; REVIGLIONO P., "*La sostituzione delle deliberazioni*", *cit*. , p. 99; dopo la riforma si veda COREA U., "*Profili del*

riforma ove un riferimento in tal senso è possibile desumersi proprio dalla disciplina in materia di società a responsabilità limitata che prescrive la valutazione della nuova delibera in relazione alla sua idoneità ad eliminare la causa di invalidità.

La norma prevede che, in caso di sostituzione della delibera, con altra presa in conformità della legge e dello statuto, «*il giudice decide sulle spese di lite, ponendole di norma a carico delle società, e sul risarcimento dell'eventuale danno*»: ciò non implica che il giudizio non prosegua per ulteriori altre domande avanzate in corso di causa, e che, ovviamente, potrebbero presupporre l'invalidità della delibera di approvazione del bilancio; si pensi ad una domanda di ripetizione di utili percepiti da un socio in base ad un bilancio irregolarmente approvato: in tal caso, come è stato sottolineato, la sussistenza del vizio non farebbe venire meno il diritto della società a ripetere il dividendo illegittimamente distribuito[214].

La tendenza della riforma a prediligere la tutela risarcitoria in luogo di quella reale, trova dunque riscontro anche in materia di sostituzione; la riforma, infatti, ha introdotto la possibilità per l'impugnante di ottenere il risarcimento dell'eventuale danno, quale circostanza riparatoria del fatto che il giudice abbia omesso di pronunciarsi sull'invalidità della stessa[215]. La sostituzione della delibera non necessariamente sarà in grado di eliminare i danni derivanti dalla deliberazione e, anche se la sanatoria opera *ex tunc*, l'eliminazione del vizio genetico non determina il venir meno del diritto al risarcimento per quei danni che con la delibera sostitutiva non vengono eliminati[216].

---

provvedimento cautelare di sospensione delle deliberazioni societarie", in *Riv. Dir. Comm*., 2006, 101; LENER R., "*Invalidità delle delibere assembleari di società per azioni*", in*Riv dir. comm*., 2004, p. 88; REVIGLIONO P., "*La sostituzione delle deliberazioni (e decisioni) invalide nelle società di capitali*", *cit.,* p. 918; SALAFIA V., "*L'invalidità delle deliberazioni assembleari nella riforma societaria*", in *Società*, 2003, 9, p. 178; in giurisprudenza si veda Trib. Salerno, 23 giugno 2009, *Redazione Giuffrè*, 2009, che restringe l'esame del giudice all'eliminazione dei vizi di legittimità della precedente delibera, non anche alla legittimità della nuova.

[214] Cfr. GUERRIERI G., "*La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*", *cit.*, p. 276, nota 276 che rinvia a COLOMBO G.E., "*Bilancio d'esercizio e consolidato*", *cit.*, p. 538.

[215] Cfr. REVIGLIONO P., "*La sostituzione delle deliberazioni (e decisioni) invalide nelle società di capitali*", *cit.,* p. 936.

[216] Cfr. GUERRIERI G., "*La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*", *cit.*, p.429 nota 65.

Il dettato normativo è, tuttavia, ambiguo relativamente al termine per la proponibilità della domanda di risarcimento e, infatti, parte della dottrina ritiene che la domanda possa essere proposta, non solo congiuntamente con l'impugnazione, ma anche in un momento successivo, in modifica o in sostituzione della domanda originaria: si dice, infatti, che se l'interruzione del procedimento dipende da una circostanza meramente eventuale, quale l'adozione da parte della società di una delibera sostitutiva, sembra coerente riconoscere all'impugnante il diritto di integrare successivamente l'originaria domanda[217]; diverso orientamento ritiene, invece, che il diritto al risarcimento dei danni possa valere solo se la relativa domanda sia stata proposta congiuntamente all'impugnativa, militando per tale conclusione sia il testo della norma che prevede che «*il giudice provvede sul risarcimento dell'eventuale danno*», sia la necessità che il processo si concluda con un'unica sentenza – sull'annullamento e sul risarcimento dei danni – che impedirebbe una dichiarazione di cessazione della materia del contendere cui segua una domanda di risarcimento del danno[218].

Tra le novità della riforma vi è anche l'espressa previsione della salvezza dei diritti dei terzi[219]: la retroattività che ne deriva non è, pertanto, piena ed assoluta,ma anche in questo caso si tratterà di vedere se "diritti acquistati dai terzi, in relazione ad una delibera organizzativa – e principalmente in relazione alla delibera di approvazione del

---

[217] In tal senso REVIGLIONO P., , "*La sostituzione delle deliberazioni (e decisioni) invalide nelle società di capitali*", *cit.,* p. 936; e sembrerebbe LENER R., *commento all'art. 2377*, in Niccolini- Stagno D'Alcontres "*Società di capitali"*, Jovene, 2004; *contra* PLATANIA F. "*Gli effetti della revoca della delibera impugnata*", in *Società*, 2007, 3, p. 330; SANZO S., commento all'art. 2377, in Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti *"Il nuovo diritto societario"* Zanichelli, Bologna, 2004, il quale sottolinea che diversamente si assisterebbe ad una *mutatio libelli* e che, viceversa, in tale ipotesi non vi sarebbero i presupposti per una rimessione in termini ponendosi la domanda risarcitoria in termini autonomi rispetto alla domanda di annullamento.

[218] Cfr. SCALA A., "*Profili processuali dei nuovi artt. 2377 e 2378 in tema di impugnazione delle delibere assembleari invalide*", in *Liber amicorum* a cura di G. Campobasso, *Il diritto delle società*, 2006, vol. 2, p. 292.

[219] Tale inciso è stato aggiunto con la riforma; precedentemente si discuteva sulla valenza e sull'efficacia della delibera sostitutiva e per lo più si riteneva che, proprio in ragione della sua finalità di eliminare dall'organizzazione societaria la situazione di non conformità che derivava dalla delibera sostituita, poteva eccezionalmente incidere anche su posizioni giuridiche già consolidate, nei limiti propri dell'annullamento giudiziale e, quindi, nel rispetto dei diritti acquistati dai terzi in buona fede, cfr. REVIGLIONO P., "*La sostituzione delle deliberazioni (e decisioni) invalide nelle società di capitali*", *cit.,* p. 919.

bilancio – ve ne possano essere, ovvero se tali possano intendersi in talune circostanze gli stessi soci.

La norma, infatti, fa salva la conservazione degli effetti solo per i terzi – senza, tra l'altro, neanche fare riferimento al requisito della buona fede – sicché, nei confronti dei soci, la retroattività sarà piena e gli stessi non potranno vantare diritti relativamente alla delibera sostituita: tutto ciò in materia di bilancio deve necessariamente coordinarsi con l'art. 2433 c.c. che prevede l'irripetibilità degli utili riscossi in buona fede dai soci: dal coordinamento tra le norme citate ne dovrebbe derivare che, se è vero che la norma sembra dettare una retroattività piena per i soci, in materia di bilancio ciò non sarà vero quando i soci abbiano percepito, in buona fede, utili sulla base di un bilancio regolarmente approvato: si ricorda quanto detto in precedenza relativamente al fatto che la regolarità cui fa riferimento la norma sarebbe solo quella formale, la sola di cui potrebbero avere contezza i soci, a cui non viene richiesta, invece, una conoscenza specifica circa la regolarità del contenuto.

Naturalmente "la salvezza dei diritti dei terzi" rileverà unicamente nell'ipotesi in cui la nuova delibera abbia un contenuto diverso dalla precedente, e non anche quando si limiti a ripetere il contenuto della precedente: pertanto, tutte le volte in cui la sostituzione riguarderà una delibera di approvazione di bilancio viziata dal punto di vista del procedimento, nessuna rilevanza pratica gli si potrà ricollegare.

La salvezza dei diritti dei terzi, a differenza che per le società a responsabilità limitata[220], non è richiamata in materia di nullità: secondo parte della dottrina si tratterebbe di una mera svista e di un mero difetto di coordinamento[221], secondo altri, viceversa, non potrebbe parlarsi di difetto di coordinamento, ma piuttosto, di una precisa scelta del legislatore che avrebbe giudicato i casi di nullità più

[220] Le ragioni che giustificano una differenza di regime con la S.p.a. non sono chiare, per Revigliono dovrebbero addursi al diverso regime dell'invalidità che connota la S.r.l. e che non distingue tra annullabilità e nullità subordinandole alla stessa disciplina giuridica, v. REVIGLIONO P., "*La sostituzione delle deliberazioni (e decisioni) invalide nelle società di capitali*", *cit.,* p. 925.

[221] In tal senso MUSCOLO G., "*Il nuovo regime dei vizi delle deliberazioni assembleari nelle s.p.a. (prima parte): cause ed effetti dell'invalidità dell'atto*", in *Le Società*, 2003, 4, p. 543, che sostiene l'applicabilità della norma che fa salvi i diritti acquistati dal terzi in buona fede anche in caso di delibera nulla, ritenendo questa l'unica interpretazione che possa salvare l'ultimo comma dell'art. 2377 c.c. da una censura di irragionevole disparità di trattamento tra i terzi che hanno agito facendo affidamento su una deliberazione annullabile o su una nulla.

gravi e tali da non potere fare salvo nessun effetto; sembra forse più coerente ritenere valide le conclusioni cui si giungeva già prima della riforma in mancanza di un'espressa regolamentazione: ritenendo la funzione della sostituzione analoga a quella della pronuncia di annullamento (naturalmente limitatamente all'aspetto che porrebbe nel nulla gli effetti della deliberazione precedentemente assunta), infatti, sembra che si possa ritenere applicabile la norma generale in materia di annullamento della deliberazione, la quale, come noto, fa salvi gli effetti acquistati in buona fede dai terzi e che viene espressamente richiamata anche in materia di nullità.

A fini di completezza si aggiunge, inoltre, che la norma prevede anche che il giudice provvede sulle spese di lite che, tra l'altro, di norma, andranno a carico della società[222].

In dottrina[223] ed in giurisprudenza, in alternativa alla sostituzione, si ammettono anche altre forme espressione del potere di autotutela della società, con l'unico limite dell'esaurimento degli effetti della delibera, non potendo far venir meno retroattivamente effetti già prodotti[224]: così si ammette anche una vera e propria revoca delle deliberazioni assembleari, che pur non essendo prevista da nessuna disposizione di legge – se non in via incidentale in materia di recesso[225] – è ritenuta ammissibile in base ai principi generali in materia di autonomia degli enti collettivi, che consentono all'organo assembleare di procedere ad una nuova valutazione dell'interesse sociale. C'è da dire, tuttavia, che, anche se astrattamente ammissibile anche per la delibera di approvazione del bilancio, relativamente alla stessa bisogna considerare che questa rientra tra le c.d. delibere necessarie, pertanto, ad un'eventuale revoca, dovrà necessariamente fare seguito una nuova delibera di bilancio: allora, probabilmente, il più delle volte la società interverrà con una delibera che sostituisca la precedente, senza la necessità di intervenire prima revocando e successivamente adottando una diversa delibera che prenda luogo di

---

[222] A riguardo è stato detto che l'inciso "di norma" varrebbe a significare che, ove il giudice decidesse diversamente, vi sarebbe un onere di adeguata motivazione si veda LENER R., "*Invalidità delle delibere assembleari di società per azioni, cit*., p. 88.

[223] V. LENER R., "*Invalidità delle delibere assembleari di società per azioni*, *cit.*, p. 88.

[224] LIBERTINI M. "*Tutela invalidativa e tutela risarcitoria nella disciplina delle deliberazioni assembleari di s.p.a.*", *cit.*, p. 13.

[225] L'art. 2437- *bis*, unico riferimento codicistico alla revocabilità delle deliberazioni assembleari, prescrive che "*il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima.*."

quella revocata e che in tale caso avrebbe, tra l'altro, efficacia *ex nunc*: anche la revoca, infatti, non può coinvolgere eventuali diritti acquisiti dei terzi o dei soci[226].

Altro aspetto da valutare è relativo al fatto se, in presenza di una delibera invalida, sia possibile ravvisare dei doveri di comportamento in capo agli amministratori. Con specifico riferimento all'istituto della sostituzione, si è ritenuto[227] sussistere in capo all'organo amministrativo un vero e proprio dovere giuridico di invitare l'assemblea a sostituire la deliberazione invalida, rientrando ciò nel più generale «obbligo di diligenza nella cura dell'interesse sociale…non essendo dubitabile, sotto questo profilo, che l'amministratore, prima di convenire la società in giudizio, sia tenuto non solo a preavvertirla, ma ad esperire il rimedio che può condurre a sanare l'illegalità nella stessa sfera sociale»[228]. Tale opinione si spiega sulla base della convinzione che in capo allo stesso organo amministrativo vi sia un diritto – dovere di impugnare la delibera[229] che gli stessi reputino viziata (giustificato anche questo dal dovere degli stessi di perseguire l'interesse sociale), dovendo, tuttavia, previamente informare i soci dei profili di illegittimità[230]; è in tale contesto che, laddove gli amministratori lo ritengano conforme all'interesse sociale, vi è un dovere di suggerire la sostituzione della

---

[226] Cfr. CHIOMENTI, "*La revoca delle deliberazioni assembleari*", Milano, 1975, p. 190 ss.

[227] REVIGLIONO P., "*La sostituzione delle deliberazioni invalide nell' assemblea di società per azioni*", *cit.*, p. 150.

[228] Cfr. OPPO G., "*Amministratori e sindaci di fronte alle deliberazioni invalide*", in *Riv. soc*., 1957, I, p. 225 ss., richiamato da REVIGLIONO P., "*La sostituzione delle deliberazioni invalide nell'assemblea di società per azioni*", *cit.*, p. 150, nt. 69 ed *ivi* p. 150 lo stesso Autore riporta il diverso orientamento volto a configurare in capo agli amministratori un onere, la cui inosservanza darebbe luogo a responsabilità per non avere portato ad esecuzione la deliberazione invalida. Tale ultima ricostruzione viene criticata in ragione del fatto che non si può configurare una responsabilità *ex post* per comportamenti che al momento in cui furono assunti dagli amministratori risultavano pienamente legittimi o addirittura doverosi.

[229] Relativamente alla possibile responsabilità dei sindaci, *ex* art. 2407, c.c., per mancata impugnazione del bilancio d'esercizio, si veda Cass. civ., 8 febbraio 2005, n. 2538, in *Giust. Civ*. mass., 2005, 2; in *Giur. it*., 2005, 1637 con nota di IOZZO; in *Dir. e prat. Soc*., 2005, 17, 71 con nota di DISETTI.

[230] Nello stesso senso si veda CENTONZE M., "*La delibera nulla: nuove tendenze interpretative e profili di disciplina*", *cit.*, pag. 344, nt. 112 che rinvia ad ABBADESSA P., "*L'assemblea: competenza*", in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. COLOMBO e G.B. PORTALE, III, 1, Torino, 1994, 39 ss.; GUERRIERI G., "*La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*", *cit.*, p. 358.

delibera nonché l'adozione dei rimedi sananti introdotti con la riforma, quando possibili.

Qualora, l'impugnazione della deliberazione provenga da un soggetto diverso dall'organo amministrativo, si ritiene, invece, che il dovere di convocare l'assemblea, per renderla edotta della situazione esistente, sorga solo nell'ipotesi in cui gli amministratori si convincano della fondatezza dei motivi di illegittimità addotti dall'impugnante, diversamente dovendo gli stessi resistere in giudizio a sostegno della legittimità della delibera, non sussistendo alcun dovere di convocazione[231].

3.6 La tutela risarcitoria

La problematicità che deriva dall'attuazione e dall'operatività della tutela reale ha spinto il legislatore della riforma, non solo a limitare quanto più possibile l'accesso a tale forma di tutela, ma ha altresì portato a ripiegare su forme di tutela alternative alla tutela demolitoria. Il riferimento è alla più volte nominata tutela obbligatoria volta a garantire una forma di tutela alternativa al soggetto a cui viene negata la tutela reale.

Tali conclusioni, tuttavia, sicuramente valide in via di principio per la generalità delle delibere, necessitano di qualche chiarimento relativamente alla delibera di bilancio, per la quale, innanzitutto, si pone in dubbio che si possa prospettare la stessa esistenza di un danno risarcibile; inoltre, la disciplina dettata dall'art. 2434- *bis* non include nessun riferimento a tale forma di tutela alternativa, dubitando che le limitazioni poste da tale norma lascino spazio per una tutela risarcitoria. Si aggiunge, tra l'altro, che, sebbene in astratto sia configurabile il verificarsi di un danno diretto per il socio o terzo, in concreto ciò determinerà una serie di difficoltà pratiche difficilmente superabili: così gli oneri probatori relativi al nesso di causalità, la quantificazione del danno e, non meno importanti, le difficoltà di tutela del socio di minoranza quando ciò che si lamenta è proprio la carenza di informazioni, che rende ancora più difficoltosa la verifica dell'eventuale danno subito.

La tutela risarcitoria,come più volte detto, non rappresenta una novità della riforma, perché tendenze del nostro ordinamento in favore

[231] Sempre REVIGLIONO P., "*La sostituzione delle deliberazioni invalide nell'assemblea di società per azioni*", *cit.*, p. 154.

di tale forma di tutela erano già evidenti nella disciplina della fusione e della scissione; con la riscrittura del regime delle società di capitali, tuttavia, il risarcimento del danno assume carattere generale per tutti i casi in cui la tutela reale trova una limitazione[232] costituendo, nelle intenzioni della riforma, uno dei principali rimedi all'invalidità delle deliberazioni.

L'arretramento verso forme di tutela obbligatoria se da un lato è dettato sicuramente dall'esigenza più volte ricordata di garantire la stabilità dell'attività sociale, dall'altro rappresenta anche un'arma della società per evitare manovre ricattatorie – da parte del singolo socio o di un'esigua minoranza – ed uno strumento che garantisce la proporzionalità: com'è stato autorevolmente sostenuto, infatti, tale rimedio consente «di evitare che un socio, il quale subisce da una deliberazione illegittima un danno di 1, possa bloccarla anche quando questa riguarda un'operazione del valore di 100, il che lascerebbe spazio a manovre opportunistiche, se non addirittura estorsive»[233]. Tra l'altro, tramite la tutela risarcitoria, il socio riesce ad ottenere «un ristoro diretto e mirato del danno privo di esternalità negative e contenuto nei limiti del pregiudizio realmente subito», dove invece le forme di tutela invalidatorie mirano a reintegrare l'interesse in forma specifica, ma indiretta, investendo l'intero sviluppo dell'attività sociale[234]. La tutela reale però, pur con i limiti visti, rimane forma prioritaria ed indeclinabile di tutela, così quando si è davanti ad una delibera che sia illegittima, ma non dannosa ma, soprattutto, in base alla considerazione che la tutela risarcitoria mantiene in vita un atto

---

[232] A maggior ragione nelle società a larga base azionaria dove, anzi, assurge a rimedio principale di tutela, essendo sganciato dai requisiti legali richiesti per l'impugnazione, si veda CHIAPPETTA F., commento all'art. 2377 c.c., in "*Commentario alla riforma delle società*", diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Giuffrè 2008, p. 282 in critica all'opinione ricorrente del carattere residuale della tutela risarcitoria.

[233] SACCHI R., "*La tutela obbligatoria degli azionisti nel nuovo art. 2377 c.c.*", in AA.VV., *Il nuovo diritto societario tra società aperte e società private*, Milano, 2003, p. 161; si veda anche D'ALESSANDRO F., "*La tutela delle minoranze tra strumenti ripristinatori e strumenti risarcitori*", in *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario,* a cura di Cian M., Padova, 2006, p. 458 che parla anche di maggiore efficienza della tutela obbligatoria rispetto a quella reale; l'Autore sottolinea come le tutele reali mirano ad impedire del tutto il raggiungimento di un certo risultato, mentre le tutele obbligatorie lasciano la scelta, a chi è interessato a quel risultato, tra il rinunciarvi e il perseguirlo ugualmente, affrontando il costo del risarcimento.

[234] GUERRERA F., "*La responsabilità "deliberativa" nelle società di capitali*", *cit.*, p. 205.

contra legem che potrebbe, pertanto, prestarsi ad abusi da parte di chi, in una valutazione comparativa di costi e benefici, ritenga più vantaggioso porre in essere quell'atto invalido e sopportare il peso del risarcimento[235]. Nella valutazione dell'efficacia della tutela risarcitoria, tuttavia, non può non considerarsi la necessaria sussistenza di un danno prodotto dalla delibera, la prova di esso ed un nesso di causalità con la delibera viziata, tutti elementi non sempre o facilmente dimostrabili, o non sempre sussistenti, specie in considerazione del breve termine concesso per l'esperimento della relativa azione: lo stesso termine di novanta giorni, infatti, vale anche per l'esperibilità dell'azione risarcitoria, ma il più delle volte in questo frangente temporale non si sarà ancora verificato il danno, svilendo così la portata effettiva della tutela. Il termine decorre, infatti, anche per l'esperimento della relativa azione risarcitoria, dalla data della deliberazione ovvero dalla sua iscrizione presso il registro imprese o dal suo deposito, creando il rischio che in questo spazio temporale non si verifichi il danno, ma garantendo ancora una volta la stabilità dell'azione sociale che, viceversa, resterebbe pregiudicata ove la società rimanesse esposta per lungo tempo ad un onere, anche solo patrimoniale[236]. La scelta legislativa di porre lo stesso termine decadenziale dell'azione di

[235] La tutela risarcitoria potrebbe risultare in molte occasioni un palliativo che nessuna tutela garantirà al soggetto leso: i brevi termini concessi, la necessità della sussistenza di un danno che spesso potrà non esserci e la necessità della prova di esso, ne rendono difficile in molte occasioni l'operatività concreta, senza contare che relativamente alle decisioni in materia di bilancio, ne viene messa in dubbio la stessa operatività nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 2434 bis. Se è vero che la tutela risarcitoria può raggiungere un risultato più efficiente - perché garantisce una tutela più proporzionata e diretta - l'impossibilità di fatto di accedere ad essa può tradursi in una negazione di qualsiasi tutela, prestandosi a diventare uno strumento di potere nelle mani della maggioranza: se ad impugnare saranno pochi soci, il costo a carico della società - ed eventualmente dell'autore dell'atto, se se ne ammette la responsabilità- saranno molto ridotti; se si conta sull'assenteismo dei soci di minoranza, sulla difficoltà di intraprendere un'azione risarcitoria, in una valutazione costi- benefici, non sarà difficile porre in essere una condotta illecita che tuttavia conserverà i suoi effetti, v. PISANI MASSAMORMILE A. "*Invalidità delle delibere assembleari", cit.*, p. 69 e ss . Come è stato sottolineato in dottrina, v. GENOVESE A., "*Le fattispecie tipiche di invalidità*", *cit.*, p. 250, tale tendenza sembra ispirata ad un principio cardine del diritto societario anglosassone il *General Principle of Majority Rule* che postula che ciò che è deciso dalla maggioranza è deciso bene e non può essere messo in discussione dalla minoranza.

[236] Si veda ancora GUERRERA F., "*La responsabilità "deliberativa" nelle società di capitali", cit.*, p. 234; *contra*, sottolineando l'opportunità di far decorrere il termine dal verificarsi del danno, ovvero l'opportunità di prevedere l'ordinario termine di prescrizione di cui all'art. 2949, SPAGNUOLO D., *commento all'art. 2434-bis*, *cit.*, 857; WEIGMANN R., "*Luci ed ombre del nuovo diritto azionario*", in *Le Società*, 2 *bis*, 2003, pag. 281.

annullamento all'esperimento dell'azione risarcitoria deve, tra l'altro, ritenersi suscettibile di applicazione analogica per tutti i casi di esercizio dell'azione risarcitoria, ivi comprese pretese integrative e complementari, che pure andranno esperite negli stessi termini concessi per l'azione invalidativa[237]. La sussistenza del danno, tra l'altro, se può valutarsi positivamente a priori in caso di violazione di norme sostanziali, non ricorre necessariamente in caso di violazione di norme procedimentali; in quest'ultimo caso, piuttosto, dovrà valutarsi se, nel caso concreto, la violazione della norma procedurale abbia pregiudicato l'interesse finale[238]; infatti, se la violazione della norma procedimentale in sé e per sé è difficile che causi direttamente un danno, tuttavia, è vero anche che se la delibera non fosse stata adottata, il danno non si sarebbe verificato e questo basta per potere ammettere l'accoglimento dell'azione risarcitoria[239].

Il riferimento normativo della tutela risarcitoria si rinviene nell'art. 2377, IV comma, c.c. e negli artt. 2379- *ter*, 2504 *quater* e 2500 *bis, c.c.*; tutte si riconducono ad una stessa linea di tendenza, ma presentano ambiti di applicazione diversi[240]; nella previsione di cui al quarto comma dell'art. 2377 c.c., infatti, la tutela obbligatoria assume una connotazione sostitutiva della tutela reale per quei soci che non raggiungano la percentuale minima di possesso azionario che li legittimi all'impugnativa: sarà pertanto a questi, e non a coloro che potranno accedere alla tutela reale che spetterà il diritto a richiedere il risarcimento del danno[241]; viceversa, in relazione alle ipotesi di

---

[237] Si veda GUERRERA F., "*La responsabilità "deliberativa" nelle società di capitali*", *cit.*, p. 234; *contra* GUERRIERI G., "*La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*", *cit.*, p. 425.

[238] GUERRERA F., "*La responsabilità "deliberativa" nelle società di capitali*", *cit.*, p. 280 ss.

[239] GUERRIERI G., "*La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*", *cit.*, p. 431; per un'attenta analisi dell'efficienza della tutela risarcitoria, specie in relazione ai vizi procedimentali, si veda ENRIQUES L. - ZORZI A., "*Spunti in tema di rimedi risarcitori contro l'invalidità delle deliberazioni assembleari*", in *Riv. dir. comm*., 2006, p. 25 e ss., ove si fa un raffronto tra le tesi tradizionali, che richiedono l'esistenza del danno – sottolineando, pertanto, come il più delle volte la violazione di tali norme si risolverà in una negazione di tutela – con nuove prospettive di ricerca che mirano a rinvenire nella responsabilità risarcitoria della società una forma di responsabilità oggettiva, derivante dal solo fatto che la deliberazione è viziata, e che si distinguerebbe nettamente da quella di cui agli artt. 2504- *bis* e disposizioni analoghe.

[240] Vedi NIGRO A. "*Tutela demolitoria e tutela risarcitoria nel nuovo diritto societario*" in *Riv. delle Soc*., 2004, 4, 883.

[241] Ritengono che la tutela risarcitoria di cui all'art. 2377 sia sostitutiva della tutela reale, e quindi esclusa per i soci che detengono una partecipazione tale da essere

decadenza breve la legittimazione all'esercizio dell'azione di risarcimento danni è riconosciuta si a tutti, ma solo dal momento in cui non è più possibile rilevare l'invalidità della delibera.

L'operatività della tutela risarcitoria di cui all'art. 2377, IV comma, pone alcuni interrogativi proprio in relazione all'invalidità della delibera di bilancio. L'art. 2434- *bis* nel porre la limitazione all'impugnazione, e così l'art. 157 t.u.f. per le società quotate, non fanno espressamente salvo il diritto al risarcimento del danno, così come la normativa generale di cui all'art. 2377, c.c. Tuttavia, sembra potersi ritenere che anche in tale fattispecie venga fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni per i soci che non raggiungano le percentuali legittimanti l'impugnativa[242]. È stato sottolineato[243], infatti, come una diversa lettura renderebbe incostituzionale la norma, vulnerando il diritto di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti, di cui all'art. 24 Cost., e, viceversa, sia conforme al testo della Relazione di accompagnamento al D.lgs. 6/2003 che testualmente recita: «*in questa materia potrà spiegare la propria funzione di protezione degli interessi dei soci e dei terzi eventualmente danneggiati il rimedio alternativo dell'azione di risarcimento*»[244]. Più difficile sostenere che sia possibile accedere alla tutela risarcitoria nel caso in cui sia stato approvato il bilancio dell'esercizio successivo: il primo comma dell'art. 2434-*bis*, infatti, esclude a partire da tale momento "*le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379*", includendosi quindi in esse anche la tutela risarcitoria di cui al quarto comma dell'art. 2377, in quanto, nonostante il dettato della

---

legittimati all'azione reale GUERRERA F., "*La responsabilità "deliberativa" nelle società di capitali*", *cit.*, p. 236; NIGRO A. "*Tutela demolitoria e tutela risarcitoria nel nuovo diritto societario*" in *Riv. delle Soc.*, *cit.*, p. 884; D'ALESSANDRO F., "*La tutela delle minoranze tra strumenti ripristinatori e strumenti risarcitori*", *cit.*, p. 462-463; TERRUSI F., "*L'invalidità delle delibere assembleari della s.p.a.*", *cit.*, p. 186; SANZO S. "*L'invalidità e le impugnazioni delle deliberazioni assembleari*", *cit.*, p.197; BERNABAI R., *"Le impugnative di delibere assembleari e degli atti di amministrazione (I parte)"*, *cit.*, p. 155; della diversa opinione che tale tutela sia costruita quale tutela cumulativa, e non alternativa LIBERTINI M., "*Tutela invalidativa e tutela risarcitoria nella disciplina delle deliberazioni assembleari di s.p.a.*", *cit.* p. 11; GUERRIERI G., "*La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*", *cit.*, p. 418 e ss.

[242] Così CORRADO D., *commento all'art. 2434- bis*, *cit.*, p. 682; BUSSOLETTI M., "*Commento all'art. 2434-bis*", *cit.*, p. 1088.

[243] BUSSOLETTI M., *commento all'art. 2434-bis*", *cit.*, p. 1088.

[244] Si veda anche GUERRIERI G., "*La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*", *cit.*, p. 220; e GENOVESE A., "*Le fattispecie tipiche di invalidità*", *cit.*, p. 235.

relazione di accompagnamento, manca nella disciplina dell'invalidità del bilancio una disciplina analoga a quella prevista per le altre forme di sanatoria breve di cui all'art. 2379-*ter* che, testualmente, mantiene il rimedio della tutela obbligatoria[245].

Una delle questioni maggiormente discusse relativamente alla tutela obbligatoria attiene alla titolarità della legittimazione attiva di tale forma di tutela in caso di deliberazione annullabile: da parte della dottrina[246] si è detto che la legittimazione non verrebbe meno in capo ai soggetti legittimati all'impugnativa potendo gli stessi scegliere di ricorrere al – forse più diretto – strumento di ristoro del danno, rappresentato dalla tutela obbligatoria; secondo altri[247], viceversa, in quanto tutela sostitutiva della tutela reale, la tutela obbligatoria sarebbe riconosciuta esclusivamente ai soci privi della legittimazione ad impugnare la delibera, ma non anche ai soci che, potendo accedere alla tutela reale, preferiscano richiedere il risarcimento. Tra l'altro, la concezione del rimedio risarcitorio quale forma di tutela sostitutiva della tutela reale e spettante, pertanto, solo ai soggetti privati della possibilità di impugnare la delibera, sarebbe dimostrato anche dal fatto che in materia di s.r.l., dove la legittimazione all'impugnativa spetta ad ogni socio, non è previsto il rimedio risarcitorio: l'art. 2479- *ter*, infatti, non richiama il comma quarto dell'art. 2377. La diversa ricostruzione della legittimazione riconosciuta anche al socio legittimato all'impugnazione della delibera, troverebbe riscontro nella norma di cui all'art. 2378 c.c., ove è disposto che, nel caso in cui nel corso del processo viene meno il minimo possesso azionario richiesto ai fini dell'impugnativa, il giudice che non può pronunciare l'annullamento provvede sul risarcimento del danno ove richiesto; tale ultima norma, tuttavia, sembra debba essere interpretata nel senso di riferirsi alla

---

[245] Così CORRADO D., *commento all'art. 2434- bis*, *cit.*, p. 682, il quale sottolinea che, a differenza del secondo comma, dove il legislatore limita solo le "impugnazioni" , il primo comma fa riferimento a tutte le azioni di cui agli artt. 2377 e 2379; SANZO S., "*L'invalidità e le impugnazioni delle deliberazioni assembleari*", *cit*., pp. 197- 198 e in *"Il nuovo diritto societario"*, *cit.*, p. 653, il quale esclude *in toto* il rimedio alternativo nel caso in cui si sia verificata la decadenza, escludendo un'applicazione analogica della disciplina di cui all'art. 2379-*ter*, e in termini dubitativi riconosce il rimedio risarcitorio in caso di limitazione alla legittimazione; BUTTURINI P., "*L'impugnazione del bilancio d'esercizio*, *cit.*, p. 207; *contra*, SPAGNUOLO D., *commento all'art. 2434-bis*, *cit.*, 857, il quale, in caso di nullità, contempla un'azione risarcitoria nel termine quinquennale di cui all'art. 2949 c.c., negandola invece in caso di intervenuta decadenza di una delibera annullabile operando la detta decadenza per tutte le azioni di cui agli artt. 2377 e 2379.

[246] Si vedano i riferimenti alla nota 241.

[247] Si rinvia ancora alla nota 241.

domanda risarcitoria che il socio può proporre in via subordinata, per il caso in cui vengano meno i requisiti di legittimazione[248].

Relativamente alla legittimazione attiva sembra allora più corretta una terza interpretazione[249], in posizione intermedia, che porta si a negare la legittimazione in capo ai soci legittimati all'impugnativa, ma non anche qualora la domanda risarcitoria venga richiesta quale forma di tutela cumulativa della tutela reale, o integrativa, per il ristoro di quell'eventuale danno ulteriore non coperto dall'annullamento della deliberazione e a tutela di tutti quegli spazi lasciati scoperti dalla tutela reale[250]; l'accertamento dell'invalidità costituisce, infatti, una questione pregiudiziale rispetto al riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni e, pertanto, il comportamento del socio che abbia rinunciato all'impugnativa assume un significato di acquiescenza alla delibera assembleare, delibera che per tali soggetti diventa legittima, o comunque, equiparata dall'ordinamento ad una delibera legittima; diversamente che per i soci non legittimati all'accesso alla tutela reale, ai quali alcuna acquiescenza alla deliberazione potrà imputarsi e potranno pertanto agire per il risarcimento del danno[251]. Tuttavia, l'accesso alla tutela obbligatoria non potrà negarsi, quale tutela oltre che sostitutiva anche complementare ed integrativa, in tutti i casi in cui si sia verificato un danno e tale danno non sia riparabile con l'eliminazione della delibera e dei suoi effetti, e anche in questo caso subordinatamente alla prova della sua sussistenza, del dolo o della colpa dell'agente e di un nesso di causalità tra la delibera e il danno. Si faccia ancora una volta l'esempio di un socio, o a maggior ragione di un terzo, che ha sottoscritto azioni in sede di aumento di capitale,

---

[248] In tal senso CHIAPPETTA F., commento all'art. 2377 c.c., *cit.*, p. 284.

[249] GUERRERA F., "*La responsabilità "deliberativa" nelle società di capitali*", *cit.*, p. 231 e ss.

[250] GUERRERA F., "*La responsabilità "deliberativa" nelle società di capitali*", *cit.*, p. 231 e ss.

[251] Così Trib. Catania, 10 agosto 2007, in *Riv. dir. comm.*, 2009, 1-2-3, p. 17 con nota di ROSSI: "I soci che sono legittimati ad agire per la pronuncia di invalidità non possono agire per ottenere il risarcimento dei danni se non richiedendo pregiudizialmente l'invalidazione della deliberazione incriminata. Siffatta pregiudizialità opera non soltanto nel caso dell'azione proposta nei confronti della società, ma anche qualora l'azione sia diretta a soci per il c.d. abuso nell'esercizio del potere di voto. Ciò perché ai sensi dell'art. 2377, comma I, c.c., la deliberazione assembleare non impugnata o non più impugnabile è, per i soci non impugnanti ma legittimati a farlo, una deliberazione legittima o, comunque, equiparata dall'ordinamento ad una legittima. Diversamente, i soci non legittimati all'azione di invalidità della deliberazione possono agire per il risarcimento del danno non potendosi loro imputare alcuna acquiescenza alla deliberazione.

facendo affidamento alla situazione finanziaria e patrimoniale che risultava dal bilancio non veritiero; in questo caso l'annullamento del bilancio ed il rifacimento dello stesso potrebbero non essere una sufficiente forma di tutela e di reintegrazione della situazione giuridica lesa: a maggior ragione oggi, dopo che la riforma ha introdotto il sistema delle decadenze brevi e, pertanto, la delibera di aumento del capitale potrebbe avere già consolidato i suoi effetti, non potrebbe ottenersi la *restitutio in integrum* e solo il risarcimento del danno sofferto potrebbe rappresentare una fonte di tutela per il soggetto leso.

Diversa questione è quale sia la natura del danno risarcibile, ovvero se il danno cui fa riferimento la tutela risarcitoria sia solo quello che dalla delibera deriva direttamente al socio, oppure anche quello indiretto, causato solo di riflesso, in conseguenza dalla lesione al patrimonio sociale. A favore della risarcibilità anche del danno indiretto[252] farebbe propendere lo stesso dato letterale della norma: il testo originario, infatti, prevedeva la specificazione che il danno dovesse essere quello "direttamente" cagionato dalla delibera, specificazione che nella versione definitiva è stata abbandonata e che invece è espressamente accolta in materia di responsabilità degli amministratori dall'art. 2395 c.c.; la stessa disciplina posta dall'art. 2497, per i gruppi societari, inoltre, sancisce espressamente la risarcibilità del "*pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale*". Certo, ammettere la risarcibilità anche del danno indiretto vuol dire ampliare notevolmente l'ambito di operatività della tutela obbligatoria, e quindi della tutela dei soci di minoranza; tale ampliamento, se da un lato giova sicuramente ai fini di controbilanciare la privazione di tutela operata con la riforma per il socio di minoranza, dall'altro, come pure è stato sottolineato[253],

---

[252] Di questa opinione GUERRIERI G., "*La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*", *cit.*, p. 436 e ss, che considera l'art. 2395 norma eccezionale e l'art. 2497 principio di carattere generale; SANZO S., *"Il nuovo diritto societario"*, *cit.*, p. 626 e 663; LENER R., *commento all'art. 2377*, *cit.*, p. 554; D. SPAGNUOLO, *commento all'art. 2377*, in *La riforma delle società*, *cit.*, p. 353; DE CATA M., "*Il risarcimento del danno indiretto da delibera annullabile subito dal socio minoritario*", in *La riforma del diritto societario*, Giuffrè, 2004, p. 107 e ss.; TERRUSI F., "*L'invalidità delle delibere assembleari della s.p.a.*", *cit.*, pp. 190 e ss.; *contra* D'ALCONTRES A., "*L'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea di s.p.a. La nuova disciplina*", *cit.*, pp. 199 e ss..

[253] V. STAGNO D'ALCONTRES A., "*L'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea di s.p.a. La nuova disciplina*", *cit.*, p. 193, il quale sottolinea come, estendendo l'ambito di operatività della tutela risarcitoria, si produce un effetto negativo sul patrimonio sociale che determina un incremento del danno stesso; da ciò, continua l'Autore, ne consegue che il socio di minoranza che non ha agito per il ristoro del danno, non solo

enfatizza situazioni di disparità tra i soci (specie se non si ammette la configurabilità della responsabilità di altri soggetti contro cui può rivalersi la società) in particolare tra gli stessi soci di minoranza (tra chi ha agito e chi non ha agito), in quanto il risarcimento dovuto al socio agente grava sul patrimonio sociale, pregiudicandolo ulteriormente e influendo, quindi, sulla collettività dei soci nonché sulle garanzie patrimoniali dei creditori sociali.

Secondo diversa interpretazione[254], tuttavia, solo il danno direttamente cagionato può costituire oggetto di risarcimento: preliminarmente, infatti, si svaluta la portata dell'eliminazione dell'inciso "direttamente" contenuto nei lavori preparatori, ma soprattutto si interpreta l'art. 2497 come norma di carattere eccezionale e l'art. 2395 – che contrariamente fa riferimento al solo danno diretto – come principio generale, deducendosene che, poiché manca una disciplina di deroga ai principi generali – così come previsto in materia di attività di direzione e coordinamento dall'art. 2497 – non vi sarebbe giustificazione per derogare alla normativa generale che sarebbe appunto quella rappresentata dall'art. 2395.

Strettamente collegato alle questioni già analizzate è poi il dibattito sulla natura giuridica della tutela obbligatoria, da cui discende anche un maggiore o minore ambito di applicabilità della tutela stessa. È stato sostenuto, infatti, anche il carattere indennitario[255] della tutela obbligatoria, da cui discenderebbe la configurazione del diritto al risarcimento come una forma di tutela compensativa per il socio di minoranza privato della tutela reale, garantendosi allo stesso, quindi, la riparazione dell'alterazione negativa subita dal suo patrimonio, a prescindere dal fatto che il danno sia stato causato con dolo o colpa, diversamente di quanto accade se la si configuri in termini risarcitori[256]. L'accoglimento della tesi della natura indennitaria del diritto al risarcimento del danno, tra l'altro, avrebbe delle implicazioni pratiche di notevole conto, in quanto, riconoscere in essa una forma di

---

non avrebbe alcun diritto a conseguire il risarcimento del danno, ma dovrebbe subire anche un pregiudizio del patrimonio sociale ulteriore a quello derivato dall'assunzione della delibera illegittima; nello stesso senso SACCHI R., "*Tutela reale e tutela obbligatoria della minoranza*", *cit.*, pp. 154 e ss.

[254] Tra i tanti D'ALCONTRES A., "*L'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea di s.p.a. La nuova disciplina*", *cit.*, pp. 199 e ss.

[255] In questo senso NIGRO A. "*Tutela demolitoria e tutela risarcitoria nel nuovo diritto societario*", *cit.*, p. 884; *contra* STAGNO D'ALCONTRES A., "*L'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea di s.p.a. La nuova disciplina*", *cit.*, p. 193.

[256] Così SACCHI R., "*Tutela reale e tutela obbligatoria della minoranza*", *cit.*, p. 155.

indennizzo, porterebbe necessariamente ad escludere che la stessa possa essere chiesta anche dal socio legittimato all'esercizio della tutela reale; porterebbe ad escludere la rilevanza di una responsabilità concorrente di altri soggetti accanto alla società, questione di cui più ampiamente si dirà di seguito ed escluderebbe la rilevanza del dibattito su quale sia il danno risarcibile, inevitabilmente, infatti, comprenderebbe anche quello indiretto.

Ancora questione di fondamentale importanza attiene all'individuazione del soggetto legittimato passivo dell'azione risarcitoria il che si collega con l'altro aspetto, di cui subito si dirà, delle varie forme di responsabilità che possono conseguire ad un bilancio non correttamente formulato. Se, infatti, soggetto legittimato passivo è sicuramente la società, si deve valutare se accanto alla stessa possa configurarsi la responsabilità anche di altri soggetti, oltre che ovviamente degli amministratori – che proprio in relazione al bilancio possono assumere un ruolo fondamentale per l'illegittimità del documento approvato – e degli organi di controllo per omessa vigilanza.

Il riferimento è alla possibilità di configurare una responsabilità concorrente anche del socio di controllo che intenzionalmente si sia reso partecipe dell'adozione di quella delibera illegittima e lesiva per il socio o per i terzi[257]; tutto questo, tra l'altro, varrebbe a maggior ragione se si ammette che, *ex* art. 2377, ad essere risarcibili siano non soltanto i danni diretti, ma anche quelli indiretti[258]: in tal caso, infatti, negandosi un diritto di rivalsa in capo alla società, risulterebbe una situazione in cui in presenza di una violazione dell'integrità del capitale sociale che si sia riflesso sulla partecipazione del socio, sia la stessa società lesa a doverne rispondere, non raggiungendosi sicuramente un risultato soddisfacente negandosene la prospettabilità[259].

---

[257] Di tale opinione GUERRERA F., "*La responsabilità"deliberativa" nelle società di capitali*", *cit.*, p. 358 e "*Abuso del diritto di voto e controllo di < correttezza> sul procedimento deliberativo assembleare*", in *Riv. Soc.*, 2002, 1, 181 e ss.; ENRIQUES L. - ZORZI A., "*Spunti in tema di rimedi risarcitori contro l'invalidità delle deliberazioni assembleari*", *cit.*, p. 23; SPAGNUOLO D., *commento all'art. 2377*, in *La riforma delle società*, *cit.*, 353; *contra* NIGRO A. "*Tutela demolitoria e tutela risarcitoria nel nuovo diritto societario*" in *Riv. delle Soc.*, 2004, 4, 892.

[258] GUERRIERI G., "*La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*", *cit.*, p. 440.

[259] La configurabilità di tale responsabilità è osteggiata sia dal dogma tradizionale dell'inesistenza di responsabilità per l'esercizio del voto, sia dal fatto che le uniche previsioni nel nostro ordinamento che prevedono una responsabilità del socio di

Se in materia di società a responsabilità limitata l'art. 2476 sancisce espressamente la responsabilità solidale del socio che ha deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, ed in materia di attività di direzione e coordinamento l'art. 2497 sancisce la responsabilità della società che esercita il potere direttivo nei confronti dei creditori e dei soci delle società che vi sono soggette, disposizione analoga manca per le s.p.a., in caso di deliberazioni assembleari. Tuttavia, sembra illogico ritenere che per i danni derivati ai soci o ai terzi da una delibera assembleare illegittima, risponda solo la società, e quindi tutti i soci *pro quota*, e non anche chi con dolo o con colpa abbia preso parte attivamente al compimento del fatto lesivo e sembra, piuttosto, che volerne negare la prospettabilità risponda solo al vecchio dogma dell'irresponsabilità per esercizio del diritto di voto[260].

Accanto alle misure risarcitorie analizzate, l'invalidità della delibera, ed in particolare di quella di approvazione del bilancio, potrà dare luogo ad ulteriori esigenze e prospettive di tutela, in particolar modo nei confronti degli amministratori e degli altri soggetti che abbiano preso parte a vario titolo al fatto lesivo.

Gli amministratori, come in ogni materia che attiene alla gestione sociale, e a maggior ragione in relazione alla materia del bilancio, possono incorrere in responsabilità, infatti, in diverse ipotesi. Innanzitutto la responsabilità è configurabile fin da prima dell'approvazione della delibera, in quanto la redazione del documento contabile resta di competenza dell'organo amministrativo: la violazione dei principi che sono stati definiti di intelligibilità del bilancio[261] – ed il riferimento è al rispetto del principio di verità, di chiarezza e di correttezza – può innanzitutto integrare una delle fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., può poi costituire una

---

controllo sono l'art. 2497 e l'art. 2476. Tuttavia sembra assurdo ritenere responsabile l'organo amministrativo che ha eseguito la delibera, e non anche il socio che ha contribuito ad adottarla (GUERRERA F., "*La responsabilità "deliberativa" nelle società di capitali*", *cit.*, p. 33). Problemi ad esso connessi attengono all'individuazione del soggetto eventualmente legittimato a far valere tale responsabilità, nonché ai presupposti per la configurabilità della responsabilità, in termini di colpa o dolo del socio e alla natura della responsabilità per alcuni indennitaria, per altri propriamente risarcitoria.

[260] Si veda ancora GUERRERA F. "*Abuso del diritto di voto"*, *cit.*, 181 e ss. ed in particolare per la configurabilità di una responsabilità del socio di controllo in materia di bilancio pagg. 226 e ss.

[261] VITIELLO M., "*Il falso in bilancio*", in *Il nuovo diritto societario*, a cura di Ambrosini S., Giappichelli, p. 471.

"grave irregolarità" *ex* art. 2409, c.c.[262], costituendo così anche giusta causa di revoca, e può essere sicuramente fonte di responsabilità *ex* art. 2395, c.c.;anzi, tale articolo, si è detto, sarebbe stato scritto proprio in relazione a tale ipotesi e, in particolare, per il danno che il socio o il terzo abbia subito "direttamente" per il comportamento non corretto degli amministratori nella redazione del bilancio[263].

Gli amministratori restano altresì responsabili, ai sensi dell'art. 2395, c.c., verso i soci e verso i terzi anche dopo l'approvazione del bilancio, perché quest'ultimo, anche se trasfuso nella deliberazione assembleare, resta sempre ad essi imputabile e l'approvazione assembleare non vale a rinunciare a far valere la responsabilità dei redattori per le irregolarità colpose o dolose che successivamente venissero scoperte[264].

Gli amministratori potranno ancora risultare responsabili successivamente alla pronuncia di invalidità, nel caso in cui non si attengano al giudicato ponendo in essere quei conseguenti provvedimenti necessari per riportare la realtà materiale alla realtà giuridica violata. Si è già detto che in tal caso non si potrà invocare l'intervento del giudice, al quale è vietata ogni ingerenza nella gestione sociale, e allora altri dovranno essere gli strumenti di tutela del socio: ancora una volta il procedimento di cui all'art. 2409, c.c., nonché la responsabilità dell'amministratore, *ex* art. 2395, c.c., per i danni cagionati direttamente dalla mancata attuazione del giudicato.

In concorso, e solidalmente con gli amministratori, anche altri organi sociali potranno essere chiamati a rispondere del danno arrecato ai soci o ai terzi; il riferimento è al collegio sindacale e al revisore legale dei conti che risulteranno responsabili tutte le volte in cui, non avendo adempiuto agli obblighi di controllo cui sono chiamati nel procedimento di formazione del bilancio, abbiano contribuito a

---

[262] Prima della riforma si veda Cass. civ. 29 settembre 1999, n. 10804, in *Riv. dir. comm*., 2000, II, p. 141 che, identificando le gravi irregolarità proprio nei vizi del bilancio, scinde il giudizio contenzioso che ha ad oggetto l'accertamento della nullità della delibera assembleare che approva il bilancio ed il procedimento di controllo giudiziario, vietando al giudice contenzioso di fare affidamento per il proprio convincimento sugli accertamenti effettuati *ex* art. 2409 ; Corte d'appello di Napoli, 13 maggio 2002, in *Dir. e giur*. 2002, p. 236 con nota di BRIZZI; Trib. Roma, 13 luglio 2000, in *Giur. it*., 2000, 2103; Trib. Rossano, 24 marzo 2005, *Corti calabresi*, 2006, 2, p. 631.

[263] MINERVINI G., "*Gli amministratori di società per azioni*", Milano, 1956, p. 363.

[264] COLOMBO G.E., "*Bilancio d'esercizio e consolidato*", in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Utet, 7, p. 432; SPAGNUOLO D., *commento all'art. 2434-bis*, *cit.*, 857.

determinare un bilancio non veritiero o non chiaro, presupposto del danno poi subito dal soggetto agente. Naturalmente tali soggetti risponderanno a diverso titolo rispetto agli amministratori essendo la loro, il più delle volte, una responsabilità per *culpa in vigilando*, salvo, tuttavia, il caso in cui concorrano con l'amministratore nella violazione delle regole giuridiche e contabili.

Così gli organi di controllo risulteranno responsabili se chi agisce riuscirà a provare che un'esatta attività di controllo da parte degli stessi avrebbe potuto evitare il danno verificatosi[265]; ma è chiaro che la stessa prospettabilità di una responsabilità dipende innanzitutto dalla giusta determinazione del comportamento cui è tenuto il soggetto della cui responsabilità si discute: così, per esempio, in giurisprudenza[266] è stata di recente esclusa la responsabilità del revisore qualora il bilancio non sia affetto da "errori significativi", ritenendo necessario ai fini della responsabilità dell'organo, la prova della significatività dei vizi di bilancio, non essendo richiesto al revisore il riscontro analitico della composizione di ogni voce e posta contabile[267]. Qualora, viceversa, l'organo di controllo abbia concorso alla determinazione dell'invalidità, e quindi del danno, non si tratterà di semplice *culpa in vigilando*, ma risulterà responsabile con l'organo

---

[265] Trib. Milano, 6 ottobre 20008, in *Riv. dir. soc*., 2010, 1, p.113 che sancisce la responsabilità della società di revisione qualora l'informazione falsa, causata dal continuato e persistente inadempimento della stessa, secondo un normale criterio di adeguatezza causale, abbia indotto ad effettuare investimenti negativi che differentemente non sarebbe stati conclusi.

[266] Trib. Melfi, 13 maggio 2011, n. 210, con nota di VACCARI M., "*Gli errori in bilancio non bastano per fondare la responsabilità della società di revisione*", in *Le Società*, 2011, 12, 1385; sul diverso profilo della responsabilità dei sindaci per mancata impugnazione della delibera di approvazione del bilancio v. Cass. civ., 8 febbraio 2005, n. 2538, in *Giust. Civ. Mass*., 2005, 2, in *Riv. dott. comm*., 2006, 3, 585 con nota di SIRONI ed in *Giur. it*., 2005, p. 1637 con nota di IOZZO; ancora sulla responsabilità della società di revisione per i danni causati ai terzi da un bilancio non veritiero si veda Trib. Milano, 6 ottobre 2008, in *Riv. dir. soc*., 2010, 1, p. 113 e ss. con nota di BUTA G. M., "*La responsabilità della società di revisione per danni prodotti a terzi da un erroneo giudizio sul bilancio: il caso Parmalat*"; Trib. Milano, 18 giugno 1992, in *Giur. it*., 1993, I, II, 1; Trib. Torino, 18 settembre 1993, in *Giur. comm*., 1994, II, p. 272; App. Torino, 30 maggio 1995, in *Giur. comm*., 1996, II, 492; App. Milano, 27 marzo 2001, in *BBTC*, 2003, II, 319; App. Milano, 7 luglio 1998, in *Società*, 1998, 1171; Cass., 18 luglio 2002, n. 10403, in *Giur. comm*., 2003, II, 441; App. Milano, 7 luglio 2000, in *BBTC*, 2003, II, 320.

[267] Recentemente sulla responsabilità del revisore legale dei conti è intervenuto il D.lgs. 39/2010 che, abrogando l'art. 164 T.u.f. e l'art. 2409 *sexies*, c.c., all'art. 15 detta una disciplina specifica della responsabilità dell'organo di controllo esterno, eliminando il riferimento alla disciplina prevista per i sindaci dall'art 2407 c.c.

amministrativo, avendo concorso con esso nell'attuazione del comportamento fraudolento.

BIBLIOGRAFIA

- ABBADESSA P., "*L'assemblea: competenza*", in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. COLOMBO e G.B. PORTALE, III, 1, Torino, 1994, 15 ss;
- ADDUCCI E., "*Le impugnazioni delle delibere assembleari*", Giappichelli, 2007;
- ALLECA G.P., "*La revoca delle delibere di modifica nelle società di capitali"*, in *Riv. Dir. Comm*., 2009, parte I;
- AMBROSINI S.,*"Il nuovo diritto societario- profili civilistici, processuali, concorsuali, fiscali e penali*", 2005;
- ANGELI D., "*Bilancio d'esercizio"*, Franco Angeli editore, 1981;
- ANGELICI C., "*La riforma delle società di capitali*", Lezioni di diritto commerciale, Cedam, 2003;
- ASCARELLI T., "*Vizi delle deliberazioni assembleari e tutela dei terzi"*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 1954, I, 133 e ss.;
- ASCARELLI T., "*Sulla constatazione delle cause di scioglimento delle società per azioni e sulla natura delle deliberazioni d'assemblea*", in *Foro it*., 1951, IV, c. 108 e ss.;
- ASCARELLI T., "*Appunti di diritto commerciale*", Roma, 1936, 261;
- BALZARINIP., "*Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato*", in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. BESSONE, vol. XVII, Giappichelli, 2002;
- BELLINI F., "*Sintetiche note su annullabilità e nullità delle deliberazioni assembleari*", in *Le Società*, 3/2007;

- BERGAMO E- TIBURZI P., "*Le nuove trasformazioni fusioni scissioni*", Giuffrè, 2005;
- BERNABAI R., *"Le impugnative di delibere assembleari e degli atti di amministrazione (I parte)",* in *Le Società*, 2/2006;
- BERNABAI R., *"Le impugnative di delibere assembleari e degli atti di amministrazione (II parte)",* in *Le Società*, 2/2006;
- BESSONE M., *"Trattato di diritto privato"* vol. XVII *"Le società di capitali: l'assemblea nelle società di capitali"*, Giappichelli, 2000;
- BOCCHINI E., "*Evoluzione legislativa e giurisprudenziale della disciplina del bilancio (i principi di bilancio)*", in "*Il bilancio di esercizio*", AA.VV., Giuffrè, 1978;
- BOCCHINI E., "*La «chiarezza» e la «precisione» nei bilanci delle società per azioni nell'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza*", in *Riv. soc*., 1972, p. 422;
- BORTOLUZZI A. *"La riforma delle società – aspetti applicativi" – il diritto attuale,* UTET, 2004*;*
- BUONOCORE V. (a cura di), "*Manuale di diritto commerciale*", Giappichelli, 1999;
- BUSSOLETTI M., c*ommento all'art. 2434-bis*, Commentario a cura di Niccolini e Stagno D'Alcontres, Napoli, 2006, p. 1090;
- BUTTARO. L., "*Rinnovazione di deliberazione assembleare annullabile con altra deliberazione anch'essa invalida*", in *Foro. It*., 1954, I, C. 1127;
- BUTTURINI P., "*L'impugnazione del bilancio di esercizio*", in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, Cedam, XXIV, 2007;
- BUTTURINI P., "*La rilevanza dei chiarimenti forniti in assemblea sul bilancio (e alcune questioni correlate)*", in *Contratto e impresa*, 2010, 4-5, pp. 888 e ss.
- CAMPOBASSO G.F., "*Diritto Commerciale, 2, Diritto delle società"*, Torino, 1999;
- CARATOZZOLO M., "*La nuova disciplina del bilancio d'esercizio"*, in *Le Società*, 2005, 2, 148 e ss.;
- CARATOZZOLO E., S. DI AMATO, F. DIMUNDO, G. LO CASCIO, G. MUSCOLO, C. PROTO*"La riforma del diritto societario, Società per azioni"*, Giuffrè, 2003;
- CARATOZZOLO M., "*Il bilancio d'esercizio*", Giuffrè, 1998;
- CARBONE C., "*L'eseguibilità immediata dell'aumento di capitale scindibile: l'esercizio dei diritti sociali*", in *Le Società*, n.1/2009;
- CARPI - CARUSO, *Commentario al breve al codice di procedura civile- complemento giurisprudenziale*, commento all'art. 282 c.p.c;

- CENTONZE M., "*Inesistenza delle delibere assembleari e nuovo diritto societario*", in *Le Società*, n. 9/2008;
- CENTONZE M., "*La delibera nulla: nuove tendenze interpretative e profili di disciplina*", in *Liber Amicorum* G.F. Campobasso, Il nuovo diritto delle società, Milano, 2006, Vol. 2;
- CHIAPPETTA F., *commento all'art. 2377* c.c., in " *Commentario alla riforma delle società*", diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Giuffrè 2008;
- CHIARLONI S., in "*Provvedimenti urgenti per il processo civile*", a cura di G. Tarzia e F. Cipriani, Padova, 1992, 158;
- CIAMPOLI G., *"Considerazioni in tema di limiti alla revoca delle deliberazioni assembleari",* in *Giur. Comm.*, 2004;
- CIAN M. a cura di, *"Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario",* Padova, 2006;
- CIAN M., "*Invalidità e inesistenza delle deliberazioni e delle decisioni dei soci nel nuovo diritto societario*", in *Riv. delle Soc.*, 4/2004;
- CIAN M., *"La deliberazione negativa dell'assemblea nella società per azioni"*, 2003;
- COLOMBO G.E., "*L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 2003*", in *Riv. delle Soc*., 2006, 935 ss.
- COLOMBO G.E., "*Bilancio d'esercizio e consolidato*", in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Utet, 7;
- COLOMBO G.E., "*Le violazioni in tema di bilancio: aspetti civilistici*", in "*Il bilancio di esercizio*", AA.VV., Giuffrè, 1978;
- CONSOLO C., commento all'art. 282 c.p.c., in *La riforma del processo civile*, Milano, 1996, 263;
- COMOGLIO L.P., "*L'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado*", in *La riforma della giustizia civile*, Torino, 2000, 371;
- COREA U.,*"Profili del provvedimento cautelare di sospensione delle deliberazioni societarie",* in *Riv. del Dir. Comm.*, 2006;
- COTTINO G., "*La chiarezza e precisione dei bilanci: spunti critici in margine a recenti polemiche*", in *Riv. Soc*., 1972, 1176 e ss.;
- COTTINO G., "*Le Società. Diritto commerciale"*, Cedam,, 1999;
- CORRADO D., *commento all'art. 2434- bis*, in *Obbligazioni. Bilancio*, a cura di NOTARI e L.A. BIANCHI, nel *Commentario alla riforma delle società*, diretto da MARCHETTI, L.A. BIANCHI, GHEZZI, NOTARI, Milano, 2006;
- D'ALESSANDRO F., "*La provincia del diritto societario inderogabile (ri)determinato. Ovvero esiste ancora il diritto societario*", in *Riv. delle Soc*., 2003;

- D'ALESSANDRO F., "*La tutela delle minoranze tra strumenti ripristinatori e strumenti risarcitori*", in *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario,* a cura di Cian M., Padova, 2006;
- DARDES F., "*Interpretazione delle deliberazioni assembleari secondo buona fede*", in *Riv. Dir. Comm*., 2007, parte II;
- DE CATA M., "*Il risarcimento del danno indiretto da delibera annullabile subito dal socio minoritari*o", in *La riforma del diritto societario*, Giuffrè, 2004, p. 107 e ss;
- DE GREGORIO A., "*I bilanci delle società anonime nella loro disciplina giuridica*", Milano, 1938;
- DI GIROLAMO F. *"Regole di validità e regole di condotta: la valorizzazione dei principi di buona fede e correttezza",* in *Giur. Comm.*, 2004;
- DI SABATO F., *Diritto delle società*, Milano;
- DONATO R.A. LEANZA P., "*Il bilancio di esercizio*", collana diretta da Paolo Cendon, Giuffrè, 2004;
- ENRIQUES L. – ZORZI A., *"Spunti in tema di rimedi risarcitori contro l'invalidità delle deliberazioni assembleari",* in *Riv. del Dir. Comm.*, 2006;
- FERRARA F., "*Deliberazione complessa in tema di aumento di capitale*", in *Riv. delle Soc.,* 1963, I, 276;
- FERRI G., "*In tema di verità, di chiarezza e di precisione del bilancio di esercizio*", in *Riv. Dir. comm*., 1971, II, 219 e ss.;
- FERRO LUZZI P., "*I contratti associativi*", collana Saggi di diritto commerciale Giuffrè, 1976;
- FERRO LUZZI P., "*La conformità delle deliberazioni assembleari alla legge ed all'atto costitutivo*", Giuffrè, 1993;
- FERRO LUZZI P., "*Vizi del bilancio e vizi della delibera di approvazione*", in *Giur. Comm*., 1982, I, 809;
- FLORA R., "*Le soluzioni operative: l'invalidità delle delibere assembleari nelle s.p.a.*", in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 17/2006;
- FORTUNATO S., "*I controlli nella riforma del diritto societario*", in *Le Società*, 2002, 1317 e ss.;
- FORTUNATO S., "*Sanzioni civilistiche e sanzioni penali a confronto nella riforma del bilancio*", in *Rivista delle società*, 2004, 167 e ss.;
- GALGANO F. *"Diritto Commerciale- Le società",* Zanichelli, Bologna, 2003;
- GALGANO F., *"Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia"*, vol. XXIX*, Il nuovo diritto societario,* Cedam;

- GAMBINO A., "*Il principio di correttezza nell'ordinamento delle società per azioni*", Milano, 1987;
- GAMBINO A.- SANTOSUOSSO D. U., " *Società di capitali*", II, Torino, 2007;
- GENOVESE A.*"Le fattispecie tipiche di invalidità",* in *Liber Amicorum* G.F. Campobasso, *Il nuovo diritto delle società*, Milano, 2006, Vol. 2.
- GIACOBBE G., "*Reviviscenza e quiescenza*", in *Enc. Dir*., Milano, XL, 1989, 189 e ss.
- GIARDINA F., "*Tutela reale e tutela risarcitoria nel nuovo diritto societario (in particolare, l'art. 2377, 4° comma, c.c.*", in "*Diritto civile e diritti speciali- il problema dell'autonomia delle normative di settore*" a cura di PLAIA A., Giuffrè, 2008, p. 83 e ss.
- GINEVRA E., "*Nullità post- conversione di delibera di emissione di obbligazioni bancarie convertibili?",* in *Giur. Comm.*, 2003;
- GOMMELLINI A., "*Sulla sospensione dell'esecutività delle delibere assembleari*", in *Giur. Comm*., 1987, I, 935;
- GUERRERA F., *"La responsabilità deliberativa nelle società di capitali"*, Giappichelli, 2004;
- GUERRERAF., "*La nuova disciplina delle trasformazioni: profili generali*", in *Vita Notarile*, 2004, 2, p. 736;
- GUERRERAF., "*Il limite all'emissione di obbligazioni e le riduzioni del capitale nelle s.p.a.*", in *Riv. Dir. Soc*., 2011, 3, p. 594;
- GUERRERA F., "*Abuso del diritto di voto e controllo di <correttezza> sul procedimento deliberativo assembleare*", in *Riv. Soc*., 2002, 1, 181
- GUERRIERI G., commento agli artt. 2377- 2379, 2479- 2479 *ter*, *"Il nuovo diritto delle società",* a cura di Maffei Alberti A., Cedam, 2005
- GUERRIERI G., "*La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni*", quaderni di giurisprudenza commerciale, Milano, 2009;
- GUERRIERI G., "*La nullità delle deliberazioni assembleari di s.p.a.: la fattispecie",* in *Giur. Comm.*,Giuffrè, 2005;
- GUERRIERI G., "*Trasformazione di società, modificabilità dello statuto e disciplina dell'invalidità*", in *Giur. Comm*., 2006, II, 343 ss.;
- GRIPPO G. (a cura di), *commento all'art. 2434-bis*, in *Commentario delle Società*, Utet, 2009;
- IERMANO G., "*Invalidità delle operazioni straordinarie e principio di stabilità*", in Liber Amicorum G.F. Campobasso, Il nuovo diritto delle società, Milano, 2007, Vol. 4;

- KUTUFÀ I., "*La sospendibilità delle delibere assembleari già eseguite*", in *Giur. Comm*., 2008, I, 78 ss.
- JAEGER P. G., "*Violazione del principio di chiarezza della delibera di approvazione del bilancio. (Considerazioni sul diritto all'informazione degli azionisti)*", in *Giur. Comm*., 2000, II, 89 ss.
- JAEGER P. G., "*Il bilancio d'esercizio delle società per azioni*", *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, Giuffrè,1988;
- JAEGERP.G., "*Crisi del principio di chiarezza e Corte di Cassazione*", in *Giur. Comm*., 1981, II, 458;
- LEANZA P., DONATO R.A., "*Il bilancio di esercizio*", collana diretta da Paolo Cendon, Giuffrè, 2004;
- LENER R., "*L'invalidità delle deliberazioni"*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Mario Bessone, Giappichelli, 2000;
- LENER R., "*Invalidità delle delibere assembleari di società per azioni*", in *Riv. del Dir. Comm.*, 2004;
- LENER R., *commento all'art. 2377*, c.c., in Niccolini- Stagno D'Alcontres, "*Società di capitali"*, Jovene, 2004;
- LIBERTINI M., "*Tutela invalidativa e tutela risarcitoria nella disciplina delle deliberazioni assembleari di s.p.a*.", in "*Il nuovo diritto societario. Prime riflessioni su alcuni contenuti di disciplina*", a cura di A. Genovese, Torino, 2004;
- LIBONATI B., "*In tema di invalidità della delibera di approvazione del bilancio*", in *Riv. dir. comm*., 1970, II, 193 e ss.;
- LUCARELLI P., " *La nuova disciplina delle fusioni e scissioni: una modernizzazione incompiuta*", in *Riv. delle Soc.*, *n.* 6/2004;
- LUISO F.P., "*Diritto processuale civile*", Milano, 2000, II, 196;
- MALTONI M. – Tassinari, "*La trasformazione delle società*", Milano, Ipsoa, 2005;
- MALTONI M. , "*Il valore della stabilità degli atti societari dopo la riforma, fra rimedi risarcitori ed invalidità sanabili. Chi proteggerà le norme inderogabili?*", Congresso Nazionale del Notariato 21 settembre 2005;
- MALTONI M., *"Invalidità e inefficacia delle delibere assembleari",* Ipsoa, 2001;
- MANDRIOLI C., "*Corso di diritto processuale civile*", II, Torino, 257;
- MEO G., *"Gli effetti dell'invalidità delle deliberazioni assembleari",* in *Liber Amicorum* G.F. Campobasso, Il nuovo diritto delle società, Milano, 2006, Vol. 2;
- MEO G., *"Gli effetti dell'invalidità delle delibere assembleari",* Giuffrè, 1998;

- MEO G. "*Dal controllo giurisdizionale al controllo notarile: legalità e stabilità degli atti*", in *Giur. Comm*., 2001, I, 488 ss.;
- MIGNOLI A., "*Invalidità di deliberazioni assembleari di società per azioni e diritti dei terzi"*, in *Riv. dir. comm*., 1951, 305 e ss.;
- MINERVINI G., "*Gli amministratori di società per azioni*", Milano, 1956;
- MOSSA L., "*L'inefficacia della deliberazione dell'assemblea nelle società per azioni"*, in *Riv. dir. comm*., 1915, I, 441;
- MUSCOLO G., *"Il nuovo regime dei vizi delle deliberazioni assembleari nelle s.p.a (prima parte): cause ed effetti dell'invalidità dell'atto",* in *Le Società*, n. 5/2003;
- MUSCOLO G., *"Il nuovo regime dei vizi delle deliberazioni assembleari nelle s.p.a (seconda parte): L'impugnazione",* in *Le Società*, n. 5/2003;
- MUSCOLO G., *"L'impugnazione delle deliberazioni assembleari di operazioni sul capitale, emissione di obbligazioni e approvazione del bilancio",* in *Le Società*, n. 7/2003;
- NIGRO A. "*Tutela demolitoria e tutela risarcitoria nel nuovo diritto societario*", in *Riv. delle Soc*., n. 4/2004.
- OPPO G., "*Amministratori e sindaci di fronte alle deliberazioni invalide*", in *Riv. soc*., 1957, I, p. 225 ss.;
- PISANI MASSAMORMILE A., *"Invalidità delle delibere assembleari. Stabilità ed effetti",* in *Riv. del Dir. Comm.*, 2004;
- PISANI MASSAMORMILE A., "*Invalidità delle delibere consiliari*", in *Liber Amicorum* G.F. Campobasso, Il nuovo diritto delle società, Milano, 2007, Vol. 2;
- PISANI MASSAMORMILE A., "*Statuti speciali di nullità ed «illegalità» delle delibere assembleari di s.p.a.*", in *Giur. It*., 2003, I, 400;
- PISANI MASSAMORMILE A., "*Minoranze "abusi" e rimedi*", Torino, 2004;
- PORTALE G. B., "*Riforma della società di capitali e limiti di effettività del diritto nazionale*", in *Le Società*, n. 2 bis/2003;
- PORTALE G.B."*I bilanci straordinari*", in "*Il bilancio di esercizio*", AA.VV., Giuffrè, 1978;
- PROTO PISANI A., "*La nuova disciplina del processo civile*", 1991, 194;
- PUPO C. E.,"*Invalidità del procedimento deliberativo e dinamiche dell'investimento azionario*", in *Giur. Comm.*,2004;
- RAGUSA V. E., "*Vizi del processo decisorio nelle formazioni organizzate e diritti dei terzi*", Giuffrè, 1992;

- REVIGLIONO P., "*La sostituzione delle deliberazioni invalide dell'assemblea di società per azioni*", *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, Giuffrè, 1995;
- REVIGLIONO P., "*La sostituzione delle deliberazioni (e decisioni) invalide nelle società di capitali*", in *Riv. del Dir. Comm.*, 2005;
- RORDORFR., "*Rapporto tra chiarezza e precisione del bilancio*", in *Le Società*, 1986, 1326
- ROSSI M., "*Osservazioni in tema di abuso di maggioranza*", in *Riv. Dir. Comm*., 2009, parte I;
- ROSSIG., "*Utile di bilancio, riserve e dividendo*", Giuffrè, 1957.
- SACCHI R. "*Gli effetti della sentenza che accoglie l'impugnazione di delibere assembleari di S.p.a*.", in "*Il diritto delle società oggi- innovazioni e persistenze*", Studi in onore di Giuseppe Zanarone, Utet, 2011.
- SACCHI R., "*La tutela obbligatoria degli azionisti nel nuovo art. 2377 c.c*.", in AA.VV., *Il nuovo diritto societario tra società aperte e società private*, Milano, 2003.
- SACCHI R., "*Tutela reale e tutela obbligatoria della minoranza*", in *Liber Amicorum* G.F. Campobasso, *Il nuovo diritto delle società*, Milano, 2006, Vol. 2
- SALAFIA V., "*L'invalidità delle deliberazioni assembleari nella riforma societaria*", in Le Società, 2003, II, 1177;
- SALAFIA V., "*La delibera di approvazione del bilancio di esercizio*", in *Le Società*, 2008, 5, pag. 555;
- SALAFIA V., "*L'aumento di capitale deliberazione, vizi e difetti, rimedi"*, in *Le Società*, 8/2009;
- SALAFIA V., "*Onore probatorio in impugnativa di bilancio*", in *Società*, 1990, 1, 56;
- SALAFIA V., "*Profili di responsabilità degli amministratori e dei sindaci nella redazione dei bilanci*", in *Le Società*, 1998, 1, pag. 12 e ss.;
- SANDULLI- SANTORO a cura di, "*La riforma delle società*", Giappichelli, 2003;
- SANZO S., *commento all'art. 2377*, in Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti*"Il nuovo diritto societario",* Zanichelli, Bologna, 2004;
- SANZO S., "*L'invalidità e le impugnazioni delle deliberazioni assembleari*", in AA.VV. *Il nuovo diritto societario*, vol. 1, a cura di Ambrosini, Giappichelli, Torino, 2005;
- SCALA A., "*Profili processuali dei nuovi artt. 2377 e 2378 in tema di impugnazione delle delibere assembleari invalide*", in *Liber amicorum* a cura di G. Campobasso, *Il diritto delle società*, 2006, vol. 2, pag. 257 ss.;

- SCANNICCHIO F., "*La rinnovazione di deliberazione assembleare nulla (rilevanza processuale)*", in *BBTC*, 1986, II, p. 408;
- SCHLESINGER P., "*Appunti in tema di invalidità di deliberazioni assembleari delle società azionarie dopo la riforma del 2003*", in *Riv. dir. civ.*, 2011, 5, p. 595;
- SIMONE C., "*Il principio di chiarezza e la rilevanza delle irregolarità nella redazione del bilancio d'esercizio*", in *Giur. Comm*., 2009, 4;
- SOTTORIVA C., "*Chiarezza e precisione del bilancio ed effetti della declaratoria di nullità di delibera assembleare di approvazione*", in *Le società*, 2008, 2, 143 ss.
- SPAGNUOLO D., *commento agli artt. 2377, 2434-bis*, in *La riforma delle società*, *Commentario* a cura di M. SANDULLI e V. SANTORO, Torino, 2003;
- SPIOTTA M.,*"Comproprietà di azioni, invalidità di delibere assembleari, perdita di capitale: finanziamento e diritti dei soci",* in *Giur. Comm.*, 2003;
- STAGNO D'ALCONTRES A., "*L'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea di s.p.a. La nuova disciplina*", in *Liber Amicorum* G.F. Campobasso, *Il nuovo diritto delle società*, Milano, 2006, Vol. 2.
- TANTINI G., "*Il bilancio dopo la riforma societaria*", Cedam, 2007;
- TARZIA G., "*Lineamenti del nuovo processo civile*", Milano, 2002;
- TASSINARI F., "*L'iscrizione nel registro delle imprese degli atti ad efficacia sospesa o differita"*, in *Riv. not*., 1996, I, 83 e ss..
- TERRUSI, "*L'invalidità delle delibere assembleari della s.p.a*.", Giuffrè, 2007;
- TRIMARCHI G.A.M., "*L'aumento del capitale sociale*", Milano, Ipsoa, 2007;
- TRIMARCHI P., "*Invalidità del negozio giuridico e invalidità delle deliberazioni di assemblea*", in *Riv. delle Soc*., 1957, 451.
- VASELLI M., "*Deliberazioni nulle e annullabili delle società per azioni*", Padova, 1947;
- VITIELLO M., "*Il falso in bilancio*", in *Il nuovo diritto societario*, a cura di Ambrosini S., Giappichelli;
- WEIGMANN R., "*Luci ed ombre del nuovo diritto azionario*", in *Le Società*, 2 bis, 2003;
- WEIGMANN R.,*"La riforma delle società: corporate governance. Principi imperativi e autonomia statutaria",* in *Le Società*, n. 2bis/2003;

- ZANARONE G., "*L'invalidità delle deliberazioni assembleari*", in *Trattato delle società per azioni,* diretto da G.E. Colombo e G.B. portale, vol.3**, Torino;
- *Commento all'art. 2434- bis*, in *Commentario delle società*, a cura di Grippo G., Utet, 2009;

****

GIURISPRUDENZA

- Cass. 6 luglio 1953, n. 2137 in *Foro It*., 1954, I, 1127, con nota di BUTTARO L., "*Rinnovazione di deliberazione assembleare annullabile con altra deliberazione anch'essa invalida*";
- Cass., 7 febbraio 1963, n. 195, in *Dir. fall*., 1963, II, p.262 e in *Riv. Dir. Comm*., 1964, p. 93 e ss. con nota di FERRO LUZZI P. "*Sul problema degli aumenti di capitale deliberati in danno della minoranza*";
- Cass., 28 luglio 1977, n. 3373, in *Giur. comm*., 1978, II, 33;
- Cass., 23 gennaio 1978, n. 297, in *Giust. Civ*., 1978, I, 1132;
- Cass., 9 febbraio 1979, n. 906 e 23 gennaio 1978, n. 297, in *Giur. comm*., 1979, II, 353 e ss.;
- Cass., Sez. I, 7 febbraio 1979, n. 818, in *Giur. Comm*., 1979, 757;
- Cass.,16 dicembre 1982, 6942, in *Società*, 1983, 760, in *Giur. It*., 1983, I, 1 197 ed in *Giur. comm*., 1984, II, 732 con nota di SASSO C., "*Sulla continuità dei bilanci e sul principio di chiarezza*";
- Cass., sez. I, 16 dicembre 1982, n. 6943, in *Giur. Comm*., 1984, II, p. 732 con nota critica di C. SASSO, "*Sulla continuità dei bilanci e sul principio di chiarezza*";
- Cass. 10 marzo 1983, n. 1794, in *Giur. comm*., 1984, II, p.31 e ss;
- Cass. 27 febbraio 1985, n. 1699, in *Foro it*., 1985, I, 2661;
- Cass. 18 marzo 1986, n. 1839, in *Foro It*., 1987, I, c.1232;
- Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 1987, n.133 in NGCC, 1987, II, p. 746 con nota di ZANARONE G.;
- Cass. 21 ottobre 1987, n. 7754, in *www.dejure.giuffre.it*;
- Cass., sez. I, 6 novembre 1992, n. 12347, in Le Società, 2000, 8, 943;
- Cass., 14 ottobre 1992, n. 2959, in *Riv. dir. comm*., 1994, II, p. 243;
- Cass., 14 marzo 1992, n. 3121, in *Giust. Civ*., 1992, I, 3070;
- Cass. 14 marzo 1992, n.3132 in *Giur. It.* 1993, I, 1, 108;

- Cass., 23 marzo 1993, n. 3458, in *Giur. it*., 1994, I, 10;
- Cass., 14 gennaio 1993, n. 403, con nota di AMBROSINI R., "*Ipotesi di inesistenza della delibera assembleare: criteri di individuazione*", in *Le Società*, n. 4/1993;
- Cass., 25 maggio 1994, n. 5097, in *Giur. comm*., 1994, II, 759, con nota di P.G. JAEGER "*Una polemica da seppellire:il principio di chiarezza del bilancio tra «strumentalità» e «autonomia»*";
- Cass., 22 luglio 1994, n. 6834, in *Giur. comm*., 1996, II, 449;
- Cass., 3 settembre 1996, n. 8048, in *Le Società*, 1997, 172;
- Cass., 5 settembre 1997, n. 8592, in *Giust. Civ*., 1998, I, 71, con commento di BELLINZONI F., "*Dell'invalidità derivata di delibere societarie collegate; della tutela del socio escluso dal diritto di opzione e di altri problemi*";
- Cass., 10 marzo 1999, n. 2053 con nota di CASU G., *"Inesistenza, nullità e annullabilità delle delibere assembleari",* in *Riv. Not.*, 1999, 4, 1548;
- Cass., 29 settembre 1999, n. 10804, in *Riv. dir. comm*., 2000, II, p. 141;
- Cass., 21 febbraio 2000, n. 27, in *Giur. comm*., 2000, II, 73 e ss., con commento di P.G. JAEGER, "*Violazione del principio di chiarezza e invalidità della delibera di approvazione del bilancio. (Considerazioni sul «diritto di informazione» degli azionisti)*"; in *Le Società*, 2000, 551, con commento di V. SALAFIA, "*Chiarezza del bilancio ed informazione del socio: composizione di un contrasto giurisprudenziale*";
- Cass., 13 Giugno 2000, n. 8036, in *Dir. e Prat. Soc.* 2000, f. 23, 98;
- Cass., 2 marzo 2001, n. 3052, con nota di ZAGRA G. "*Ipotesi di nullità della delibera di aumento del capitale sociale*", in *Le Società* n. 7/2001;
- Cass., 18 luglio 2002, n. 10403, in *Giur. comm*., 2003, II, 441;
- Cass., 24 dicembre 2004, n. 23976, in *Le Società*, 2005, 11, 1405, con nota di D. FICO, "*Interesse all'impugnazione di delibera di approvazione di bilancio d'esercizio nulla*";
- Cass., 9 aprile 2004, n. 8204, in *Giur. it*., 2004, 1877;
- Cass., 29 aprile 2004, n. 8204, con nota di S. CAMELI, "*Principio di chiarezza e nullità di bilancio: conferme della Cassazione alla luce della riforma societaria*", in *Giust. Civ*., 2005, 12, I, p. 3111 e ss.;
- Cass., 26 gennaio 2005, n.1619, in *Mass. giust. Civ*., 2005, 1;
- Cass., 8 febbraio 2005, n. 2538, in *Giust. Civ*. mass., 2005, 2; in *Giur. it*., 2005, 1637 con nota di IOZZO; in *Dir. e prat. Soc*., 2005, 17, 71 con nota di DISETTI;

- Cass., 7 marzo 2006, n. 4874, in *Le Società*, 2007, 6, 703 con commento di IANNELLO B., "*Perfetta simmetria tra i principi di chiarezza e verità anche nella disciplina anteriore*";
- Cass., 2 maggio 2007, n. 10139, in *Le Società*, 2008, 1, p. 53, con nota di PLATANIA F., "*I provvedimenti conseguenti all'annullamento della delibera di bilancio alla luce della riforma*", e di BALZARINI P., "*Autonomia del principio di chiarezza, principio di rilevanza della irregolarità, violazione del principio di competenza*",ed in *Giust. Civ*., 2008, I, p. 453 e ss., con nota di G. VIDIRI, "*Azione di nullità del bilancio: prescrizione, formazione del giudicato e violazione del «principio di chiarezza» tra vecchia e nuova disciplina*";
- Cass., 16 ottobre 2007, n. 21730, con nota di FUSI A., "*Invalidità della delibera assembleare per mancata convocazione e legittimazione del socio alla impugnazione*", in *Le Società*, 2/2009;
- Cass., 20 luglio 2007, n. 16159, in *Le Società*, 2008, 12, 1483, con nota di A. CALVO, "*Il caso Isveimeir: il principio di rappresentazione veritiera e corretta nel bilancio d'esercizio*";
- Cass., 24 luglio 2007, n.16390, con nota di GENCO R., "*Inesistenza della deliberazione assembleare e requisiti minimali per la valutazione di validità*", in *Le società*, 2008, 5, 572 ss.;
- Cass., 2 maggio 2007, n.10139, con nota di F. PLATANIA, "*Le conseguenze dell'annullamento del bilancio per violazione del principio di competenza*", in *Le Società* n. 1 /2008, p. 53;
- Cass., 30 maggio 2008, n. 14554, in *Dir. e prat. Soc*., 2008, 21, 70 con nota di DI LEGAMI;
- Cass.,29 gennaio 2008, con nota di M. DI SARLI, "*Riporto a nuovo degli utili e irregolarità di appostazione negli schemi di bilancio*", in *Le Società*, 8, 2008, 974;
- Cass., 9 maggio 2008, n. 11554, in *Foro It*., 2009, 7/8, p. 2175;
- Cass., 23 febbraio 2012, n. 2758, in banca dati *De Iure*;
- Cass., 1 giugno 2012, n. 8864, con nota di E. CERVIO, "*Società: la fusione iscritta nel registro delle imprese resta valida anche quando le delibere sono viziate*", in *Guida al Diritto*, 2012, 31, p. 50 e ss.
- Corte di Appello Torino, 19 novembre 1964, in *Dir. fall*., 1965, II, p.120;
- Corte di Appello Milano, 26 novembre 1968, in *Riv dir. comm*., 1969, II, P. 156;
- Corte di Appello Milano, 29 settembre 1972 e Trib. Bologna, 27 giugno 1974, in *Riv. dir. civ*., 1976, II, 152, con nota di G. DOMENICHINI, "*Politiche di bilancio delibera di aumento di capitale e tutela delle minoranze*";

- Corte di Appello Milano, 4 ottobre 1974, con nota di LIBONATI B., "*Osservazioni in tema di bilanci irregolari e di interesse a farne dichiarare l'irregolarità*", *Riv. dir. comm*., 1975, II, 175 ss.;
- Corte di Appello Bologna, 29 gennaio 1977, in *Giur. Comm*., 1977, II, p. 840;
- Corte di Appello Milano, 15 maggio 1980, in *Giur. Comm*., 1981, II, 101 e ss.;
- Corte di Appello Milano, 29 settembre 1987, in *Le Società*, 1988, 166;
- Corte di Appello Milano, 26 giugno1987, in *Le Società*, 1987, 1041 ss.;
- Corte di Appello Milano, 26 maggio 1988, in *Giur. it*., 1999, p. 1014;
- Corte di Appello Catania, 5 aprile 1990, in *Dir. Fall*., 1990, II, 1123;
- Corte di Appello Milano, 27 settembre 1991, in *Giur. it*., 1992, I, 2, 7;
- Corte di Appello Milano, 12 luglio 1991, in *Le Società*, 1991, 1504;
- Corte di Appello Milano, 4 dicembre 1992, in *Le Società*, 1993, 1055;
- Corte di Appello Torino, 30 maggio 1995, in *Giur. comm*., 1996, II, 492;
- Corte di Appello Milano, 7 luglio 1998, in *Società*, 1998, 1171;
- Corte di Appello Milano, 7 luglio 2000, in *BBTC*, 2003, II, 320;
- Corte di Appello Milano, 27 marzo 2001, in *BBTC*, 2003, II, 319;
- Corte di Appello Milano, 20 dicembre 2002, in *Giur. milanese*, 2004, 3, 124;
- Corte di Appello Napoli, 13 maggio 2002, in *Le Società*, 2002, 9, 1123;
- Corte di Appello di Napoli, 13 maggio 2002, in *Dir. e giur*. 2002, p. 236 con nota di BRIZZI;
- Corte di Appello Torino, Sez. I, 8 agosto 2007, con nota di SPAGNOLO N., "*Diritto all'impugnativa di delibere assembleari*" in *Le Società*, n. 7/2008;
- Corte di Appello Milano, 13 marzo 2012, n. 950;
- Trib. Milano, 16 febbraio 1961, in *Riv. dir. comm*., 1962, II, p.158;
- Trib. Milano, 23 dicembre 1968, in *Riv. dir. comm*., 1969, II, 193 e ss. ed in *Giur. it*., 1969, I, 2, 129;
- Trib. Milano, 16 luglio 1973, in *Giur. Comm*., 1974, II., p. 87;

- Trib. Milano, 4 luglio 1974, con nota di LIBONATI B., "*Osservazioni in tema di bilanci irregolari e di interesse a farne dichiarare l'irregolarità*", *Riv. dir. comm*., 1975, II, 175 ss.;
- Trib. Milano, 9 giugno 1975, in *Giur. Comm*.1976, II, p.557, con nota di G. LEVI;
- Trib. Milano, 4 luglio 1977, con nota di B. LIBONATI "*Osservazioni in tema di bilanci irregolari e di interesse a farne dichiarare l'invalidità*", in *Giur. Comm*., 1975, II, 155;
- Trib. Torino, 13 giugno 1977, in *Riv. dir. comm*., 1977, II, p. 256;
- Trib. Roma, 13 settembre 1977, in *Giur. Comm*., 1978, II, p. 100;
- Trib. Milano, 30 maggio 1977, in *Riv. dir. comm*., 1977, II, 410, con nota di G. FERRI, "*Arriveremo al bilancio giudiziale*?", e in *Giur. comm*., 1977, 677, con nota di A. ARRIGONI, "*Nullità del bilancio e poteri del giudice*";
- Trib. Milano, 5 marzo 1979, in *Giur. comm*., 1980, II, 108;
- Trib. Milano, 5 febbraio1981, in *Giur. comm*, 1981, II, 796;
- Trib. Milano, 10 settembre 1981, *Giur. comm*., 1982, II, 176 ss., con nota di S. PANSIERI, "*Interesse ad agire, valutazione dei titoli e ammortamenti anticipati in una importante sentenza del Tribunale di Milano*";
- Trib. Milano, 2 dicembre 1982, in *BBTC*, 1983, II, p.331;
- Trib. Lecce, 13 aprile 1983, in *Società*, 1984, p. 187;
- Trib. Milano, 3 novembre1984, in *Vita not*., 1985;
- Trib. Milano, 11 giugno 1984, in *Vita not.* 1984;
- Trib. Milano, 30 settembre 1985, in *Società*, 1986, p. 60;
- Trib. Milano 4 dicembre 1986, in *Le Società*, 1987, 412, con nota di SALAFIA V., "*Influenza di un bilancio sui bilanci successivi*";
- Trib. Napoli, 3 giugno 1986, in *Le Società*, 1986, 1326;
- Trib. Napoli, 20 maggio 1986, in *Le Società*, 1986, II, 1011;
- Trib. Milano, 16 maggio 1988, in *Giur. it*., 1990, I, 1, c. 1627;
- Trib. Genova, 5 maggio 1988, in *Le Società*, 1988, 838;
- Trib. Milano 16 giugno 1988, in *Giur. It*., 1988, I-II, 730;
- Trib. Genova, 24 settembre 1990, in *Le Società*, 1991, 645;
- Trib. Milano, 3 settembre 1990, con nota di MARULLI M., "*Inosservanza delle formalità di convocazione dell'assemblea*", in *Le Società*, n.5/1991;
- Trib. Napoli, 13 agosto 1992, in *Riv. not*., 1992, II, 1295;
- Trib. Milano, 18 giugno 1992, in *Giur. it*., 1993, I, II, 1;
- Trib. Torino, 18 settembre 1993, in *Giur. comm*., 1994, II, p. 272;
- Trib. Verona, 25 settembre 1995, in *Società*, 1996, p. 539 ss.;

- Trib. Napoli, 4 febbraio 1997, in *Società*, 1997, 1059 ss.;
- Trib. Teramo, 27 gennaio 1998, in *Società*, 1998, p. 1426;
- Trib. Napoli, 15 ottobre 1998, in *Le Società*, 1999, 710;
- Trib. Biella, 16 novembre 1999, con nota di PINNA G., "*La misura sospensiva ex art, 2378 comma 4 c.c.: inquadrabilità tra le misure cautelari disciplinate dall'art. 669-quaterdecies c.p.c. ed applicabilità delle delibere nulle*", in *Giur. Comm*., 2001, II, 385 ss.;
- Trib. Roma, 13 luglio 2000, in *Giur. it*., 2000, 2103;
- Trib. Milano, 12 gennaio 2001, in *Le Società*, 2001, 6, 713, con commento di ZUCCA S.;
- Trib. Milano, 28 giugno 2001, con nota di S. GISOLFI, "*La sostituzione delle delibere invalide ed altre questioni in tema di società*", in *Riv. Not*. 2002;
- Trib. Monza, 5 marzo 2001, con nota di CARBONARA U.M., "*Osservazioni in tema di invalidità delle delibere assembleari societarie*", in *Giur. Comm*., 2002, II, 528 ss.;
- Trib. Modena, 1 febbraio 2001, in *Giur. It*., 2001, 977;
- Trib. Catania, 18 gennaio 2001, in *Società*, 2001, 704;
- Trib. Milano, 24 aprile 2002, in *Giur. It*., 2002, p. 2101;
- Trib. Monza, 13 maggio 2002, in *Giur. Mer*., 2003, p. 50;
- Trib. Ancona, 18 gennaio 2002, in *Riv. Dir. Impresa*, 2002, 359 con commento di D'ATTORE G., "*Note in tema di nullità derivata di deliberazioni collegate*", e in *Giur. comm*., 2003, II, 246, con nota di GINEVRA E., "*Nullità post-conversione di delibera di emissione di obbligazioni bancarie convertibili?*";
- Trib. Milano, 11 marzo 2003, in *Giur. milanese*, 2003, 224;
- Trib. Napoli, 5 aprile 2004, in *Le Società*, 2004, 11, 1418, con commento di SILVETTI M., "*Invalidità del bilancio e principio di continuità prima e dopo la riforma*";
- Trib. Padova, 24 novembre 2005, con nota di PLATANIA F., "*Gli effetti della revoca della delibera impugnata*", in *Le società*, 2007, 3, 325;
- Trib. Bologna, 18 agosto 2005 "*Invalidità delle delibere assembleari per vizi di convocazione*", in *Le Società*, n. 8/2006;
- Trib. Milano, 15 giugno 2005, in *Le Società, 2006*, 4, 485, con nota di FABRIZIO A.;
- Trib. Padova, 21 maggio 2005, in *Foro padano*, 2005, 1, 234;
- Trib. Rossano, 24 marzo 2005, *Corti calabresi*, 2006, 2, p. 631;
- Trib. di Varese, 1256/06, con nota di CAPELLI I., "*Le certezze della giurisprudenza in tema di nullità delle deliberazioni assembleari*";

- Trib. Como, 29 settembre 2006, con nota di FANTI F., "*Impugnazione di bilancio e compromettibilità in arbitri della relativa controversia*", in *Le società*, 2007, 10, 1277 ss.;
- Trib. Milano, 31 gennaio 2006, in *Le Società*, 2007, 5, p. 596 con nota di FICO D., "*Principio di chiarezza e diritto di informazione del socio*";
- Trib. Milano, Sez. VIII, 7 febbraio 2006, con nota di PLATANIA F., "*La sostituzione delle delibere annullabili*", in *Le società*, 2007, 10, 169 ss.;
- Trib. Milano, 18 gennaio 2006, in *Le Società*, 2007,7, 882, con nota di SPAGNOLO N.;
- Trib. Milano, 5 aprile 2006, in *BBTC*, 2008, 2, 201, con nota di MALIMPENSA E., "*Impugnazione di bilancio: tra strumentalità e legittimazione*";
- Trib. Milano, 25 ottobre 2006, in *Giur. It*., 2007, 1167;
- Trib. Milano, 5 giugno 2006, n. 6632, in *Diritto e pratica delle società*, 2007, 1, 81, con commento di GALIMI P., "*Invalidità del bilancio di esercizio per mancanza di chiarezza e verità*";
- Trib. Catania, 21 luglio 2006, in *Giur. Comm*., 2008, V, II, 1015;
- Trib. Milano, 10 dicembre 2007, con nota di SALAFIA V., "*Sospensione cautelare dell'efficacia della delibera di fusione*" in *Le Società*, 7/2008;
- Trib. Milano, 2 maggio 2007, n.5190, con nota di BEI G., "*Assemblea totalitaria: falsità del verbale e inversione dell'onere della prova*", in *Le Società*, 6/2008;
- Trib. Milano, 24 dicembre 2007, con nota di L. DE GIOIA, "*Deposito continuato del bilancio e modalità di esercizio del diritto di informazione del socio*", in *Le Società*, 2009, 1, p. 90 e ss.;
- Trib. Milano, 11 gennaio 2007, con nota di COLAVOLPE A., "*In tema di invalidità dell'atto di fusione*", in *Le Società*, 2008, 4, p. 481;
- Trib. Milano, 17 gennaio 2007, in *Le Società*, 2007, 1494;
- Trib. Salerno, 16 aprile 2007, con nota di AMBROSINI R., "*Sinteticità o analiticità del verbale di assemblea e invalidità delle deliberazioni*", in *Le Società*, n. 10/2008;
- Trib. Napoli, 19 settembre 2007, in *Le Società*, 2008, 4, 475, con nota di D. FICO, "*Violazione del termine di approvazione del bilancio d'esercizio*";
- Trib. Catania, 10 agosto 2007, in *Riv. dir. comm*., 2009, 1-2-3, p. 17 con nota di ROSSI;
- Trib. Verona, 24 settembre 2007, in *Guida al diritto*, 2007, 43, p. 50 con nota di SARTORI;

- Trib. Bari, 12 novembre 2007, in *Giur. comm*., 2009, 4, 736, con nota di C. SIMONE, "*Il principio di chiarezza e la rilevanze delle irregolarità nella redazione del bilancio d'esercizio*";
- Trib. Milano, 15 maggio 2008, n.6322, con nota di MARGIOTTA G., "*La legittimazione attiva del socio all'impugnazione delle delibere assembleari*", in *Le Società*, 2/2009;
- Trib. Milano, 1 aprile 2008, in *Le Società*, 2008, 9, 1130, con nota di M. CENTONZE, "*Inesistenza delle delibere assembleari e nuovo diritto societario*";
- Trib. Milano, 30 ottobre 2008, in Bonfante, Corapi, De Angelis, Napoleoni, Rordorf, Salafia (a cura di) – *Codice commentato delle società*, Milano, 2011, p. 1333;
- Trib. Milano, 6 ottobre 2008, in *Riv. dir. soc*., 2010, 1, p. 113 e ss. con nota di BUTA G. M., "*La responsabilità della società di revisione per danni prodotti a terzi da un erroneo giudizio sul bilancio: il caso Parmalat*";
- Trib. Como, 17 giugno 2008, con nota di V. CONTARINO, "*Delibere invalide e richiesta cautelare della loro sospensione nella s.r.l.*", in *Le Società* n.10/2009;
- Trib. Torino, 5 dicembre 2008, in *Redazione Giuffrè*, 2009;
- Trib. Milano, 12 marzo 2009, n. 3396, in *Giustizia a Milano*, 2009, 5, 39;
- Trib. Salerno, 23 giugno 2009, Redazione Giuffrè, 2009;
- Trib. Napoli, 8 marzo 2010, in *Le Società*, 2010, 5, 643;
- Trib. Napoli, 9 giugno 2010, con nota di G. GUIZZI, "*Note minime in punto di deliberazioni assembleari, invalidità del bilancio e compromettibilità in arbitri*", in *Le Società*, 2011, 3, 335 e ss.;
- Trib. Milano, 10 marzo 2010, in *Le Società*, 2010, 6, 773;
- Trib. Milano, ord. del 30 luglio 2010, in *Le Società*, 2011, 4, p. 393, con nota di V. SCOGNAMIGLIO, "*L'impugnazione del progetto di bilancio*";
- Trib. Milano, ord. del 29 aprile 2010, in *Le società*, 2010, 8, p. 939, con nota di SALAFIA, "*Il bilancio di esercizio nelle società di capitali*";
- Trib. Milano, 7 gennaio 2010, con nota di P. BUTTURINI, "*Invalidità del bilancio di esercizio in caso di vizi della relazione sulla gestione (con postilla sul prospetto riepilogativo ex art. 2497- bis c.c.)*", e nota di A. LOLLI, "*Vizi della relazione sulla gestione, responsabilità degli amministratori e impugnativa della delibera di approvazione del bilancio*", in *Giur. comm*., 2011, 4, p. 951, e ss.;
- Trib. Roma, 6 dicembre 2010, in *Dir. e prat. delle società*., 2011, 6, p. 24;

- Trib. Novara, 20 aprile 2010, in *Le Società*, 2010, 7, 909;
- Trib. Milano, 4 aprile 2011, in *Le Società*, 2011, 6, p. 728;
- Trib. Milano, 17 agosto 2011, n. 10587, con nota di V. SALAFIA, "*Difetto di chiarezza del bilancio e legittimazione a dedurlo*", in *Le Società*, 2011, 11, p. 1261 ed *ivi*, p. 1341 con commento di A. STABILINI;
- Trib. Milano, 14 febbraio 2011, con nota di E. RICCIARDIELLO, "*Approvazione di bilancio falso*", in *Giur. it*., 2011, dic., p. 2586;
- Trib. Melfi, 13 maggio 2011, n. 210, con nota di M. VACCARI, "*Gli errori in bilancio non bastano per fondare la responsabilità della società di revisione*", in *Le Società*, 2011, 12, 1385;
- Trib. Milano, 14 maggio 2012, in *Rivista del diritto Societario*, 2012, 2, p. 451;
- Trib. Milano, 23 aprile 2012, in *Le Società*, 2012, 7, p. 830, con nota di DALFINO D., "*Tutela cautelare ante causam e sospensione della delibera assembleare*".
- Trib. Roma, 18 giugno 2012, in *Rivista del Diritto Societario*, 2012, 2, p. 339.